



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

678^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 22 febbraio 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-62
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	63-173
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	175-198

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		CORONELLA (PdL)	Pag. 25
		CLINI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	28
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	
		PRESIDENTE	31
DISEGNI DI LEGGE		DISEGNI DI LEGGE	
Discussione:		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111:	
(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (Relazione orale):		D'Alì (PdL), relatore	31, 33, 37 e passim
D'Alì (PdL), relatore	2, 3	FANELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare	32, 33, 37 e passim
MAZZATORTA (LNP)	4	DI NARDO (IdV)	32, 37, 38 e passim
MURA (LNP)	5	VALLARDI (LNP)	32, 43, 49
DE Luca Vincenzo (PD)	5, 6	DE LUCA Vincenzo (PD)	33, 41
		MAZZUCONI (PD)	33, 54
		MURA (LNP)	33, 36, 44 e passim
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		STIFFONI (LNP)	35
PRESIDENTE	9	VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	36
DISEGNI DI LEGGE		ARMATO (PD)	38
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111:		RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	38
GALLONE (PdL)	9	MASCITELLI (IdV)	42, 46, 47 e passim
MAZZUCONI (PD)	12	DELLA SETA (PD)	46, 47, 59
FERRANTE (PD)	16	FERRANTE (PD)	47, 49, 55 e passim
		DE LILLO (PdL)	49
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		CALDEROLI (LNP)	56, 57
PRESIDENTE	20	SCARPA BONAZZA BUORA (PdL)	57, 58, 59 e passim
DISEGNI DI LEGGE		FLUTTERO (PdL)	58
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111:		DIVINA (LNP)	58
DE TONI (IdV)	20	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	34, 36, 43 e passim
VALLI (LNP)	22	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	56, 57
PIGNEDOLI (PD)	23	SUL VOTO ESPRESSO DALLA SENATRICE ARMATO IN SEDE DI VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3128	
		PRESIDENTE	61
		ARMATO (PD)	61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale:Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno-FI: CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2012 Pag. 62**

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3111

Ordini del giorno	63
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	75

Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2

Articolo 1	75
Emendamenti e ordini del giorno	77
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	88
Articolo 2	114
Emendamenti	115
Articolo 3	125
Emendamenti e ordine del giorno	126
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordine del giorno	137
Articolo 4	173

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . Pag. 175

CONGEDI E MISSIONI 185

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione	185
---	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	185
-------------------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	186
-------------------------------------	-----

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	187
------------------------------------	-----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni	187
Mozioni	187
Interrogazioni	190
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea	198
Interrogazioni da svolgere in Commissione	198

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

In attesa del relatore e del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 16,49.

Discussione del disegno di legge:

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (Relazione orale)

D'ALÌ, *relatore*. Il decreto-legge in esame affronta tre temi: la disciplina del trattamento dei rifiuti in Campania; il divieto di commercializzare sacchi non biodegradabili per l'asporto; l'esclusione dei materiali di riporto dall'applicazione della normativa sui rifiuti al fine di sbloccare importanti opere pubbliche. Rinviando alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge per l'approfondimento degli aspetti più tecnici, sottolinea che la Commissione ha avanzato proposte innovative in tema di agevolazioni delle pratiche ambientali in agricoltura, compostaggio di prossimità, che responsabilizza i cittadini rispetto allo smaltimento

dei rifiuti, e semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

MAZZATORTA (*LNP*). Avanza una questione pregiudiziale nei confronti di un provvedimento che appare eterogeneo e privo dei requisiti di generalità e astrattezza. Dietro lo schermo della crisi economica, il Governo Monti continua ad emanare decreti-legge privi dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza. Nel merito, non è sufficiente una decisione della Conferenza Stato-Regioni per stabilire la destinazione dei rifiuti campani: occorre un'intesa con le Regioni interessate a riceverli. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

La questione pregiudiziale risulta respinta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA Vincenzo (*PD*). Il decreto-legge interviene in un settore delicato per adempiere alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti e dei materiali di riporto. È auspicabile che il piano di intervento per la Campania sia definitivo, anche se la normalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio nazionale è ancora un traguardo lontano. L'acquisizione delle cave abbandonate e dismesse, l'incentivazione della raccolta differenziata, la bonifica dei siti inquinati sono passaggi cruciali per sbarrare la strada alla criminalità organizzata e porre fine ad una gestione illegale dei rifiuti che avvelena il territorio. L'acquisto del termovalorizzatore di Acerra e l'alleggerimento degli stabilimenti di trattamento, tritovagliatura e imballaggio (STIR) non sono sufficienti. Occorre definire un complesso di misure in materia ambientale per promuovere le energie rinnovabili e la *green economy*, che hanno ricadute positive anche sull'occupazione. L'emergenza dei rifiuti, infine, non riguarda solo la Campania: anche Puglia, Lazio, Sicilia e Calabria potrebbero a breve trovarsi di fronte a situazioni critiche e non è possibile ricorrere sistematicamente alla gestione commissariale. Occorre responsabilizzare tutti i livelli istituzionali, promuovere sinergie tra settore pubblico e privato, riassegnare ai Comuni un ruolo centrale nell'erogazione del servizio. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati*).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto comprensivo «Gioacchino Rossini» di San Marcello, in provincia di Ancona, presenti nelle tribune. (*Applausi*).

GALLONE (*PdL*). Il decreto da convertire tratta argomenti di grande importanza ed attualità, legati al tema della sostenibilità ambientale verso il quale si riscontra un interesse crescente da parte dell'opinione pubblica e della politica. Il provvedimento affronta i nodi cruciali dell'emergenza campana, della commercializzazione dei sacchi da asporto non degradabili e dello smaltimento dei materiali di riporto. Il fruttuoso lavoro compiuto

dalla Commissione ambiente in sede di esame referente ha prodotto numerose proposte emendative orientate a perfezionare il testo, inserendovi anche temi di civiltà ambientale. In tal senso vanno le proposte che hanno per oggetto il contrasto al traffico illecito di rifiuti; la corretta gestione, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti nel settore energetico ed agricolo; una normativa nazionale sulla mobilità sostenibile nell'ottica di ridurre la dipendenza dal petrolio e le emissioni nocive nell'atmosfera, promuovendo la diffusione dell'auto elettrica; i materiali vegetali, agricoli e forestali; il rafforzamento del principio di sussidiarietà nel programma strategico per la Campania; il programma nazionale sulla prevenzione dei rifiuti; semplificazioni in materia ambientale; i parchi e le riserve marine; gli acquisti verdi; il compostaggio aerobico e la digestione anaerobica; i rifiuti contenuti negli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio. È auspicabile che l'Assemblea si pronunci positivamente rispetto a queste modifiche che certamente arricchiranno il provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Viespoli*).

MAZZUCONI (PD). Il proficuo e trasversale lavoro svolto dalla Commissione ambiente ha prodotto numerose proposte interessanti al testo di legge in esame ed anche quelle dichiarate inammissibili, ad esempio relative alla biodiversità, alle aree marine ed alla mobilità sostenibile, saranno certamente riprese in altri provvedimenti. L'articolo 1 del decreto-legge tratta il tema dei rifiuti in Campania, rispetto al quale vi è stata negli ultimi anni una intensa produzione normativa caratterizzata dalla straordinarietà, che non è riuscita a porre fine alla grave problematica. È quindi auspicabile che la situazione venga quanto prima ricondotta nell'alveo della ordinarietà, non procedendo più per approssimazioni successive ma con disposizioni strutturali che responsabilizzino finalmente gli amministratori locali. Le Regioni dovrebbero essere responsabilizzate anche rispetto alla definizione dei modelli impiantistici da adottare per la termovalorizzazione o per la digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti contenuti negli STIR, con particolare attenzione alla collocazione dei residui che possono generare problemi a lungo termine. Discorso analogo va fatto rispetto al tema del trasferimento dei rifiuti urbani in altre Regioni, che non può prescindere da accordi preliminari interregionali. In merito alla commercializzazione dei sacchi da asporto merci, affrontato dall'articolo 2 del decreto, le proposte avanzate dalla Commissione sono orientate ad un completo divieto di quelli non biodegradabili, non disgiunto da una prospettiva di riconversione delle imprese verso prodotti ecologici che si inseriscano nell'ottica della *green economy*. Innovativa e intelligente è anche la soluzione che prevede l'utilizzo *in situ* del terreno proveniente da bonifiche oggi fonte di ingenti guadagni per la criminalità organizzata. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori D'Alì e Sbarbati*).

FERRANTE (PD). Il decreto-legge in esame interviene su temi che da tempo necessitavano risposte nella difesa dell'ambiente e nella tutela della salute. Per quanto concerne i sacchetti per l'asporto di merci, il prov-

vedimento completa una rivoluzione già avviata con il divieto di utilizzo di sacchetti non biodegradabili, che ha cambiato le abitudini dei cittadini, ha diminuito la quantità di rifiuti da smaltire e posto l'Italia all'avanguardia in Europa; inoltre, chiarendo le definizioni di biodegradabilità e compostabilità, si è dato un vero sostegno alla *green economy*, in particolare alla chimica verde che potrà favorire la riconversione del polo di Porto Torres e, auspicabilmente, anche di Terni. Pur non modificando l'impianto normativo del provvedimento, si consente comunque alle piccole e medie imprese non ancora riconvertite di produrre manufatti in plastica di tipo tradizionale, evitando il loro fallimento. Il decreto-legge reca inoltre disposizioni volte a sanare delle difficoltà determinate in agricoltura da alcune norme in materia ambientale, con particolare riguardo al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in agricoltura, al biogas, alla possibilità di smaltire il siero del latte nell'azienda dove viene prodotto. Di grande rilievo sono altresì le norme sul compostaggio di prossimità, che consentiranno di realizzare compost di qualità e di trovare uno sbocco alla raccolta differenziata. Per quanto concerne gli acquisti verdi non si propone solo a soggetti privati e pubblici di ricorrere a prodotti riciclati o recuperati, ma anche di inserire tale attenzione al recupero di materiali all'interno dei capitolati, riducendo così la quantità di rifiuti da smaltire, nonché la necessità di materie prime. Altre disposizioni di grande rilievo riguardano la definizione di rifiuti tossici, le agevolazioni alle imprese registrate EMAS, misure per disincentivare lo smaltimento in discarica e sul metodo di calcolo della relativa tariffa. Si precisa infine che le compensazioni ambientali non possono essere esclusivamente di natura economica ma perseguire miglioramenti ambientali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti del liceo classico «Vinzentinum» di Bressanone, in provincia di Bolzano, presenti nelle tribune. (*Applausi*).

DE TONI (*IdV*). Per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, volte a fronteggiare le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti in Campania, l'Italia dei Valori prende atto con perplessità della perdurante deroga al principio comunitario secondo il quale i materiali debbano essere trattati in base alle loro intrinseche caratteristiche, della scelta di non liberare i siti STIR e della ulteriore proroga del modello commissariale. Secondo il Gruppo Italia dei Valori, i sacchetti per l'asporto di merci debbono essere completamente biodegradabili e compostabili, quindi non sono condivisibili le norme volte ad affievolire la portata o l'efficacia del divieto di utilizzo dei sacchetti non ecocompatibili; si dovrà invece provvedere alla necessità di evitare il monopolio nel settore. Occorre inoltre modificare l'articolo 3 del provvedimento, perché la definizione dei materiali di riporto non trova corrispondenza nella normativa vigente e l'intenzione, non espressa, di rendere sottoprodotti riutilizzabili anche terre e rocce da scavo può, specie nel caso di grandi opere pubbliche, mettere nel ciclo produttivo materiale

contaminato. L'Italia dei Valori sollecita l'attenzione dell'Assemblea sul rafforzamento delle norme sulla bonifica dei siti inquinati, sul sostegno all'innovazione nella ricerca sui cambiamenti climatici, sulla tutela delle aree protette, sulla riduzione della produzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché sul contrasto alla contraffazione dei codici sui rifiuti e alle ecomafie. In assenza di un intervento sulle citate criticità, difficilmente il Gruppo potrà esprimersi a favore del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

VALLI (LNP). La Lega Nord è convinta che i rifiuti debbano essere smaltiti in via prioritaria nelle Regioni limitrofe alla Campania e che possano essere inviati ad altre Regioni solo con il consenso dell'ente regionale chiamato a riceverli. La durata del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania dimostra che non si può parlare di emergenza e che la sua mancata soluzione dipende dall'incapacità o dall'irresponsabilità degli amministratori locali. In Campania, infatti, la raccolta differenziata non raggiunge livelli adeguati e nello stesso tempo si rifiuta l'installazione di termovalorizzatori. Considerando che la spesa media annua della Campania per il settore dei rifiuti supera quella delle altre Regioni e che solo in minima parte è destinata agli investimenti, è giunto il momento di porre un termine a tale spreco; inoltre, a fronte della necessità di ulteriori risorse, andranno innalzate le tasse a livello locale, in ossequio ai principi del federalismo fiscale. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

PIGNEDOLI (PD). Il decreto-legge in esame dà finalmente risposta ad alcune esigenze degli imprenditori agricoli, semplificando le procedure per la gestione dei rifiuti, pur consentendone la tracciabilità, e facendo chiarezza sull'utilizzo degli effluenti zootecnici a fini energetici negli impianti di biogas. Le imprese agricole stanno infatti cercando di aumentare la produzione di energia da biogas, anche al fine di valorizzare le filiere agroalimentari presenti sul territorio, ma sono ostacolate dalla differenza di normative tra le varie Regioni e da difformità interpretative sulla natura degli effluenti zootecnici, spesso considerati utilizzabili come fertilizzanti e non per la produzione di energia. Con il testo in esame non si risolvono tutti i problemi in materia di biomasse e agroenergie, ma si fa un passo avanti nella definizione di un quadro normativo certo e omogeneo e si compiono scelte precise a favore del recupero di efficienza energetica nel ciclo produttivo e della multifunzionalità in agricoltura. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CORONELLA (PdL). Il provvedimento governativo è condivisibile perché contiene norme che consentono all'Italia di corrispondere alle richieste dell'Unione europea sul trattamento dei rifiuti, soprattutto dal punto di vista del completamento dell'impiantistica in Campania, dove peraltro l'emergenza rifiuti è terminata, in particolare grazie all'impegno della Regione e delle Province. La questione è tuttora irrisolta solo a Napoli, dove le autorità locali preferiscono trasferire i rifiuti in Olanda piuttosto

tosto che realizzare gli impianti di termovalorizzazione. È auspicabile che il Governo affronti la questione delle competenze per la gestione della raccolta dei rifiuti con la massima correttezza istituzionale, come hanno fatto i precedenti Esecutivi, e risolva il problema – segnalato con l’emendamento 3.0.450 – del prospettato abbattimento di un alto numero di dimore dichiarate abusive, magari con l’estensione del condono applicato nel resto d’Italia nel 2003. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il relatore ha rinunciato alla replica.

CLINI, *ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*. La proficua collaborazione tra Commissione ambiente e Governo ha consentito di individuare soluzioni condivise su diverse problematiche. Ad esempio, si è cercato di reinserire la Campania nel quadro di regole nazionale, accompagnandola verso una gestione ordinaria, dopo tanti anni di emergenza. È stata cercata una soluzione equilibrata per l’utilizzo degli *shopper* di plastica, al fine di incentivare gli investimenti nella chimica verde, salvaguardando al contempo l’attività produttiva delle industrie tradizionali. Sono state previste procedure semplificate per la gestione dei rifiuti e l’uso dei suoli e dei materiali di scavo e infine è stato proposto un quadro di norme chiare per contrastare eventuali situazioni di illegalità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BAIO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª e 5ª sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo delle scienze umane «Mariagrazia Mamoli» di Bergamo, presenti nelle tribune. (*Applausi*).

Passa all’esame degli ordini del giorno.

D’ALÌ, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G200, G104 e G105. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G100 e G101, suggerendo delle modifiche (*v. Resoconto stenografico*), e propone di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G102 e G103.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Accoglie gli ordini del giorno G200, G104 e G105, ac-

coglie come raccomandazioni gli ordini del giorno G102 e G103 ed esprime parere conforme a quello del relatore sugli ordini del giorno G100 e G101.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G200, G104 e G105 non sono posti in votazione.

DI NARDO (*IdV*). Accoglie le modifiche proposte dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G100 (testo 2) e G101 (testo 2) non sono posti in votazione.

DI NARDO (*IdV*). Non insiste per la votazione degli ordini del giorno G102 e G103 accolti come raccomandazione dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità all'oggetto della discussione, gli emendamenti 1.0.450, 1.0.451, 1.0.457, 3.0.2, 3.0.3 (testo 2), 3.0.450, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9, 3.0.200, 3.0.14, 3.0.18, 3.0.26, 3.0.39 (testo 2), 3.0.470, 3.0.42, 3.0.40, 3.0.41 (testo 3), 3.0.101, 3.0.300 (testo 2) e 3.0.700.

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (*Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania*) ricordando che sugli emendamenti 1.1 (limitatamente al comma 5), 1.300, 1.0.452, 1.0.200 e 1.0.10 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALLARDI (*LNP*). Con l'emendamento 1.3 si vuole lasciare alle Regioni la libertà di accettare o meno i rifiuti provenienti dalla Campania, non essendo condivisibile la scelta di attribuire tale competenza alla Conferenza Stato-Regioni, che adotta le decisioni a maggioranza. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'ALÌ, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.4/200. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.4/201, altrimenti il parere sarà contrario. Ritira l'emendamento 1.300 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.2000, presentati dalla Commissione.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Si conforma al parere del relatore.

DE LUCA Vincenzo (*PD*). Ritira l'emendamento 1.1.

MAZZUCONI (PD). Ritira l'emendamento 1.2 perché il Governo si è impegnato ad affrontare la questione della classificazione dei rifiuti giacenti presso gli STIR che è fondamentale in vista degli accordi tra Regioni.

L'emendamento 1.3 risulta respinto.

STIFFONI (LNP). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 1.4/200, giudica vergognosa la proposta avanzata recentemente dal governatore della Campania che i fondi raccolti ed oculatamente gestiti nelle Regioni del Nord, ma bloccati dal patto di stabilità, siano utilizzati per ripianare i debiti del Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB). Prima o poi anche la Lega Nord dovrà porsi il problema di individuare le risorse per il pagamento delle imprese del Nord che lavorano al Sud. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Centaro).

L'emendamento 1.4/200 risulta respinto.

DI NARDO (IdV). Trasforma l'emendamento 1.4/201 nell'ordine del giorno G1.4/201 (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno non è posto in votazione. L'emendamento 1.300 è stato ritirato.

Il Senato approva gli emendamenti 1.4 e 1.2000.

D'ALÌ, relatore. È favorevole all'ordine del giorno G1.101. Sul G1.100 si rimette al Governo. È favorevole al G1.102 a condizione che sia soppresso il primo capoverso del dispositivo; l'ordine del giorno G1.103, trattando questione che tocca la competenza degli enti locali, può essere accolto come raccomandazione.

FANELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Accoglie l'ordine del giorno G1.100 come raccomandazione. Sugli altri atti di indirizzo il parere è conforme a quello del relatore.

ARMATO (PD). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100, che riguarda la cava dismessa di Castagnaro Ovest.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Sottoscrive l'ordine del giorno G1.100.

DI NARDO (*IdV*). Modifica l'ordine del giorno G1.102 (v. testo 2 nell'*Allegato A*) e non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.103 accolto dal Governo come raccomandazione

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G1.101 e G1.102 (testo 2) non sono posti in votazione.

D'ALÌ, *relatore*. Ritira gli emendamenti 1.0.452 e 1.0.200 perché su di essi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. È favorevole agli emendamenti 1.0.1500 (testo 2) 1.0.11 (testo 2), 1.0.100/300 e 1.0.100. Precisa che gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15 sono stati approvati dalla Commissione, nonostante il parere contrario di relatore e Governo. Invita a ritirare gli emendamenti 1.0.10, 1.0.4, 1.0.7, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.12. Motiva il parere contrario sui restanti emendamenti.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Chiede di trasformare gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15 in ordini del giorno. Con riferimento alla Campania il Governo si impegna a razionalizzare, entro l'anno e secondo criteri di uniformità con le normative ordinarie, l'assetto delle competenze in materia di rifiuti.

DE LUCA Vincenzo (*PD*). Non si oppone alla trasformazione degli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15 in ordini del giorno, ma non comprende la posizione del Governo visto che il decreto salva Italia ha stabilito che dal 1° gennaio 2013 i Comuni della Campania sono assoggettati alla normativa vigente per tutti gli altri Comuni.

DI NARDO (*IdV*). È giusto che i campani siano trattati come tutti gli altri cittadini italiani, ma ciò dovrebbe valere anche per quanto riguarda l'applicazione del condono del 2003 e per il pagamento della TARSU. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'ALÌ, *relatore*. Aderisce alla richiesta al Governo e trasforma gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15 negli ordini del giorno G1.0.13, G1.0.14 e G1.0.15 il cui testo farà pervenire alla Presidenza.

L'emendamento 10.0.1500 (testo 2)/300 risulta respinto.

VALLARDI (*LNP*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/200 ritenendo comunque positivo l'emendamento base che alleggerisce gli oneri burocratici a carico dei piccoli agricoltori. Segnala che il Governo non ha ancora adottato i decreti attuativi della legge sulla etichettatura. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

L'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/200 risulta respinto.

D'ALÌ (*PdL*). Modifica l'emendamento 1.0.1500 (testo 2) (v. *testo 3 nell'Allegato A*).

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. È favorevole anche con la modifica.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.1500 (testo 3).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.452, 1.0.200 e 1.0.10 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.0.11 (testo 2)/200 risulta respinto.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.11 (testo 2).

L'emendamento 1.0.453 risulta respinto.

DELLA SETA (*PD*). Ritira gli emendamenti 1.0.4, 1.0.7 e 1.0.9.

L'emendamento 1.0.454 risulta respinto.

FERRANTE (*PD*). Ritira gli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.12 e 1.0.18.

VALLARDI (*LNP*). Sarebbe invece opportuno mettere ai voti l'emendamento 1.0.18 che è a favore degli agricoltori.

D'ALÌ, *relatore*. L'emendamento è assorbito nella proposta della Commissione 1.0.1500 (testo 3).

Risultano respinti gli emendamenti 1.0.455 e 1.0.456.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.100/300 e l'emendamento 1.0.100 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge (*Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente*) ricordando che sull'emendamento 2.6 la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE LILLO (*PdL*). L'emendamento 2.450 è volto a rendere graduale, anche attraverso la valutazione di un tavolo di studio, l'attuazione della norma relativa alla compostabilità dei sacchi da asporto merci, che riferendosi ad una limitatissima tipologia prodotta da poche aziende finisce per favorire solo queste ultime. (*Applausi del senatore Castro*).

D'ALÌ, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 3) e contrario sui relativi subemendamenti. Invita a ritirare i restanti emendamenti e ritira l'emendamento 2.100.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Risultano respinti gli emendamenti 2.1 (testo 3)/200, 2.1 (testo 3)/201 e 2.1 (testo 3)/202.

Il Senato approva l'emendamento 2.1 (testo 3), con conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge (*Materiali di riporto*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (limitatamente all'ultimo periodo), 3.0.9 (limitatamente al primo comma), 3.754/200, 3.0.200, 3.0.10(testo 2)/200, 3.0.40, 3.0.41 (testo 3)/204 e parere condizionato sugli emendamenti 3.0.42 e 3.0.300.

D'ALÌ, *relatore*. Ritira l'emendamento 3.100 Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.800 (testo 3), 3.750, 3.751, 3.752, 3.753, 3.754, 3.755, 3.756, 3.757, 3.758, 3.0.10 (testo 2)/200, 3.0.10 (testo 2), 3.0.21, 3.0.27, 3.0.29, 3.0.30 e 3.0.38 e sull'ordine del giorno G3.1. Trasforma l'emendamento 3.0.600 nell'ordine del giorno G3.0.600 (*v. Allegato A*). Invita a ritirare gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.0.13, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.24 (testo 2), 3.0.25, 3.0.28, 3.0.31, 3.0.32, 3.0.33, 3.0.34, 3.0.451, 3.0.36, 3.0.37. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore e propone una riformulazione dell'emendamento 3.0.27.

DI NARDO (*IdV*). Trasforma gli emendamenti 3.1, 3.800 (testo 3)/200 e 3.800 (testo 3)/201 nell'ordine del giorno G3.100 (*v. Allegato A*).

D'ALÌ, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.100.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Accoglie l'ordine del giorno G3.100.

MAZZUCONI (*PD*). Ritira l'emendamento 3.2.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo si impegna a regolamentare con un decreto le norme tecniche per i residui delle lavorazioni industriali.

FERRANTE (*PD*). Ritira l'emendamento 3.6.

Il Senato approva gli emendamenti 3.800 (testo 3) (con conseguente preclusione dei successivi emendamenti fino al 3.452), 3.750, 3.751,

3.752, 3.753, 3.754, 3.755, 3.756, 3.757 e 3.758, con conseguente preclusione degli emendamenti 3.0.36 e 3.0.37.

Risulta respinto l'emendamento 3.754/200.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo l'ordine del giorno G3.1 non è posto ai voti.

Il Senato approva gli emendamenti 3.0.10 (testo 2) e 3.0.21.

Risulta respinto l'emendamento 3.0.10 (testo 2)/200.

CORONELLA (*PdL*). Ritira l'emendamento 3.0.13.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Ritira gli emendamenti 3.0.17, 3.0.20, 3.0.31, 3.0.32 e 3.0.34.

FLUTTERO (*PdL*). Ritira l'emendamento 3.0.19.

DIVINA (*LNP*). Non è accettabile l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.24 (testo 2), con il quale si chiede di non considerare rifiuti i materiali raccolti dalle società di volontariato a scopi benefici. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'ALÌ, *relatore*. L'emendamento 3.757 già contiene questa previsione.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.24 (testo 2) si intende ritirato.

DELLA SETA (*PD*). Ritira l'emendamento 3.0.25.

Il Senato approva gli emendamenti 3.0.27 (testo 2), 3.0.29 e 3.0.38.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.28 risulta assorbito dal 3.0.27 (testo 2).

FERRANTE (*PD*). Ritira l'emendamento 3.0.33.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.451 è stato ritirato. Essendo stati dichiarati improponibili gli emendamenti 3.0.39 (testo 2) e 3.0.41 (testo 3), i relativi subemendamenti sono decaduti.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G3.0.600.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). La Commissione agricoltura approfondirà i suggerimenti contenuti nell'ordine del giorno presentato dal relatore. (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

PRESIDENTE. Dà lettura degli ordini del giorno G1.0.13, G1.0.14 e G1.0.15.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Accoglie gli ordini del giorno G1.0.13, G1.0.14 e G1.0.15.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ARMATO (*PD*). Segnala che nel corso della seduta antimeridiana ha erroneamente espresso voto contrario sulla votazione finale del disegno di legge n. 3128.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 23 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Collegli, in assenza del relatore e del rappresentante del Governo, sospendo la seduta per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 16,49).

Discussione del disegno di legge:

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (Relazione orale) (ore 16,49)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3111.

Il relatore, senatore D'Alì, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare.

D'ALÌ, *relatore*. Signora Presidente, aggiungerò poche battute a quanto già ampiamente descritto dal Governo nelle motivazioni e nell'analisi degli articoli del decreto-legge in esame, che ripercorre essenzialmente tre temi, alcuni dei quali già discussi in quest'Aula. Il primo tra essi è quello relativo alla disciplina del trattamento dei rifiuti nella Regione Campania. È un ulteriore tentativo del Governo, e quindi anche del Parlamento, di porre ordine in quella annosa vicenda. Le norme sono tutte abbastanza tecniche: sono norme che presiedono ad un ulteriore aggiustamento delle procedure in questo momento in atto. Quindi, il rinvio alla relazione governativa è assolutamente sufficiente a indicare quali sono le caratteristiche del provvedimento e le novità che esso apporta alla gestione dei rifiuti in Campania.

L'articolo 2 tratta di disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente. Sappiamo che da anni la direttiva comunitaria e le prescrizioni che vengono dalla Commissione europea ci suggeriscono una modifica alla disciplina in materia, per poter arrivare, nel tempo, a una diffusione, dal punto di vista della loro utilizzazione, di sacchetti che siano tutti biodegradabili e quindi compatibili con il riciclo e il riuso nell'ambiente e, possibilmente, anche con un loro riutilizzo attraverso le pratiche previste dalle tecnologie più avanzate. Su questo articolo 2 riferirò quando parlerò degli aggiustamenti apportati in Commissione.

L'articolo 3 tratta dei materiali di riporto. Anche questa vicenda assai annosa è relativa soprattutto ad alcune interpretazioni normative che hanno, nel tempo, determinato il blocco di molti cantieri rallentando la realizzazione di importanti opere pubbliche.

Questo nuovo testo, che il Governo ci propone e sul quale molto ha ragionato la Commissione, consentirà una semplificazione nelle procedure, ma anche nelle valutazioni dell'utilizzo dei materiali da riporto nei grandi, e anche meno grandi, lavori nel nostro Paese, in molte città, di molte opere pubbliche e di molto importanti infrastrutture. Esso consentirà, o almeno darà, dalla parte ambientale, uno snellimento delle procedure e quindi alla realizzazione di quei lavori.

Mi preme sottolineare che la Commissione si è molto impegnata nel completamento di questi articoli, attraverso l'inserimento di normative riguardanti la materia dei rifiuti nel loro complesso, e ha introdotto importanti elementi di semplificazione. (*Brusio*).

Signora Presidente, io comprendo che la materia non interessi molto l'Aula, ma vorrei poter svolgere il mio intervento.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a limitare il brusio, di modo da poter consentire al senatore D'Alì di proseguire il suo intervento.

D'ALÌ, *relatore*. La Commissione si è molto impegnata nel tentativo di dare contenuti ulteriori a questo decreto, sempre nel rispetto dell'argomento indicato dal Governo. Soprattutto in materia di rifiuti, essa è intervenuta con delle proposte anche innovative. Sappiamo che non è facile, nel nostro *iter* procedurale della formazione delle leggi, riuscire ad attivare, attraverso disegni di legge, proposte innovative e complete.

Quindi, abbiamo inserito importanti novità, soprattutto nell'interpretazione e nell'agevolazione di molte pratiche ambientali relative al settore dell'agricoltura. Abbiamo introdotto il compostaggio di prossimità, una pratica assolutamente innovativa, che può consentire nella gestione, anche dei singoli condomini e delle singole iniziative private, la possibilità di provvedere alla gestione dei rifiuti in maniera molto più snella, molto più spiccia e anche molto più economica.

Abbiamo introdotto novità anche per quanto riguarda lo stesso articolo 3, ricostruendone il testo, e quindi ulteriormente intervenendo sulla questione dei materiali da riporto in senso agevolativo per quanto riguarda procedura e sostanza di tutte le pratiche legate a questa importante materia, cercando di dare un contributo utile a quello che è l'indirizzo non solo governativo, ma dell'intero Parlamento, che si sta molto approfondendo in questi ultimi tempi. Mi riferisco all'indirizzo della semplificazione, quello dell'alleggerimento degli oneri burocratici in capo al cittadino, comunque sempre mantenendo il massimo rispetto per l'ambiente e per le doverose cautele rispetto alla gestione di un ambiente delicato e importante come quello del nostro Paese, in particolare del suo paesaggio, e quindi introducendo quelle norme che potranno consentire al cittadino di considerare questa materia come una materia in cui ha proprie responsabilità, anche nel senso operativo del termine.

Citavo poc'anzi l'introduzione del compostaggio di prossimità. Quello è veramente uno dei punti, anche culturalmente importanti, che responsabilizza il cittadino sempre di più, non solo nella raccolta ma anche nello smaltimento dei rifiuti di sua competenza. Sono piccoli tasselli, a mio giudizio comunque importanti, che contribuiscono a creare quella cultura dell'ambiente che parte dalla riduzione della produzione dei rifiuti, passa attraverso una corretta gestione della stessa, e finisce con uno smaltimento nell'interesse complessivo della collettività, quindi anche del singolo cittadino. Certo, ancora molto rimane da fare.

Il Governo ha recentemente introdotto anche una novità rilevante riguardo alla contribuzione che il cittadino deve corrispondere in termini di pagamento del servizio dei rifiuti; nel merito, il dibattito è ancora aperto. È un dibattito che deve portare sempre come suo faro l'obiettivo della riduzione dei costi in capo al cittadino e di una buona gestione da parte degli enti locali. Questi ultimi, infatti, sono chiamati sempre più a fare il loro dovere – se mi è consentito il termine – ma anche ad approfondire in termini di immaginazione, di efficienza organizzativa, di capacità di gestire le proprie competenze. Gli enti locali assumono sempre più un ruolo rilevante e credo anche un ruolo aperto al dibattito, al dialogo e soprattutto al giudizio dei cittadini nel momento della celebrazione dei passaggi democratici in occasione del rinnovo delle nostre amministrazioni.

Spero di aver dato un'indicazione sufficiente, rimettendomi, per l'analisi di molti aspetti tecnici, che inevitabilmente questo decreto contiene, alla relazione governativa che precede il testo del decreto, che è assolutamente esauriente per quanto riguarda l'esplicita formulazione dei commenti ai singoli articoli.

Non mancheremo, nel corso della discussione sugli emendamenti, di approfondire ulteriormente tutti i temi che l'Assemblea riterrà di dovere approfondire, soprattutto le parti che la Commissione ha inteso introdurre come completamento di questo decreto.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, intendiamo porre una questione pregiudiziale sul provvedimento al nostro esame. Si tratta infatti di un provvedimento che, pur nella forma del decreto-legge, contiene disposizioni che tendono a risolvere un problema annoso, che si trascina non da pochi giorni o da poche settimane bensì da anni: il problema dei rifiuti della Campania.

Il tentativo di far passare, attraverso un provvedimento che postula il requisito della straordinaria necessità ed urgenza, una normativa che in realtà cerca di reiterare misure già in parte applicate, e che si vogliono ulteriormente applicare, in una singola Regione di questo Paese, a noi appare assolutamente del tutto fuori luogo. A questo proposito, richiamo l'attenzione dei colleghi anche su una recentissima sentenza della Corte costituzionale, su cui è stata fatta un'interessante nota da parte del Servizio studi del Senato, riguardante il decreto-legge del 2010 di proroga termini, che conteneva disposizioni in materia di protezione civile.

In quell'interessante sentenza, la Corte osserva che l'eterogeneità del contenuto dei decreti-legge assurge a vizio di incostituzionalità del provvedimento stesso. Lo fa attraverso una dovizia di argomentazioni tecnico-giuridiche molto interessanti, sulla scia, peraltro, di lettere, già richiamate in quest'Aula, della Presidenza della Repubblica. Su questo aspetto, il Governo Monti continua imperterrito attraverso una serie di decreti-legge (ho

perso il conto, ma credo siamo a sette), nascondendosi dietro la crisi economico-finanziaria, a legiferare in tutte le materie senza i requisiti previsti dalla Carta costituzionale.

Aggiungiamo che i provvedimenti dovrebbero avere un carattere di generalità ed astrattezza e, a tal riguardo, il riferimento specifico ad una singola Regione rende ancora più inaccettabile il contenuto di questo provvedimento. Infatti, quand'anche si volesse ragionare sui problemi di una singola Regione, è chiaro che per noi diventa fondamentale che ci sia la condivisione da parte di tutto il sistema delle autonomie e – quindi – totale accordo e condivisione anche da parte delle Regioni eventualmente interessate a ricevere i rifiuti campani. Non si può passare solo attraverso una delibera della Conferenza Stato-Regioni, ma occorre la previa intesa con le Regioni che saranno interessate a ricevere i rifiuti provenienti dalla Regione Campania.

Pertanto, chiediamo che quest'Assemblea, recuperando un minimo di dignità, che deve essere davvero il carattere dominante della nostra funzione parlamentare, metta fine a questo modo di legiferare del Governo Monti, che sta creando grosse difficoltà, continuando a mutare l'ordinamento e creando anche una situazione di difficoltà per gli operatori a comprendere l'assetto ordinamentale vigente in questo momento.

Penso, ad esempio, al settore dei servizi pubblici locali. C'è una proposta emendativa da parte della Commissione che va nuovamente a rimettere mano a questo delicato tema, in particolare con riferimento al servizio di gestione della raccolta dei rifiuti.

Queste sono le motivazioni per cui vi chiediamo di bloccare l'iter del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Mazzatorta.

Non è approvata.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA Vincenzo *(PD)*. Signora Presidente, egregi colleghi e colleghe, mi sia consentita accompagnare al sollievo con cui, dopo tanti – troppi – ritardi accumulati, accolgo la decisione di questo Governo di intervenire in maniera determinata in un settore così delicato e vitale per lo sviluppo del Paese – mi riferisco a quello relativo alla questione ambientale – una breve riflessione sul decreto-legge oggetto della nostra discus-

sione, sul quale esprimo sin d'ora l'augurio di una sua positiva conclusione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, chi non è interessato può lasciare l'Aula, in modo da consentire al senatore De Luca di continuare il suo intervento.

DE LUCA Vincenzo (*PD*). Pertanto, signora Presidente, predisporre le misure necessarie e adempiere alle indicazioni giunte, in più occasioni, dalla giurisprudenza e dall'amministrazione dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti – anche per quanto non si è fatto per risolvere la crisi che vivono da quasi vent'anni la Regione Campania e molte realtà del Mezzogiorno – erano imperativi non più procrastinabili, e finalmente si è deciso di programmare un piano di interventi mirati. Mi auguro, signor Ministro, che si tratti di un adempimento legislativo definitivo.

A mio giudizio, questo è un passo importante per raggiungere quello che resta un traguardo – ahinoi! – ancora lontano: la normalizzazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti su tutto il territorio nazionale nell'ambito di un'azione, più complessiva, di rispetto e tutela dell'ambiente. Bene, dunque, partire dalla Campania, Regione simbolo dell'emergenza rifiuti, ed efficace la decisione di prolungare da dodici a ventiquattro mesi il mandato dei commissari straordinari destinati a svolgere funzione di amministrazione aggiudicatrice e di ampliare i loro poteri per l'acquisizione al patrimonio pubblico delle cave abbandonate o dismesse per realizzarvi siti da destinare a discarica.

L'utilizzo delle cave abbandonate o dismesse presenti in Campania – ma il ragionamento vale per tante altre realtà del Paese – è, come può ricordare qualcuno per avermi sentito più volte ripeterlo in questi anni, la proposta già al centro dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato il 9 luglio 2008, ed inserita anche nel disegno di legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale. Il suddetto provvedimento è l'Atto Senato n. 2302 del 27 luglio 2010, presentato su mia iniziativa, sottoscritto da oltre cinquanta colleghi e in procinto di arrivare in Aula.

Utilizzando tali siti ricordo che si centreranno obiettivi importanti, a partire dalla bonifica di tali cave, che sfregiano il panorama unico della Campania e di tanti altri territori, da Nord a Sud del Paese, assestando un duro colpo alla criminalità organizzata che, come risulta da inchieste ed indagini, detiene il monopolio sulla gestione di gran parte di tali aree, spesso utilizzate, in un passato remoto ma anche prossimo, per sversarvi veleni industriali e rifiuti tossici.

Nella Commissione di inchiesta sulle ecomafie stiamo svolgendo insieme al Presidente un compito molto impegnativo, che mi induce a credere nella possibilità di andare avanti. Resto convinto che, sul piano della gestione dei rifiuti, come su tutte le questioni che riguardano la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali, il primo passo non può che essere la lotta senza se e senza ma alla criminalità, che sul ciclo dei rifiuti non è organizzata, bensì organizzatissima.

Credo che la disposizione inserita nel comma 2 del decreto-legge al nostro esame possa contribuire fattivamente a sbarrare il passo alle mafie, che utilizzano il monopolio sui traffici e sulla gestione di diverse fasi del ciclo dei rifiuti come canale privilegiato per inquinare fiumi e laghi, distruggere coste e colline, e in definitiva ferire a morte l'ambiente.

È dunque necessario acquisire al patrimonio pubblico le cave abbandonate o dismesse. E tuttavia, bisogna pensare, e cominciare a lavorare per farlo, ad archiviare definitivamente la logica del commissariamento reiterato che tra l'altro – mi rivolgo al signor Ministro per sottolinearne l'assoluta necessità – contrasta con le direttive dell'Unione europea definite nel cosiddetto pacchetto clima 20-20-20, finalizzate a salvaguardare le risorse ambientali e a valorizzarle in termini di sviluppo sostenibile dei territori, anche di quelli depredati della loro unicità, come accade, purtroppo, e per i motivi di cui parlavo poc'anzi in riferimento allo strapotere della criminalità sul ciclo dei rifiuti, in tante aree del Paese.

Queste ultime sono letteralmente violentate da una criminalità aggressiva, predatoria, che, come denuncia da anni Legambiente, confermando anche nell'ultimo rapporto, e la Procura distrettuale antimafia, ha nella distruzione dell'ambiente finalizzata al traffico dei rifiuti il 25 per cento e oltre del fatturato annuo.

Non a caso, noi del Partito Democratico ci siamo battuti per far approvare l'emendamento alla legge di stabilità che scongiurava l'abolizione, oggi, in Italia, del SISTRI, che invece deve entrare in funzione ed essere potenziato nell'ambito del riordino normativo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti su tutto il territorio nazionale. Il riordino non può non comprendere anche un intervento finalizzato al recupero dei relitti delle cosiddette navi dei veleni e alla bonifica dei siti in cui sono state inabissate.

Signor Ministro, torna la parola bonifica, che deve diventare centrale nella programmazione del recupero in vista del rilancio dell'ambiente. E invece, a fronte di decenni e decenni di inquinamento sfrenato su questo terreno, si procede ancora a passo di lumaca. Prendiamo il caso dell'amianto, ad esempio, che in Italia, secondo quanto risulta da uno studio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità del dicembre 2011 che si intitola «Sentieri», uccide, direttamente o indirettamente, circa 3.000 persone.

Su 57 aree da risanare, tenendo presenti solo situazioni molto rilevanti, 44 (8 al Centro, 21 al Nord e 15 al Sud) sono centri altamente inquinanti (SIN, cioè siti di interesse nazionale), nei quali il tasso di mortalità per leucemie e tumori dovuti a fattori ambientali è molto elevato. Ebbene, a fronte di tali dati spiccano le carenze che ancora si registrano nella mappatura e nei piani di bonifica regionali. Purtroppo non va meglio per i siti inquinati dalle scorie, dai veleni tossici e così via, il che rende ancora più urgente un'azione complessiva di bonifica, recuperando anche su questo fronte il tempo perduto. Guardando avanti le previsioni non appaiono incoraggianti. Per questo, sulla tutela dell'ambiente, serve un cambio di rotta definitivo.

Torniamo un attimo ai rifiuti: purtroppo l'emergenza non esiste solo in Campania. Puglia, Lazio, Sicilia, Calabria potrebbero trovarsi a dover fare i conti con le stesse criticità, e non si può sempre rispondere con i commissari straordinari. La previsione inserita al comma 4 dell'articolo 1, che autorizza la Regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale per acquistare il termovalorizzatore di Acerra, non basta: credo che occorra un impegno del Governo nazionale. Occorre inoltre alleggerire la situazione degli STIR (stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio rifiuti) della Campania per poter dimostrare alla Commissione europea che si è agito per porre rimedio a questa situazione di criticità e testimoniare la volontà del Governo di gettare le basi per avviare alla normalizzazione la gestione dei rifiuti in Campania. Il ritorno all'ordinario passa però attraverso la responsabilizzazione di tutti i livelli istituzionali.

Signor Ministro, non si può rispondere in seguito ad una richiesta di questa o quell'altra parte che sostiene il Governo, perché dobbiamo tornare all'ordinarietà. I diritti dei cittadini e degli enti locali della Campania devono essere identici a quelli garantiti nel resto del Paese. Ogni ente deve svolgere la propria parte per il bene della comunità, a cominciare dai Comuni ai quali non si può sottrarre, come pure si è tentato di fare nel caso della Campania privandoli della titolarità di riscossione della TARSU o dell'IMU, il ruolo fondamentale che hanno sempre svolto nell'ambito della filiera istituzionale per la gestione dei rifiuti, che va inquadrata, mediante il coinvolgimento di Confindustria e delle piccole e medie imprese, in un'ottica pubblico-privata: bando ai carrozzoni pubblici.

Insomma, per affrontare questa questione, e più in generale tutte quelle relative al risanamento e alla salvaguardia dell'ambiente, è necessario definire una visione complessiva e per farlo occorrono leggi *ad hoc*, finalizzate a costruire una cornice complessiva nella quale inquadrare tutti gli interventi in materia ambientale.

Mi auguro che l'azione del Governo Monti segua questo indirizzo, con l'obiettivo, tra gli altri, di attivare possibilità di produrre le cosiddette energie alternative. Per dare impulso alla *green economy*, promuovere le energie rinnovabili, il potenziamento dell'efficienza energetica e l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, occorre prevedere interventi specifici, attivando anche in questo caso – e ancor di più – una filiera istituzionale con compiti e responsabilità per ciascun ente.

Per esempio, le azioni portate avanti dai Comuni in questo campo possono rendere le aree urbane più sostenibili, vivibili ed economicamente dinamiche, creando anche una condizione di sviluppo e di crescita, di salvaguardia del territorio e di prospettiva democratica. Si possono poi prevedere e rafforzare ancor di più gli incentivi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e il miglioramento energetico degli edifici, tenendo ben presente che, anche sulle energie rinnovabili, la criminalità organizzata ha già allungato le mani.

Concludo, signor Ministro, evidenziando che riportare sui binari della legalità e dell'organizzazione integrata la gestione dei servizi legati all'ambiente servirà anche a creare le condizioni per lo sviluppo dei territori, con possibili ricadute occupazionali anche immediate, e ad eliminare l'assurda e pericolosa disegualianza fra alcune aree del Paese, fra il Nord e il Sud.

Il Governo sta lavorando – e mi auguro lo faccia con grande impegno – in questa direzione, e l'auspicio del Partito Democratico è che potenzi la sua azione, per affrontare tutte le questioni inerenti alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente, definendo una visione e, a seguire, un piano di interventi complessivo, nell'interesse del Paese, di oggi e soprattutto di domani. Credo che questa sia la condizione che dobbiamo creare, per ridare a questo settore una grande e straordinaria opportunità di sviluppo, ma facendo rientrare tutto in un'ottica di riordino normativo, che riguardi tutto il Paese, senza più eccezione alcuna. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Comunico che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto comprensivo «Gioacchino Rossini» di San Marcello, in provincia di Ancona, ai quali diamo il nostro benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111 (ore 17,20)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in conversione – come ogni intervento certamente oggi ribadirà – riguarda temi delicati e, soprattutto, di grande attualità, che competono all'ampia sfera della sostenibilità ambientale.

Negli ultimi decenni, infatti, e per fortuna, sono cresciuti l'interesse, la sensibilità e le azioni legislative e normative, a tutti i livelli, per la riduzione degli effetti devastanti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente, per la diminuzione della loro stessa produzione e per la possibilità di recuperare risorse dagli stessi rifiuti.

Quando si parla di rifiuti, il pensiero va anche al grave fenomeno del loro traffico illecito, piuttosto che alla situazione della Regione Campania (affrontata proprio nell'articolo 1 dello stesso decreto). Secondo i dati diffusi di recente da Legambiente, infatti, i rifiuti hanno fruttato alle organizzazioni criminali ben 43 miliardi in dieci anni. Tuttavia, grazie all'introduzione del delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, l'Italia rappresenta una punta avanzata nell'azione di contrasto a questo grave fenomeno.

Comunque noi oggi, con l'ordine del giorno che apre il fascicolo degli emendamenti, il G200, chiediamo al Governo di intensificare ancora di più la lotta alla criminalità organizzata e contro le cosiddette ecomafie, per il definitivo superamento del problema non solo in Campania ma in tutto il Paese.

Inoltre, è necessario più che mai completare la rivoluzione iniziata dieci anni fa, creando migliori indirizzi normativi in settori importanti, come, ad esempio, quello energetico e quello agricolo.

Ed è proprio l'agricoltura uno degli ambiti su cui il lavoro della Commissione si è soffermato particolarmente, affinché la corretta gestione dei rifiuti, con adeguati metodi di smaltimento e trattamento, si trasformi in un alleggerimento del peso che invece oggi grava molto sul bilancio economico ed ambientale dell'azienda agricola.

Altro capitolo fondamentale è quello della mobilità sostenibile, che rappresenta un'opportunità concreta per ridurre la dipendenza dal petrolio e le emissioni nocive nell'atmosfera. Grazie agli sviluppi tecnologici nel campo delle batterie, l'auto elettrica è già oggi un prodotto affidabile e particolarmente adatto per l'uso urbano; per una sua ampia diffusione, però, è necessario un quadro normativo che supporti la diffusione stessa dei veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale.

Diversi sono i progetti di successo già realizzati in ambito territoriale e locale, ma serve una normativa nazionale per trasformare questo scenario in un'opportunità concreta che ci consenta di essere competitivi in ambito europeo e creare anche nuovi posti di lavoro.

Questi temi sono stati affrontati nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente da parte della Commissione ambiente.

Il decreto, di fatto, come esposto dal relatore, nonché Presidente della Commissione, predispone urgenti misure per adempiere alle indicazioni giunte dalla giurisprudenza e dell'amministrazione dell'Unione europea sul trattamento dei rifiuti e dei materiali da riporto e definisce, inoltre, il campo di applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto.

La Commissione ha approfondito le problematiche già analizzate dal Governo e le soluzioni da esso individuate nel decreto. Si è così creato un confronto veramente costruttivo, che ha coinvolto tutti in maniera trasversale e senza pregiudizi ideologici. L'intento nostro, del relatore e di tutti i colleghi della Commissione, è stato quello, partendo dal testo base, di contribuire in maniera significativa al completamento e all'arricchimento delle norme da convertire in legge. Ciascuno, grazie alle proprie competenze, ha accresciuto il provvedimento, rendendolo ancor più strutturato e rispondente alle reali necessità.

Cari colleghi, credo che a questo decreto si debba riconoscere una doppia valenza: da un lato, l'importanza dei temi affrontati; dall'altra, il riconoscimento e la valorizzazione proprio dell'attività parlamentare. Quando infatti al Parlamento viene data la possibilità di esprimersi compiutamente e in maniera ponderata, anche su questioni complesse dal

punto di vista tecnico, l'istituzione parlamentare fornisce un fondamentale contributo al lavoro svolto dal Governo.

La Commissione, sempre nel rispetto della pertinenza dell'alveo ambientale, ha completato le disposizioni iniziali del decreto-legge, inserendo temi che mi e ci piace definire «di civiltà ambientale», attraverso un ampio e costruttivo dibattito scaturito poi negli emendamenti che oggi proponiamo all'intera Assemblea, perché possa attentamente valutarli.

Le proposte emendative, tra l'altro, sono riferite alla predisposizione e all'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione rifiuti; alle misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali; alle norme relative al trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica; alle disposizioni relative al trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra, che sono state comunque delegate ad altro provvedimento, di tipo amministrativo.

Ma a questo riguardo va, incidentalmente, osservato che la soluzione definitiva al problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, come anche ben sottolineato dal collega De Luca, non potrà essere considerata raggiunta finché esisteranno sul territorio nazionale discipline diversificate.

Un altro emendamento, comunque, si propone di rafforzare, proprio a questo proposito, il principio di sussidiarietà all'interno del programma strategico per la Campania, individuando proprio i Comuni quali soggetti direttamente responsabili dell'attuazione degli interventi di compensazione ambientale, trasferendo agli stessi le risorse finanziarie già stanziata e soprattutto la riscossione delle tariffe.

Sono poi state affrontate la questione del miglioramento delle disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci nel rispetto dell'ambiente; l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 185 del 2006 e le disposizioni in materia di matrici materiali da riporto; le disposizioni in materia di misura di compensazioni; le norme di semplificazione di carattere ambientale; le modificazioni alla normativa sul *compost*; le misure in materia di oli usati e di raccolta di volontariato. Ci si è soffermati sulle misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero; sulle disposizioni relative alla quantificazione dei flussi riguardanti contributi su politiche ambientali; sulle disposizioni in tema di gestione di parchi e riserve marine; sulle misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani; sulle disposizioni in tema di traffico acqueo-lagunare; sulle norme volte al potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo; e sulle disposizioni per la tutela ambientale delle isole minori.

In conclusione, il mio auspicio è che gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati pressoché all'unanimità dalla Commissione siano sostenuti dall'Assemblea tutta, affinché venga licenziato un provvedimento di sostegno, di semplificazione e di sollievo da più parti auspicato in un settore, quello ambientale, che non smette mai di rappresentare una centralità fondamentale rispetto agli interessi dello Stato. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Viespoli*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mazzuconi. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando, come è stato detto da più parti, racchiude materie diverse, che hanno però in comune il tema dell'ambiente. Andiamo dall'emergenza rifiuti nella regione Campania alla commercializzazione dei sacchi di asporto delle merci nel rispetto dell'ambiente ad un terzo articolo che si occupa dei materiali di riporto.

Su questo schema, la Commissione, come è già stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, ha ritenuto di intervenire con una serie di aggiunte e aggiustamenti in relazione alle modifiche che si rendono necessarie per il cosiddetto codice ambientale. Mi riferisco al decreto legislativo in materia, più volte rimaneggiato, e che tuttora necessiterebbe di un'opera di *restyling* complessiva. Infatti, purtroppo le norme che riguardano il cosiddetto codice ambientale si trovano spesso sperdute in una serie di leggi e decreti difficilmente riconducibili ad un testo unitario anche per il legislatore e ad un'unica interpretazione. Esse contengono una serie di questioni che sono, invece, importanti soprattutto per chi si occupa della materia dei rifiuti e di ciò che la legislazione europea ci ha consentito non vada più sotto il termine «rifiuto»: mi riferisco ai cosiddetti sottoprodotti.

Quindi, la Commissione ha lavorato molto sui temi che le stavano a cuore per andare a completare questo decreto che, vedendo l'accordo di una maggioranza significativa al Senato, ben si prestava a una serie di aggiunte. Forse abbiamo anche ecceduto perché la Presidenza del Senato ha ritenuto di dichiarare inammissibili una serie di questioni che avevano visto il favore di tutta la Commissione; questioni importanti dal punto di vista ambientale, come la mobilità sostenibile, il tema della biodiversità, quello delle aree marine protette, e altri ancora.

Di questo la Commissione non si rammarica perché crede – penso di poter esprimere questo parere a nome del mio Gruppo – che questo lavoro non sia stato fatto invano in quanto verrà recuperato in altri testi. Forse l'utilizzo della corsia preferenziale del decreto-legge avrebbe consentito una maggiore accelerazione nell'approvazione delle necessarie misure su una serie di questioni che – torno a ripetere – sono molto care in generale al Paese, e in particolare al dibattito che si svolge in maniera molto seria e rigorosa in 13ª Commissione.

Per entrare maggiormente nel dettaglio rispetto al testo del decreto, vorrei soffermarmi su alcuni problemi che – a mio parere – restano ancora aperti, certo non per colpa del Governo in carica in questo momento o del Ministro: problemi su cui mi sembra valga la pena di riflettere.

Uno di questi concerne l'articolo 1 e gli interventi urgenti in materia di rifiuti nella Regione Campania. Noi ci troviamo dall'inizio della legislatura ad aver approvato tutta una serie di provvedimenti in materia. Tuttavia, la situazione critica perdura. Perdura, siamo in procedura di infrazione e rischiamo che la procedura di infrazione arrivi al suo compimento.

Questo è legato a una situazione che deve essere risolta passando dalla straordinarietà all'ordinarietà.

Sebbene sia stato più volte detto, mi chiedo come possa fare il Senato avendo approvato – li cito in ordine cronologico – i seguenti provvedimenti dall'inizio di questa legislatura: il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90; il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172; il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196; una serie di ulteriori interventi nel decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, uno dei tanti milleproroghe; il decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94; e poi ancora tutto il carteggio amministrativo che intercorre tra il Governo e la Comunità europea in materia di infrazione.

Mi chiedo: possiamo continuare, mese dopo mese, a immaginare di fare un aggiustamento successivo? Io credo di no, e credo anche che ormai grande sia la consapevolezza nel Senato – e non solo – che dobbiamo superare il tema del commissariamento prima, dei vari commissariamenti poi e della gestione straordinaria.

Purtroppo questo decreto ha comunque una sua straordinarietà quando, per esempio, immagina – elemento su cui peraltro siamo d'accordo – di unificare in qualche modo le procedure VIA-AIA in modo da agevolare e rendere più veloci i provvedimenti in materia di impianti di rifiuti. Ora, l'intento è sicuramente positivo, ma ancora una volta ci troviamo a ricorrere a un elemento un po' diverso rispetto a ciò che avviene nelle altre Regioni, un po' diverso rispetto alla procedura normale. Perché? Io credo invece che dobbiamo tornare all'ordinarietà, alla gestione degli Enti locali, ad una gestione seria che dia le risposte a ciò che la gente si aspetta. Ma bisogna tornare lì, perché altrimenti questa situazione critica e i provvedimenti straordinari non faranno altro che abituare gli enti locali – ho già avuto modo di dirlo in quest'Aula – ad una sorta di deresponsabilizzazione: il problema è di altri; il problema è di volta in volta dello Stato, del commissario, dei commissari, della Regione. In sostanza, il problema non è mai in capo a chi dovrebbe esercitare quella funzione e dare quella risposta ai cittadini.

Sulla questione del termovalorizzatore di Acerra è stato già detto. Viene tolto dal decreto in esame, perché oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Mi limito a ricordare che il mio Gruppo ha sempre presentato le sue critiche – per esempio – in ordine al fatto che abbiamo definito con una legge dello Stato qual è il valore di quel termovalorizzatore. È un caso, mi pare, abbastanza unico nel panorama legislativo italiano, ma anche questo fa parte di una complessità e straordinarietà che, al di là del merito della questione, fa capire come siamo completamente fuori dal seminato.

D'altro canto, siamo anche costretti – sempre nell'articolo 1 – a prescrivere per legge una tipologia di impianti. Questo non dovrebbe avvenire. La tipologia degli impianti rientra nei piani regionali, in quelli provinciali, nelle scelte degli enti locali. Noi siamo qui oggi a prescrivere una specifica tipologia di impianti: gli impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti che sono stati trattati negli STIR.

Signor Ministro, al riguardo mi permetto di sollevare una questione che sono sicura che, con la sua sensibilità, lei affronterà. Abbiamo immaginato il termovalorizzatore. Abbiamo immaginato le cosiddette ecoballe – non io: uso un noi generale – e gli STIR, ossia gli stabilimenti di trattamento, tritovagliatura e imballaggio. Adesso immaginiamo – in realtà li avevamo già immaginati in un decreto precedente – gli impianti di digestione anaerobica, ma il tema vero è: qual è il modello impiantistico che la Regione Campania vuole utilizzare e che noi immaginiamo sia il più utile per lo smaltimento dei rifiuti e il più virtuoso per i costi? Questo modello – secondo me – ha infatti un difetto fondamentale: siccome di volta in volta lo implementiamo, i costi del modello gestionale dei rifiuti, attraverso questa tipologia di impianti, diventano rilevantissimi. Non sarà un modello costoso per lo Stato, lo sarà per la Regione, per gli enti locali, per i cittadini, per chi volete voi, ma è un modello di fatto costosissimo.

Questo è il motivo per il quale bisogna uscire dalla straordinarietà con chiarezza sul modello gestionale e su cosa si vuole fare. Realizzare un trattamento di digestione anaerobica sui rifiuti stipati negli STIR significa certo avere più rifiuti secchi per i termovalorizzatori, ma anche residui difficilmente collocabili che nel tempo creeranno altri problemi.

Sempre con riguardo all'articolo 1, per quanto non venga accennato (ma io lo lascio sullo sfondo) resta un problema fondamentale: i rifiuti che escono dalla Campania, poiché sono rifiuti urbani, devono essere fatti oggetto di accordi preventivi fra le Regioni. Come abbiamo detto anche nel corso del dibattito che si è svolto in Commissione, non può essere ammessa una diversa apposizione di codice, una diversa classificazione del rifiuto per superare il problema dell'accordo fra le Regioni.

Io ritirerò l'emendamento che ho presentato al riguardo perché mi fido delle assicurazioni che sono state date dal Ministro e dal Sottosegretario in Commissione. Richiamo tuttavia l'attenzione su questo punto perché ritengo non basti, come hanno fatto alcune Regioni che si sono comportate male, cambiare il codice ai rifiuti per trasportarli da una Regione all'altra (come tutti sanno non si possono trasportare da una Regione all'altra rifiuti di origine urbana) facendo finta che non si tratta più di rifiuto urbano, perché ciò è inammissibile.

Queste sono alcune delle questioni aperte. Più in generale, il tema dei commissariamenti e della gestione straordinaria riguarda troppe Regioni d'Italia. Dobbiamo finirla, dobbiamo ridare la responsabilità agli enti che devono risolvere i problemi, altrimenti la deresponsabilizzazione diventerà generale e finirà che i cittadini non pagheranno né la TARSU, né la TIA, e proprio perché nessuno pagherà più niente, come è accaduto per esempio in Calabria, si porteranno i libri delle società pubbliche in tribunale poiché nessuno paga il servizio che è stato erogato.

Con riguardo all'articolo 2, dico semplicemente che il punto di equilibrio che è stato raggiunto in Commissione in materia di sacchi da asporto mi pare estremamente interessante. Da un lato andiamo verso il divieto definitivo della commercializzazione dei sacchi per merci e spesa che non siano degradabili ottenendo, nello stesso tempo, attraverso questa

norma la minimizzazione dell'impatto, una riduzione dei rifiuti e l'introduzione del criterio di compostabilità rispetto alla biodegradabilità. Abbiamo anche compiuto un ulteriore passo: abbiamo consentito che in un altro segmento, che pure opera in questo campo, questa norma non abbia effetti particolarmente negativi. C'è infatti un intero segmento a cui questa norma non è stata applicata in passato, e non lo sarà in futuro, che può trarre dall'articolo così come modificato linfa per proseguire nelle attività intraprese, pur attraverso la produzione di un'altra tipologia di sacchetti.

Certo, c'è da augurarsi che proprio in queste imprese, che rappresentano un segmento significativo della piccolissima industria sparsa soprattutto nelle Regioni del Nord, a poco a poco si affacci l'idea che andare verso un sistema di produzione verde, di *green economy* sia utile e, addirittura, aiuti la commercializzazione dei prodotti che vorranno progettare.

Sicuramente all'interno di questo articolo c'è un grande rispetto per la questione dei biopolimeri e, in generale, della chimica verde. So che in generale sulla chimica verde questo Governo (ma non solo) punta molto. Questa è una piccolissima risposta. La chimica verde non si esaurisce nel biopolimero che si utilizza per la realizzazione dei sacchetti, ma questo articolo è una piccola risposta per dire che non abbiamo deciso che passare al verde vuol dire cancellare tutto ciò che l'impresa e la chimica hanno prodotto, ma favorire le modificazioni tecnologiche, chimiche, eccetera che consentono un rispetto dell'ambiente e nello stesso tempo a settori importanti della nostra imprenditoria di continuare a produrre e quindi a vivere e dare posti di lavoro in un momento di grande difficoltà.

L'articolo 3 tratta invece il tema dei materiali di riporto storico. È una norma molto tecnica quella che si affronta nell'articolo perché è una norma interpretativa che definisce cosa sono i materiali di riporto storico.

Non voglio entrare nel tema specifico e tecnico: mi limito a dire che è importante fare chiarezza su questi argomenti. È importante perché, nel momento in cui abbiamo tolto questi materiali dal sistema dei rifiuti spingendoli verso i cosiddetti sottoprodotti, ci troviamo a metà di un guado.

Credo che anche l'agevolazione all'identificazione e all'utilizzo di questi materiali debba tener conto di alcuni elementi. La questione della salute pubblica: bisogna stare attenti che le modalità di analisi che verranno prescritte tengano in conto questo elemento fondamentale, accanto evidentemente a una velocizzazione, per quanto riguarda le imprese, dell'utilizzo di questi materiali. Penso che si tratti di due elementi che non sono in contraddizione.

Un altro elemento che a me interessa in particolare in questo articolo è che parliamo di terra *in situ*, di materiale che resta *in situ*. Questo è un elemento importante perché spesso nelle bonifiche è stato commesso non dico un errore, ma è stata scelta una procedura, ossia quella di asportare i terreni di bonifica e portarli da un'altra parte. Quindi abbiamo la criminalità organizzata che gestisce il trasporto, abbiamo la criminalità organizzata che gestisce i siti di smaltimento (anche al Nord, non è un problema

solo del Sud) e non risolviamo i problemi, perché spostiamo materiale inquinato da una parte ad un'altra, facendo un'operazione scarsamente utile.

È vero che si tratta di un segmento minimale rispetto al grande tema delle bonifiche. Tuttavia, anche immaginare che facciamo la decorticazione di questi terreni per asportare gli strati superficiali, che sono materiali di riporto, per portarli in giro per il Paese, mi pare una cosa un po' fantasiosa. Questo emendamento quantomeno consentirà verifiche e, salvo casi particolarmente eccezionali per cui sarà necessario spostare questi terreni, questi ultimi potranno essere utilizzati o *in situ* o in aree vicine per riempimenti stradali e quant'altro. Anche questo mi sembra un passo particolarmente importante.

Pertanto il tema della legalità e dell'illegalità, come sempre, attraversa sistematicamente tutto questo decreto. Sembrano norme tecniche persino quelle che abbiamo accolto alla Commissione agricoltura. Non sono norme tecniche; sono norme che vanno verso la semplificazione, ma garantendo – mi pare – la salute dei cittadini e nello stesso tempo cercando, per quello che si può e come si può ma in maniera rigorosa, di superare tanti attentati che l'illegalità fa continuamente in materia ambientale. Come è stato detto in modo significativo, sono attentati che poi si risolvono non solo in una frode fiscale, in una frode amministrativa, eccetera, ma soprattutto si risolvono con gravi danni per la salute dei cittadini.

Questo in sintesi, a mio avviso, il senso del decreto-legge che stiamo esaminando. Anch'io esprimo una grande soddisfazione per come ha lavorato la Commissione sotto la guida del relatore e Presidente, perché credo che mai come in questa occasione siamo riusciti a fare un percorso particolarmente significativo su una materia tecnica ma davvero particolarmente importante anche per il futuro del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori D'Alì e Sbarbati*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrante. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, se non temessi la retorica, direi che con l'approvazione del decreto-legge in esame segniamo un evento storico nella legislazione ambientale del nostro Paese almeno sicuramente per quanto riguarda questa legislatura, che onestamente fino adesso non ha visto provvedimenti significativi in materia d'ambiente. Per alcune delle materie che abbiamo trattato, cercherò di spiegare che ciò che oggi andremo ad approvare sono cose che da tempo aspettavano di essere risolte e credo che stiamo per dare delle risposte molto positive al sistema delle imprese e ai cittadini nella tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini stessi.

Sui rifiuti in Campania non dirò nulla, perché hanno già parlato i colleghi De Luca e Mazzuconi in maniera sufficiente. Parto dal provvedimento sugli *shopper*. L'articolo 2 del decreto-legge che stiamo andando ad approvare completa una rivoluzione che è già iniziata nel nostro Paese e – mi perdonerà il ministro Clini – è anche il primo intervento di rilancio vero che questo Governo sta facendo di un settore perché, seppur non

esaustivo della *green economy*, la questione che oggi andiamo a completare è una rivoluzione sotto due profili.

Il primo è quello che riguarda i comportamenti dei cittadini. Grazie al divieto di utilizzo di *shopper* che non fossero biodegradabili (in vigore ormai dal 1° gennaio dello scorso anno e che introducemmo con la finanziaria del 2007), si è cambiato il comportamento concreto dei nostri concittadini. Già oggi si usano poco più della metà degli *shopper* che venivano usati prima di quel divieto. Le persone, andando al mercato e al supermercato, hanno iniziato a portarsi da casa la sporta, a riutilizzare il sacchetto e, quindi, ciò ha determinato concretamente una riduzione nella quantità dei rifiuti che poi dobbiamo smaltire.

È un evento molto importante dal punto di vista antropologico dei comportamenti dei cittadini, ma anche perché finalmente il nostro Paese, da questo punto di vista, si è messo all'avanguardia in Europa, per primo approvando una misura di questo genere, così drastica. E dopo un primo momento di perplessità, oggi la Commissione europea sta valutando l'opportunità di estendere questa misura al resto del nostro continente. Per la prima volta, quindi, l'Italia si pone all'avanguardia nella politica dei rifiuti e non è, invece, oggetto d'infrazione come purtroppo avviene in molti casi.

L'altro momento rivoluzionario di questa norma sta in quanto accennava poc'anzi la collega Mazzuconi: un vero sostegno a quella che viene chiamata *green economy*, grazie alla chiarificazione che operiamo con questa norma. Stabilendo che è biodegradabile e compostabile solo quello che rispetta la norma UNI EN 13432:2002, noi diamo un sostegno al settore della chimica verde, che nella pratica, grazie alla riconversione del sito molto importante di Porto Torres in Sardegna (e io auspico che molto presto la stessa riconversione si possa pensare anche per il polo di Terni), sta già riuscendo a dare una speranza alla chimica.

La chimica nel nostro Paese, insieme all'industria automobilistica, è stata il simbolo del *boom* degli anni Sessanta. Noi eravamo *leader* nel mondo della chimica, mentre oggi la chimica in Italia è residuale ed è oggetto di riconversioni che significano molto spesso riduzione grave del numero dei lavoratori, ed è sempre più marginale.

Per dare una nuova speranza e un nuovo futuro alla chimica è assolutamente necessario percorrere la strada della chimica verde e noi, con questa norma, diamo una risposta concreta. E la diamo anche a quei produttori che (lasciatemelo dire), ingannati dalle loro rappresentanze (che hanno sempre presentato come possibili le proroghe di questo divieto), si sono per così dire addormentati nella speranza di potere continuare a produrre sacchetti in plastica tradizionale e quindi, adesso, si trovano in difficoltà di fronte a questa rivoluzione.

Ora, siccome soprattutto in un momento di crisi come questo noi non vogliamo avere la responsabilità di perdere neanche un solo posto di lavoro, nel lavoro della Commissione abbiamo trovato un punto di compromesso significativamente avanzato. Pertanto, a quelle piccole e medie imprese che ancora non si sono riconvertite e di cui auspichiamo presto la

riconversione ecologica permettiamo di continuare a produrre, senza andare a minacciare i capisaldi della norma, cioè il sostegno alla chimica verde e la riduzione dell'uso degli *shopper*, sacchetti in plastica di un certo tipo senza mandare in fallimento le loro piccole imprese.

Detto questo, mi rivolgo al relatore, innanzitutto, perché, da Presidente della Commissione ambiente, egli ha saputo far svolgere a tutta la Commissione un ruolo molto importante. Tutto quello che noi abbiamo aggiunto nel lavoro della Commissione, che ci accingiamo ad approvare in Aula, nel rapporto proficuo con il Governo, è un esempio che dovrebbe essere seguito forse anche in altri provvedimenti, se posso permettermi, sotto il profilo della collaborazione tra forze politiche di orientamento diverso e il Governo, che hanno trovato però dei punti avanzati per risolvere molti problemi.

Ne cito rapidamente alcuni. Il primo è un intero blocco di norme, su cui interverrà dopo di me anche la collega Pignedoli, volto a sanare talune difficoltà che le norme ambientali ponevano in agricoltura. Le abbiamo semplificate: penso a quelle che riguardano il SISTRI per gli agricoltori; l'utilizzo del biogas, la possibilità per i piccoli allevatori di smaltire, per esempio, il siero del latte nella stessa azienda in cui viene prodotto, senza che questo venga considerato rifiuto. Il tutto all'interno di un'ottica che però salvaguarda la salute dei cittadini e la difesa dell'ambiente. Si tratta di un passaggio molto importante perché permette, grazie alle semplificazioni fatte con attenzione e lungimiranza, di progredire nel campo dell'agricoltura.

Un altro aspetto molto importante riguarda il compostaggio domestico, quello di prossimità. Noi approveremo un articolo, proposto dal collega Della Seta, in cui si permette anche a condomini fino a 50 famiglie di realizzare un *compost* di qualità. Avevamo bisogno di una norma che semplificasse le procedure la cui approvazione permetterà di aumentare la possibilità di trovare uno sbocco alla raccolta differenziata.

Un altro articolo molto importante, su cui vorrei soffermarmi, riguarda i cosiddetti acquisti verdi. Noi proponiamo una norma, che verrà approvata con questo decreto, in cui anzitutto si indica la strada, sia ai soggetti privati sia ai soggetti della pubblica amministrazione, di ricorrere a prodotti che vengano dal recupero *in primis* di pneumatici, e poi di inerti che provengono dalle demolizioni, ma anche di plastica, altrimenti difficilmente recuperabile. Ebbene, non soltanto indichiamo quella strada, ma individuiamo anche la previsione di inserire nei capitolati questa attenzione al recupero. Colleghi, questo è un punto molto importante. Il nostro è un Paese, com'è noto, povero di materie prime, e lavorando sul recupero di materiali potremmo cogliere due piccioni con una fava (permettetemi l'espressione un po' dozzinale): da una parte, ridurre la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento finale; dall'altra, stesso tempo, ridurre la necessità di approvvigionamento di materie prime, che possono essere agevolmente sostituite dal recupero di materie di questo genere.

Infine, il decreto all'esame affronta moltissime questioni relativi ai rifiuti che attendevano soluzione da anni, e per le quali avevamo presen-

tato emendamenti che andassero a risolvere il problema, sia in questa legislatura sia in quelle passate, ma senza successo. Con queste norme finalmente andiamo a sanare tali situazioni. Penso alla definizione dei rifiuti pericolosi che riguardano la tossicità degli stessi; penso alle agevolazioni alle imprese, che possono dimezzare le garanzie fideiussorie se aderiscono al sistema EMAS: una norma che aiuterà e sosterrà le imprese più qualificate dal punto di vista ambientale, pretendendo da loro un impegno economico minore. Penso alla questione che Legambiente innanzi tutto e il mondo ambientalista più avvertito da tempo ci avevano chiesto, ovvero di far pagare di più lo smaltimento in discarica.

Il problema più grande dei rifiuti è che in questo nostro Paese si continua a ricorrere troppo alla discarica. Con questa norma faremo pagare di più lo smaltimento in discarica; prevediamo che l'ecotassa sia destinata davvero, come previsto originariamente, prima che la norma venisse stravolta, a programmi che incentivino il recupero e la riduzione dei rifiuti. Penso poi ad una norma piuttosto importante, che la Commissione ha approvato e che viene proposta all'Aula, con cui si interviene anche sul metodo di calcolo della tariffa senza mettere in discussione quanto di recente approvato in modo da sanare un problema legato a tasse e tariffa, su cui era intervenuta anche la Corte costituzionale. Facciamo salva, almeno per quelle realtà che hanno stabilito metodi precisi per calcolare la quantità di rifiuti che poi i singoli cittadini producono, la possibilità di continuare a ragionare sulla tariffa.

Infine, si approva anche una norma che serve a chiarire un punto che per molti enti locali e imprese è stato fino ad oggi di difficile interpretazione: mi riferisco al tema relativo alle compensazioni ambientali. Una volta per tutte, spieghiamo che quando si parla di compensazioni ambientali non si può far ricorso a compensazioni meramente monetarie. Le compensazioni ambientali devono essere tali e intervenire – appunto – su miglioramenti ambientali. Quando viene calcolato un equivalente economico, esso deve essere destinato ad un fondo presso il Ministero dell'ambiente che serve – appunto – a perseguire il miglioramento ambientale e che non può essere destinato ad altri utilizzi.

In conclusione, seppur brevemente e cercando di fare una rassegna delle principali iniziative che abbiamo adottato con questo provvedimento, credo davvero che, se lavoriamo in questa maniera, nel rapporto di collaborazione che si è creato tra Governo e Parlamento in Commissione, in questo ultimo scorcio di legislatura si possano affrontare quelle parti della normativa ambientale che ancora restano da migliorare, che non è stato possibile risolvere nella discussione e, poi, nell'approvazione degli emendamenti a questo decreto.

La difesa dell'ambiente, che comunque salvaguardiamo con questi articoli, e la spinta verso il rilancio dell'economia, grazie anche al sostegno a quel pezzo importante della *green economy*, che è la chimica verde, fanno onore al Governo e a questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi comunico che assistono ai nostri lavori gli studenti del Liceo classico «Vinzentinum» di Bressanone, in provincia di Bolzano, a cui diamo il nostro benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111 (ore 17,58)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI (*IdV*). Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, nella sua formulazione iniziale il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, trattava sostanzialmente di tre materie.

In primo luogo, esso recava disposizioni per fronteggiare le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento (STIR) della Regione Campania.

In secondo luogo, conteneva norme volte a posticipare e subordinare l'entrata in regime del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione di un provvedimento ministeriale che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative e, in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorte, consentendo pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

In terzo luogo, esso era finalizzato ad inserire nel concetto di terreno, suolo e sottosuolo – quindi non applicando la normativa sui rifiuti – la matrice ambientale definita materiale da riporto.

Con riferimento all'articolo 1, pur nella peculiare ottica dell'emergenza campana, si prende atto con perplessità della perdurante deroga per via legislativa al fondamentale principio comunitario per cui i materiali devono essere trattati in base alle loro intrinseche caratteristiche e della scelta di non liberare i siti STIR, ma di incrementare per legge la loro possibile funzione, oltre al perpetuarsi ulteriore del modello commissariale, come è già stato detto più volte. In tal modo, resta ancora da risolvere l'annoso problema delle ecoballe e del modello di gestione regionale, provinciale e comunale della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In materia di corretta gestione del ciclo, ci si richiama integralmente alla mozione cosiddetta rifiuti-zero, presentata dal Gruppo Italia dei Valori in Senato, e all'ordine del giorno depositato al presente decreto-legge. Riteniamo comunque positivo che la Commissione abbia chiarito che anche in Campania, a partire dall'anno prossimo, i sistemi di riscossione dei tributi sui rifiuti saranno quelli del restante territorio nazionale.

In riferimento all'articolo 2, ferma restando la necessità di una previa ed esaustiva valutazione dell'impatto ambientale delle diverse caratteristi-

che dei sacchi da asporto, l'Italia dei Valori non ritiene condivisibili modifiche volte ad affievolire la portata o l'efficacia del divieto di utilizzo di sacchetti non ecocompatibili, anche alla luce del fatto che il decreto-legge già provvede ad un ulteriore differimento dell'entrata in vigore del divieto. Discorso diverso è quello connesso alla necessità di evitare qualsiasi monopolio in materia, al quale si dovrà provvedere, a nostro avviso, mediante la predisposizione di adeguati requisiti nel decreto ministeriale.

L'Italia dei Valori ritiene inoltre che gli *shopper* debbano essere veramente ecologici, completamente biodegradabili, secondo la normativa comunitaria. Va tuttavia notato che il decreto-legge permette comunque la commercializzazione di sacchetti non biodegradabili che abbiano spessore superiore ai tradizionali «usa e getta», in quanto pensati per essere riutilizzabili. Dovrebbe essere espressamente previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari per il decreto interministeriale che consente la commercializzazione in deroga, al quale rinviare il dettaglio della materia per consentire che non si formino impropri monopoli sulla produzione.

Con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione, riteniamo che vada meglio specificato il concetto di «quantità ingenti», in presenza delle quali viene fortemente aumentata la multa al trasgressore. Le sanzioni decorreranno dal 1° agosto, indipendentemente dall'adozione del decreto interministeriale. Sembra quindi opportuno coordinare i due termini.

In riferimento all'articolo 3, l'Italia dei Valori ritiene necessario sopprimere una disposizione che, per quanto possa essere modificata, resta pericolosamente vaga, specialmente se applicata alle terre di scavo delle grandi opere pubbliche rinviando ad altra sede i requisiti per svincolare i terreni di scavo dalla normativa rifiuti, con il rischio quindi che per «storico» si possa intendere anche ciò che è stato interrato recentemente ed è contaminato. La gestione dei codici CER per la risulta di edilizia è già oggi molto chiara e rigida, proprio perché per troppo tempo materiali inquinati sono stati utilizzati dentro malte cementizie o fanghi industriali.

Con la norma interpretativa si stabilisce che nel più ampio concetto di «terreno, suolo e sottosuolo», deve ricomprendersi anche la matrice ambientale «materiale di riporto» quando sia contaminata, ma non venga scavata rimanendo *in situ*, o quando, una volta escavata, se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata.

Si anticipa anzi che con decreto ministeriale saranno stabilite le condizioni alle quali il materiale di riporto sia da considerarsi sottoprodotto (e non rifiuto). Tale disposizione sembra intrecciarsi con quella prevista nell'articolo 49 del decreto-legge sulle liberalizzazioni in materia di reimpiego delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di gallerie, la cui regolazione viene demandata ad un altro decreto del Ministero dell'ambiente. L'intenzione, non espressa, sembra quella di rendere sottoprodotti, quindi riutilizzabili, anche terre e rocce da scavo che durante il ciclo produttivo potevano risultare contaminate o mischiate da acqua, materiali, sostanze e residui di varia natura.

Da un lato, non si comprende il nesso tra i materiali storici da riportare e la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ma è la stessa definizione dei materiali di riporto che non trova corrispondenza né nella definizione dell'articolo 183 del testo unico ambientale né in altre disposizioni normative vigenti. Una delega in bianco ad un decreto ministeriale in materia oggi coperta da legge sembra quanto mai inopportuna e foriera di una procedura d'infrazione comunitaria di cui non abbiamo alcun bisogno. In assenza di una soppressione dell'articolo 3 e in presenza di un peggioramento dell'articolo 2 appare difficile una valutazione positiva sul decreto, anche alla luce dell'appesantimento operato dalla Commissione con l'approvazione di emendamenti sui temi più svariati che, pur essendo talvolta lodevoli, rendono il decreto disomogeneo e non rispondente in tutte le sue parti ai requisiti di chiarezza, necessità ed urgenza posti dall'ordinamento.

I temi sui quali l'Italia dei Valori sollecita l'attenzione dell'Assemblea sono i seguenti: il rafforzamento delle norme sulle bonifiche dei siti inquinati (ordine del giorno G100), il sostegno all'innovazione nella ricerca sui cambiamenti climatici, la tutela delle aree protette, la riduzione della produzione di rifiuti e imballaggi e il contrasto alla contraffazione dei codici sui rifiuti e alle ecomafie, oltre agli emendamenti sui delitti ambientali nel codice penale e sul danno ambientale, che possiamo trasformare in ordine del giorno solo in presenza di un impegno certo e verificabile, anche in termini di scadenze precise, ad affrontare tali temi conformemente alle direttive comunitarie (in particolare, la direttiva 2008/99/CE) che l'Italia ha solo parzialmente attuato lo scorso anno.

Tenuto conto dell'ipotesi, puntualmente realizzatasi, che il decreto sarebbe stato notevolmente appesantito nel corso dell'esame in Commissione, tali proposte sono state da noi rimesse alla valutazione dell'Aula. Ebbene, sulla base del modo in cui tali proposte saranno tenute in considerazione, il Gruppo dell'Italia dei Valori del Senato deciderà, nel merito, la propria posizione circa il voto finale sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore De Luca*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valli. Ne ha facoltà.

VALLI (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, già in occasione del varo di questo decreto da parte del Consiglio dei ministri del luglio scorso i nostri Ministri avevano votato contro e abbiamo tenuto ferma la posizione per cui serve il nulla osta delle altre Regioni per accogliere rifiuti e che prioritariamente devono essere smaltiti nelle Regioni limitrofe alla Campania. Inoltre, non voglio sentire parlare di emergenza perché se il problema dura da quasi 20 anni vuol dire che ci sono nella classe dirigente locale incapacità e irresponsabilità croniche che fanno pensare che la situazione non la conoscano o, peggio ancora, non la vogliono affrontare e seriamente risolvere. I nomi dei colpevoli li conosciamo tutti (prima la Iervolino e Bassolino, ora De Magistris), ma la storia non cambia.

Da un lato, non fanno la raccolta differenziata, dall'altro non vogliono i termovalorizzatori. Se i napoletani sperano che siano sempre gli altri a risolvere i loro problemi, si mettano il cuore in pace perché noi i loro rifiuti al Nord non li vogliamo e non siamo disposti a pagare per le loro colpe e inefficienze. (*Applausi dal Gruppo LNP*). È ora di dire basta allo spreco di soldi pubblici e semmai prevedere l'innalzamento delle tasse a livello locale, così i cittadini capiranno se i soldi delle loro tasse vengono spesi bene per risolvere i problemi oppure vengono sprecati, buttati alla criminalità. D'altronde, questo è anche lo spirito del federalismo fiscale: non pagherà più Pantalone. L'articolo 1 prevede inoltre il nulla osta delle Regioni. Voglio ricordare che ogni anno la spesa media in Campania per il settore rifiuti è di 780 milioni. Si tratta di una cifra da capogiro, la più alta rispetto a qualsiasi altra Regione e non comprende nemmeno i costi degli innumerevoli stati di emergenza decretati dal 1994 in avanti, né le spese per la struttura commissariale. Sono numeri che gridano vendetta, come pure il fatto che solo 29 milioni di euro all'anno vengono usati per gli investimenti. Da soli, questi due dati dimostrano la ragione della crisi, dal momento che la Campania, come in questo momento anche il Lazio, spendono più per gli stipendi che per gli interventi nel settore. Prendiamo l'altra Regione, quella governata dalla Polverini: si va avanti a forza di discariche, se ne prevedono ora ben tre e, sebbene la protesta di paesi come Riano, Villa Adriana – dove è prevista una discarica vicino all'antico reperto romano: è come mettere mondezze sulle Piramidi – e Palidoro si sia fatta sentire, la Regione Lazio non ci sente e va avanti.

Insomma, per tornare al problema della Campania, ci sono stati 17 anni di emergenze, miliardi di euro andati in fumo per pagare gli stipendi dei commissari e di centinaia di impiegati e dirigenti assunti a vario titolo. Crediamo dunque opportuno che, se una Regione deve smaltire i rifiuti, essi non possano partire senza il nulla osta della Regione che li deve ricevere. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Poniamo che la Campania decida, d'intesa con il Governo e la Conferenza delle Regioni, di far partire i rifiuti per la Lombardia: se quest'ultima però non dà l'ok, i rifiuti possono anche rimanere a Napoli e dintorni. Applichiamo così il federalismo anche per questo tema. L'articolo 1 prevede il nulla osta delle Regioni riceventi: ciò rientra nell'ottica del federalismo. Ci sono esempi di virtuosismo al Nord, migliori della Germania, ma con il problema di Napoli, una vera indecenza anche agli occhi del mondo, passiamo come un Paese da terzo mondo. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pignedoli. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere la soddisfazione nel trovare nel decreto-legge, che affronta il difficile tema dei rifiuti in Campania, spazio e occasione per rispondere ad alcune istanze del mondo agricolo: penso all'importante semplificazione nelle procedure per la gestione dei rifiuti

da parte degli imprenditori agricoli, attraverso una modalità che cerca di tenere insieme la garanzia della tracciabilità del rifiuto, senza sconfinare in eccessiva burocrazia o in strumenti e procedure sproporzionate alla dimensione dei rifiuti prodotti – come avveniva invece con l'iscrizione al SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – ma piuttosto attraverso una maggiore responsabilizzazione dello stesso imprenditore.

Quando lo Stato si impegna a diminuire la burocrazia e ad aumentare l'efficienza può chiedere – anzi, deve farlo – altrettanta responsabilità ai cittadini e alle imprese e, come sottolineava giustamente il relatore, deve diffondere la cultura della gestione dei rifiuti e una responsabilizzazione diffusa. Una gestione solo in capo alle istituzioni non sarà mai risolutiva del tema dei rifiuti.

Esprimo soddisfazione perché la Commissione ha accolto con voto favorevole alcuni emendamenti del nostro Gruppo e, se ciò verrà confermato dal voto favorevole dell'Assemblea, oggi potremo fare finalmente chiarezza su un tema delicato, come l'utilizzo degli effluenti zootecnici a fini energetici negli impianti di biogas. Poco più di un mese fa abbiamo approvato all'unanimità, nella Commissione agricoltura del Senato, una risoluzione sulle problematiche attinenti l'utilizzo degli effluenti zootecnici, su proposta della sottoscritta, che viene da una Regione in cui ci sono fermento e dinamismo imprenditoriale per ciò che riguarda la realizzazione degli impianti di biogas, ma ci sono altrettanta incertezza normativa e, soprattutto, una forte consapevolezza del bisogno di programmazione e pianificazione in questo settore, pena la creazione di zone ad eccessiva concentrazione di impianti, il rischio di un conflitto con le produzioni pre-esistenti e il rischio, sempre più frequente, di relazioni conflittuali con le comunità locali.

Non è dunque una questione marginale quella di stabilire la natura della materia utilizzata. Oggi il biogas può rappresentare una forte potenzialità e può contribuire a valorizzare le filiere agro-alimentari presenti sul territorio, integrando il reddito dei produttori e spesso anche contribuendo a risolvere e migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole. Il settore è destinato a svilupparsi.

Nel Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili si dice che la produzione di energia da biogas nel 2020 dovrà raggiungere i 1.200 Megawatt elettrici, una sfida che le aziende agricole stanno cogliendo pienamente, anche se si stanno scontrando con difficoltà legislative e differenti interpretazioni delle norme, da territorio a territorio, in una situazione di disomogeneità che ostacola fortemente un razionale e serio sviluppo della rete degli impianti.

Molte Regioni, infatti, non considerano gli effluenti come sottoprodotti, bensì come rifiuti, generando un paradosso tale per cui lo stesso materiale può essere utilizzato direttamente in campo come fertilizzante, ma diventa rifiuto se inserito in un processo che addirittura ne migliora le caratteristiche. Torniamo cioè all'annosa questione: rifiuto o sottoprodotto? Qual è il concetto o la nozione di rifiuto? Pur nelle diverse interpretazioni che si sono susseguite negli ultimi decenni, diciamo che se per rifiuto s'in-

tende una cosa priva di valore o di utilità, che per ciò viene scartata, o di cui ci si disfa e che si abbandona perché inutile, non è ciò di cui stiamo parlando nell'articolo 1-bis che viene proposto.

Quando si prevede il riutilizzo di materia organica zootecnica o vegetale (come i residui di potature, di sfalci e anche da manutenzione di verde urbano) e di biomasse vegetali di origine marina a fini agronomici, da impiegare come fertilizzanti, con proprietà riconosciute scientificamente, non si tratta di rifiuti, ma di beni che diventano nuovamente preziosi e di materia che viene riportata dentro la catena di utilità, ambientale ed economica, e quindi dentro il ciclo di vita di un prodotto. Anche le modalità gestionali di cui parlavano alcuni colleghi dovranno partire dunque da tale considerazione.

I punti inseriti nel decreto, allora, introducono elementi di chiarezza, come diceva il senatore Ferrante, che si attendevano da tempo. Sappiamo che esso non è certo risolutivo della questione delle biomasse e delle agroenergie: rimane infatti urgente – anzi, indispensabile, Ministro – delineare un quadro organico, che sancisca il concetto di sottoprodotto e indichi i principi cui possono riferirsi le pianificazioni locali e in base alle quali dare autorizzazione per gli impianti. Bisogna inoltre delineare un quadro non solo di regole, ma di scelte precise, che differenzi il sistema degli incentivi, stabilendo criteri premianti per chi impiega biomasse locali, nel rispetto delle vocazioni agricole del territorio, soprattutto se orientate alla qualità del prodotto. È necessario che i suddetti criteri siano premianti per chi recupera efficienza energetica all'interno dell'intero ciclo della produzione, premiando la virtuosità della filiera e la multifunzionalità dell'agricoltura, ma salvaguardando – non sostituendo o contrastando – la sostenibilità delle filiere tradizionali. Bisogna delineare infine un quadro che incentivi sempre più un'economia del riutilizzo all'interno di un equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica.

Oggi con questo decreto non affrontiamo tutto ciò, ma si compie certamente un passo in avanti in tale direzione e l'agricoltura ne esce rafforzata, diventando maggiormente protagonista. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coronella. Ne ha facoltà.

CORONELLA *(PdL)*. Signora Presidente, intendo dire poche cose, rifacendomi per il resto all'esaustivo intervento della collega Gallone.

Il presente decreto contiene le misure necessarie per adempiere alle indicazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea in materia di trattamento di rifiuti: in effetti, si estende al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009; parliamo inoltre di impianti di compostaggio, per consentire un adeguato completamento dell'impiantistica per la gestione dei rifiuti in Campania.

Abbiamo più volte detto che la svolta è la raccolta differenziata, ma non è possibile avviare tale fase senza impianti di compostaggio, quindi l'intervento del Governo, che ovviamente apprezziamo è opportuno. So-

sterremo pertanto questo provvedimento, ma ritengo opportuno, signora Presidente, signor Ministro, muovere qualche puntualizzazione rispetto sia a quanto è stato detto in qualche intervento che ho sentito poco fa sia a qualche emendamento che è stato presentato.

In primo luogo l'emergenza rifiuti in Campania, amici e colleghi della Lega, è cessata con il decreto-legge n. 195 del 2009. Con le unità stralcio che si sono avviate a concludere la fase emergenziale quest'ultima è stata superata. Oggi le competenze in Campania sono in capo alle autorità locali. La Regione Campania, se non sbaglio un mese fa, ha approvato il secondo Piano (l'altro era stato approvato nel giugno scorso). Le Province svolgono ampiamente il ruolo che è stato affidato loro dalla legge. Finalmente è stata aggiudicata la gara per l'impianto di termovalorizzazione di Salerno e sono partiti i lavori.

A Caserta, nella mia Provincia, si realizzerà il previsto gassificatore su un terreno comunale messo a disposizione dal Comune di Capua. Insomma, l'impiantistica è fondamentale. L'unico problema importante che blocca ancora questo processo di modernizzazione è rappresentato da Napoli. Chiedo pertanto ai colleghi che hanno parlato prima di me di far capire al sindaco di Napoli che è meglio realizzare gli impianti che portare i rifiuti in Olanda. Questo è il problema. Anziché venire in Aula e riempirsi la bocca di altre cose, questo sarebbe più utile. Dire, chiedere, pretendere dal sindaco di Napoli di adeguarsi a una cosa normale: realizzare gli impianti. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Vede, signor Ministro, tutti i Governi che hanno dovuto fronteggiare l'emergenza rifiuti (che è stata dichiarata a febbraio del 1994 e si è conclusa nel 2009 per cui è durata quasi 15 anni) lo hanno fatto seguendo un profilo di correttezza istituzionale. Tutti i Governi. Chi come me è in Senato o alla Camera da più di una legislatura questo lo sa. Sia il Governo Prodi che il Governo Berlusconi affidarono la responsabilità della gestione dell'emergenza all'autorità più alta: al direttore della Protezione civile, al quale colgo l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento per l'impegno profuso – e ne ha profuso tantissimo – nella Regione Campania.

Quindi, tutto è stato fatto con spirito di correttezza istituzionale e il decreto n. 195 del 2009 è stato correttamente scritto insieme dal Governatore della Regione Campania, come era giusto che fosse, e dal direttore della Protezione civile.

Quando arrivò questo decreto, che al suo interno prevedeva che la gestione della raccolta venisse affidata ai Comuni, anche io mi sorpresi e mi chiesi come mai se in tutta Italia sono i Comuni a gestire la raccolta, in Campania dovessero occuparsene le Province. Il direttore della Protezione civile (allora in veste di Sottosegretario) ci disse che quella era la volontà che era stata espressa dal Consiglio regionale nella legge n. 4 del 2008. Quindi, correttezza istituzionale. La Regione ha deciso le modalità di gestione della raccolta differenziata e il Governo ha proposto un decreto in conformità con questo.

Oggi mi chiedo per quale motivo sono sottoposti all'esame dell'Assemblea emendamenti che stravolgono l'intera vicenda. La mia mente spa-

zia. Quando il governo regionale e quello delle Province della Campania erano di centrosinistra, tale disposizione andava bene. Oggi che il governo regionale e le Province sono di centrodestra non va più bene. A tale riguardo occorre un alto senso di responsabilità.

Ho usato la parola correttezza e può darsi che io abbia esagerato, ma le Province hanno compiuto fino ad oggi degli atti, hanno messo in campo delle programmazioni e delle iniziative. Non penso sia opportuno mantenere questo atteggiamento con gli emendamenti in questione. La disposizione contenuta nel decreto-legge n. 195 del 2009 si è ispirata ad una volontà espressa dalla Regione Campania: non vedo per quale motivo oggi vogliamo cambiare tale scelta.

Desidero richiamare l'attenzione del Governo sull'emendamento 3.0.450 presentato all'articolo 3, presentato da me e dai colleghi Sarro e Nitto Palma. Ringrazio quest'ultimo il quale, pur non essendo campano – svelo all'Aula un piccolo segreto – è stato il primo a chiederci con forza di presentare quell'emendamento. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*), e vi dico anche il perché.

Cari colleghi, ci siamo interessati di tale questione spesso e, quando lo abbiamo fatto, abbiamo scorto nei vostri volti una certa diffidenza e l'interrogativo: ma questi che cosa vogliono con il condono? È quanto ho notato nei volti anche dei nostri colleghi di partito e di Gruppo. Si tratta dell'atteggiamento di chi non conosce il problema, di chi non vuole conoscerlo. Il collega Palma ha avuto la possibilità di affrontare il tema e di capire le dinamiche che hanno portato a tale situazione.

Signor Ministro, sono 70.000 gli abbattimenti programmati dalla Procura generale di edifici di cittadini che non hanno potuto esercitare un loro sacrosanto diritto. Sono cittadini della Campania e quindi cittadini italiani, ai quali va il nostro rispetto.

In questa sede svolgiamo una funzione e non si tratta di dire se possiamo farlo. La nostra funzione è metterci a disposizione della gente, capire le dinamiche che si verificano sul territorio, aiutare e accompagnare certi processi e richieste che nascono dalla base o no di cittadini che non hanno commesso un abuso speculativo, ma che vi sono stati costretti perché spesso amministrazioni comunali non perfettamente in linea non mettevano a loro disposizione gli strumenti urbanistici.

Ho presentato nella 14ª legislatura una proposta di legge sull'introduzione del condono, poi ripresa con la legge del 2003. Ebbene, mi sono all'epoca informato presso l'Istituto urbanistico nazionale e ho scoperto con grande meraviglia che moltissimi Comuni italiani sono sprovvisti di piani regolatori, fatto che stranamente succede anche nel modernissimo Nord. Questa è la realtà.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,30)

(Segue CORONELLA). L'autorevole rappresentante del Governo ci chiede per quale motivo ci stiamo preoccupando ora di questo fenomeno di abusivismo che esiste da lungo tempo. In verità ce ne siamo preoccupati anche nel passato e quest'Assemblea ha approvato una norma, che però è stata poi vanificata – come sapete tutti – nell'Aula della Camera dei deputati, per colpa di una fase particolare del sistema di votazione, una votazione improvvisa disposta dal Presidente di turno, con la quale si è vanificato il lavoro del Senato.

Quindi, chiediamo al Governo di affrontare il tema e di dare una risposta. Non so come andrà a finire l'esame di questo emendamento, ma delle due l'una: o, nel rispetto della legge, si decide di abbattere queste 67.000-70.000 case abusive (lo chiediamo in nome della legalità, perché il nostro è un Paese legale, e chiediamo di procedere finanziando l'abbattimento di queste case), oppure non vi resta altro che affrontare il problema. Non vi chiediamo di introdurre una sanatoria, non vogliamo che si pronunci questa parola, vogliamo però che venga concessa a questi cittadini la stessa possibilità data a tutti i cittadini d'Italia con il condono del 2003.

Mi auguro che il Governo ascolti questa mia riflessione, questo mio invito, e spero che nel prosieguo dell'esame del provvedimento avvenga un miracolo che possa far approvare l'emendamento 3.0.450. (*Applausi del Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CLINI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei intanto sottolineare il valore positivo del lavoro comune svolto dal Governo e dalla Commissione, che ha consentito di mettere a fuoco le problematiche puntuali legate ai singoli temi e di individuare le soluzioni più opportune.

Rispetto al pacchetto degli emendamenti presentati e distribuiti si è giunti ad una semplificazione determinata dalla decisione della Presidenza del Senato, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale, di rendere il decreto-legge più aderente alla tematica specifica. In considerazione di ciò, non tutti gli emendamenti citati verranno presi in considerazione nella fase di votazione.

Voglio richiamare alcune questioni ripetutamente citate. La prima fa riferimento all'esigenza di normalizzare – è stato detto – o uniformare al quadro di riferimento nazionale la situazione della Campania. (*Applausi*

della senatrice Spadoni Urbani). Credo che questo sia un punto molto importante.

Abbiamo bisogno di ricondurre anche la situazione della Campania nel contesto nazionale dal quale era stata deviata per la gestione dell'emergenza. C'è dunque un impegno del Governo a lavorare in maniera tale che entro l'anno si arrivi alla definizione di un quadro normativo e gestionale in materia di rifiuti e di tariffe relative, e di ruolo delle amministrazioni locali coerente con il quadro di riferimento nazionale.

La seconda considerazione riguarda la funzione decreto-legge in relazione alla situazione specifica della Campania.

È stata richiamata un'anomalia: non è corretto, non è giusto, nè equo destinare risorse per la soluzione dei problemi della Campania. Credo però che questo decreto-legge si muova in una direzione diversa ed accompagni la Campania ad uscire dall'emergenza.

Questo decreto è a valle dell'approvazione del Piano regionale dei rifiuti della Campania; dell'impegno preso congiuntamente dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Napoli per affrontare in modo razionale la gestione del ciclo dei rifiuti; dell'impegno preso dal Governo italiano e dalle amministrazioni regionale e locali della Campania con la Commissione europea, in occasione dell'incontro avuto a Bruxelles con il commissario europeo all'ambiente Potoènik. In tal senso, ci stiamo muovendo per far rientrare la Regione nella gestione ordinaria e non per avviare un intervento straordinario.

A questo fa anche riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha sistematizzato la gestione all'inceneritore di Acerra, in particolare per quanto riguarda la proprietà, il suo costo e il relativo carico sulla Regione Campania.

Voglio ricordare il tema molto controverso degli *shopper*, dei sacchetti di plastica che vede una soluzione concordata in Commissione, equilibrata, tale da rappresentare un punto di riferimento per uscire da un'anomalia italiana e che nello stesso tempo consente in maniera bilanciata sia di sostenere gli investimenti nella chimica verde, sia di permettere alle produzioni plastiche tradizionali impegnate in questo settore di continuare ad avere un ruolo produttivo ed economico.

Questo provvedimento, nella forma che ha preso attraverso la discussione in Commissione, è fortemente incardinato nella prospettiva della semplificazione, sia delle procedure, sia delle norme, tanto per la gestione dei rifiuti, quanto per l'uso dei suoli e l'uso dei materiali di scavo, esso si muove nella prospettiva di una semplificazione accelerata rispetto ai tempi ai quali siamo stati abituati negli ultimi anni in questa materia.

L'ultimo riferimento riguarda il rapporto tra queste norme e la difesa della legalità. Mentre semplificano queste norme sono orientate, a rendere più chiare le procedure. Più chiare sono le procedure, più difficile è muoversi in un terreno di illegalità, che soprattutto nella gestione dei rifiuti, nasce anche dallo sfruttamento di norme complicate, e che spesso diventano il migliore alleato di chi vi opera. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BAIO, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione, esaminati altresì gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 3.0.700, che le disposizioni ivi previste presentano un contenuto di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che le procedure di esproprio saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario della concessione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nei seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, comma 2, gli oneri connessi sia alla proroga del mandato dei commissari straordinari sia alla realizzazione dei siti destinati a discarica siano posti a carico dell'aggiudicatario; che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, gli oneri connessi alla proroga relativa all'ampliamento della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio gravino sulla tariffa, rientrando fra i costi che concorrono alla determinazione della stessa; che le attività di informazione ai consumatori di cui all'articolo 2 siano svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; e con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, sia soppresso il comma 4».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1 (limitatamente al comma 5), 1.300, 1.0.452, 1.0.200, 1.0.10, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (limitatamente all'ultimo periodo, mentre il parere è di semplice contrarietà sulla parte restante dell'emendamento), 3.0.9 (limitatamente al comma 1) e 3.0.40.

Il parere è di semplice contrarietà, altresì, sulle proposte 1.0.13 e 1.0.16.

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza negli emendamenti 2.6 e 3.0.42.

È altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, nell'emendamento 3.0.300, al comma 2, dopo la parola: «organizzazione», delle seguenti parole: «nell'ambito della dotazione organica di fatto attualmente esistente».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea e approvati dalla Com-

missione, riferiti al disegno di legge in titolo, ribadisce, per quanto di propria competenza, il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.0.13 e 1.0.16.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.754/200, 3.0.200, 3.0.10 (testo 2)/200 e 3.0.41 (testo 3)/204.

Esprime, altresì, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ossia 2.1 (testo 3)/200, 2.5, 3.0.39 (testo 2)/301 (testo 2) e 3.0.41 (testo 3)/207».

Saluto a una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti del Liceo delle scienze umane «Mariagrazia Mamoli» di Bergamo, ai quali rivolgiamo il saluto del del Senato e gli auguri per la loro attività di studi. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111 (ore 18,45)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G200 della Commissione il parere è ovviamente favorevole. In proposito, sottolineo come la materia delle cave abbandonate e dismesse sia già stata giudicata dalla Commissione come una opportunità nazionale da cogliere in tutto il territorio.

Sull'ordine del giorno G100 esprimo parere favorevole, se il Governo ritiene di fare altrettanto, a condizione che al primo capoverso del dispositivo si sostituiscano le parole «a valutare la possibilità di individuare le...» con le seguenti: «a valutare la possibilità di individuare ulteriori...».

Parimenti, nell'ultimo capoverso, invece delle parole «a potenziare» suggerirei le seguenti: «a valutare il potenziamento», anche perché si parla dei sistemi di informazione in atto già assolutamente adeguati.

Sull'ordine del giorno G101 il parere è favorevole, purché nel primo capoverso del dispositivo si sostituiscano le parole «valutare le» con le seguenti: «valutare ulteriori».

Per quanto concerne l'ordine del giorno G102, mi rimetto al parere del Governo, fermo restando che a mio avviso potrebbe essere accolto sotto forma di raccomandazione. Stesso discorso vale per l'ordine del giorno G103, sapendo tra l'altro che il tema dell'assetto idrogeologico è

oggetto di approfonditi studi da parte della Commissione, con l'esame di disegni di legge e con affari assegnati, soprattutto in tema di consumo del suolo.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G104 e G105, sapendo anche che sui temi della biodiversità siamo impegnati a produrre strumenti normativi.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. In particolare, sono favorevole ad accogliere gli ordini del giorno G100 e G101, a condizione che siano modificati come proposto dal relatore. Accolgo come raccomandazione gli ordini del giorno G102 e G103.

Infine, il Governo accoglie gli ordini del giorno G104 e G105.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 non verrà posto ai voti.

Senatore Di Nardo, accetta le modifiche proposte dal relatore agli ordini del giorno G100 e G101?

DI NARDO (*IdV*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2) e G101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatore Di Nardo, insiste per la votazione degli ordini del giorno G102 e G103, accolti come raccomandazione?

DI NARDO (*IdV*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G104 e G105 non verranno posti ai voti.

Onorevoli colleghi, dopo avere attentamente valutato gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità all'oggetto della discussione, gli emendamenti: 1.0.450, 1.0.451, 1.0.457, 3.0.2, 3.0.3 (testo 2), 3.0.450, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9, 3.0.200, 3.0.14, 3.0.18, 3.0.26, 3.0.39 (testo 2), 3.0.470, 3.0.42, 3.0.40, 3.0.41 (testo 3), 3.0.101, 3.0.300 (testo 2) e 3.0.700.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.3, che credo rappresenti una questione di buon senso.

L'emendamento scaturisce dalla libertà e dalla possibilità, che hanno tutti i cittadini in democrazia, di fare le proprie scelte e di autodeterminare

la situazione che, dal punto di vista ecologico, arriva nella Regione di appartenenza. Abbiamo parlato dell'argomento per un lungo periodo anche in Commissione, e ringrazio il presidente D'Alì.

Capiamo e comprendiamo le difficoltà della Regione Campania nel gestire i rifiuti, anche se questa comprensione risulta un po' difficile da assimilare, perché – è stato detto da diversi colleghi che si sono alternati nelle dichiarazioni fino a qualche minuto fa – sono passati ben vent'anni da quel lontano 1994, quando è iniziata l'emergenza rifiuti in Campania. Oggi siamo nel 2012 e parliamo ancora di mala gestione dei rifiuti in Campania.

Credo occorra fare un'analisi e iniziare a ragionare profondamente sulle cause e sulla genesi di questa mala gestione dei rifiuti in Campania. Si tratta chiaramente di un problema di educazione ambientale che deriva da una mala gestione politica, al di là dell'appartenenza politica, visto che si sono succeduti il grande sindaco del PD, Rosa Russo Iervolino, Bassolino e – oggi – Caldoro e De Magistris. Vi è un ampio arco costituzionale di incapaci che non sono stati in grado di gestire i rifiuti a Napoli.

Come si risolve oggi la questione dei rifiuti a Napoli? In maniera molto semplice: si prendono i rifiuti e si portano nelle altre Regioni, quando non all'estero.

Il nostro emendamento è molto semplice: chiediamo il sacrosanto diritto, che parte anche dall'autodeterminazione dei popoli, di poter decidere, Regione per Regione, se si vogliono i rifiuti della Campania. Non è possibile che questa delega venga data alla Conferenza Stato-Regioni, dove tutti quanti sappiamo che si vota per maggioranza. Se i rifiuti della Campania devono andare in Veneto, piuttosto che in Calabria o in Puglia, è giusto che i Presidenti di queste Regioni dicano se li vogliono. Questo emendamento è molto semplice, ma anche molto elementare da capire. Mi appello quindi al buon senso di tutti i colleghi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Nel ricordare che l'emendamento 1.1 era è già stato ritirato in Commissione, invito a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2, altrimenti il parere sarà contrario.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.4/200. Invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.4/201, altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.4.

Ritiro l'emendamento 1.300 ed esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.2000, sottolineando che esso dispone la soppressione del comma 4, in perfetta aderenza al parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, accetta di ritirare l'emendamento 1.1?

DE LUCA Vincenzo (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.2?

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, accetto l'invito, come avevo già fatto in Commissione, con la precisazione che la questione che riguarda la codifica dei rifiuti giacenti presso gli STIR è dirimente anche in ordine al problema degli accordi tra le Regioni. Se tali rifiuti mantengono una classificazione che li riconduce nell'ambito dei rifiuti urbani, saranno soggetti a specifici accordi per il trasporto fuori Regione; se ad essi viene cambiata la codifica, evidentemente possono andare oltre il confine regionale senza accordi.

Considerato l'impegno del Governo su questo punto e sul rispetto della volontà delle Regioni, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Vallardi e Monti Cesarino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4/200.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, prendo spunto dalla dichiarazione di voto per esplicitare un avviso ai naviganti. Alcuni giorni fa il governatore della Campania, Caldoro, ha «bucato» il video con un intervento, che si può facilmente trovare su YouTube, con il quale ha proposto al Governo di bloccare i miliardi di euro congelati dal Patto di stabilità e raccolti nelle Regioni del Nord per redistribuirli nella sua e in altre Regioni del Mezzogiorno, al fine di ripianare i debiti del Meridione. Un'idea dirompente (se mi permette), a dir poco balzana, per non definirla sovversiva.

Il presidente Caldoro deve capire che la «bubana» è finita. Altro che «Benvenuti al Sud»! Che cosa c'entrano i fondi FAS? Quelli che lui vuole sono i soldi e le tasse pagate dai cittadini del Nord: i soldi che sono stati raccolti in un salvadanaio. Da che mondo è mondo, il salvadanaio si compra ai bambini per insegnare loro a risparmiare. In questo caso, al contrario, il salvadanaio ci viene tolto. Non esiste che il Governo, o chi per esso, scappi con questo salvadanaio, visto che lo spirito che dovrebbe animarlo è quello della crescita attraverso la via del federalismo.

Ascoltando la proposta del presidente della Campania, Caldoro, sembra sia già in atto, anche se non ancora pubblicizzato, un accordo con il Governo affinché i soldi, oculatamente gestiti dalle amministrazioni del Nord e bloccati dal Patto di stabilità, vengano utilizzati per appianare i debiti delle loro imprese e riempire le casse vuote del Sud.

È una proposta vergognosa, com'è vergognoso chi si permetta di fare questo genere di politica in favore di una parte d'Italia alla quale da sempre mancano virtuosità e trasparenza. Ed ora, dopo aver dissipato le loro risorse – e sappiamo come – quanti milioni di euro dovremo continuare ancora a dare per la loro scellerata gestione? Secondo Caldoro dovrebbe essere ancora una volta il Nord produttivo ad assistere la parte monca del Paese. Questo si evince quando parla di liquidità nazionale e di sistema nazionale che deve far fronte ai loro problemi, come se noi al Nord non ne avessimo.

Noi i nostri debiti li paghiamo di tasca nostra, mentre Caldoro ci considera un salvadanaio a fondo perduto: la famosa gallina dalle uova d'oro. Paradossalmente – e lo abbiamo detto più volte – noi i nostri soldi non li possiamo spendere perché parte dell'Italia, compresa la sua Regione, nella gestione delle proprie risorse ha determinato l'innalzamento del debito pubblico in maniera spropositata, senza una coscienza per il bene comune e del proprio Paese. Torniamo all'avviso ai naviganti: non buttate benzina

sul fuoco. Se salta il tappo, altro che forconi: sarà rivoluzione! (*Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD*).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, credo che ci sarà l'occasione giusta per approfondire le questioni che con tono greve il senatore Stiffoni ha cercato di sollevare, ma in questa circostanza vorrei soltanto, a mia volta, dare un banale avviso ai naviganti: guardate che la navigazione è molto ampia e credo che sia doveroso anche per gli esponenti della Lega Nord porsi il problema di come individuare le risorse per pagare le imprese del Nord che lavorano al Sud. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Centaro*).

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4/200, presentato dai senatori Vallardi e Monti Cesarino.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Senatore Di Nardo, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.4/201 e a trasformarlo in ordine del giorno?

DI NARDO (*IdV*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.4/201 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 1.300 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.100 mi rimetto al Governo. Trattandosi di una condizione puntuale dal punto di vista territoriale, il Governo può avere migliore cognizione di quella del relatore attraverso le relazioni del commissario straordinario. Mi rimetto quindi al Governo.

Sull'ordine del giorno G1.101, a prima firma del senatore Di Nardo, il parere è favorevole, ricordando che proprio sull'argomento del piccolo compostaggio, anche domestico, abbiamo approvato in Commissione – e mi auguro che l'Assemblea voglia confermare tale decisione – un emendamento assolutamente importante e innovativo.

Per quel che riguarda l'ordine del giorno G1.102, personalmente non sono d'accordo sul primo impegno, mentre convengo sugli altri due. Il problema è, semplicemente, che il quadro sanzionatorio nel nostro Paese è già abbastanza adeguato dal punto di vista teorico: il problema è l'applicazione vera ed effettiva delle sanzioni e non il rafforzamento della normativa sanzionatoria. Quindi, sono d'accordo sul potenziamento delle procedure di controllo e sul rafforzamento e la collaborazione tra gli organi investigativi e di controllo, anche a livello internazionale. Invito dunque il Governo ad accogliere l'ordine del giorno, a condizione che sia eliminato il primo impegno.

Sono d'accordo con il contenuto dell'ordine del giorno G1.103; invito comunque il Governo ad accoglierlo come raccomandazione, poiché la determinazione del sistema di raccolta differenziata domiciliare, nelle sue varie sfaccettature, spetta più alla competenza degli enti locali che non ad un indirizzo di carattere nazionale, che deve essere riferito ai quantitativi, non più solamente di raccolta, ma, come dice la normativa comunitaria, deve riferirsi all'avvio e al riutilizzo dei quantitativi raccolti attraverso la differenziata.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del

giorno G1.100, ma come raccomandazione. Su tutti gli altri ordini del giorno il parere è assolutamente conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Armato, accetta l'accoglimento dell'ordine del giorno G1.100 come raccomandazione?

ARMATO (PD). Sì, signor Presidente, accetto l'accoglimento come raccomandazione, chiedendo al Governo di farsi preparare una puntuale relazione, una puntuale analisi su questa vicenda che abbiamo voluto sottolineare, perché si tratta davvero di una località, una ex cava, ad elevatissimo rischio di frana e di pericolosità, come lo stesso commissario ha riconosciuto, e ad altissimo rischio di pena e di danno paesaggistico.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G1.100, accolto come raccomandazione, concordando anche con le sottolineature e le chiarificazioni della senatrice Armato, avendo presentato un'interrogazione che riguarda un problema analogo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno G1.101 non verrà posto ai voti.

Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G1.102, a condizione che il testo venga modificato, eliminando il primo impegno. Chiedo al senatore Di Nardo se accoglie la richiesta del Governo.

DI NARDO (IdV). Modifico l'ordine del giorno G1.102 nel senso indicato dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Di Nardo, concorda con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1.103 come raccomandazione?

DI NARDO (IdV). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.103 non verrà posto ai voti.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto-legge, che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul subemendamento 1.0.1500 (testo 2)/200 e invito a votare a favore dell'emendamento 1.0.1500 (testo 2), presentato dalla Commissione. Approfitto per ringraziare tutti i componenti della Commissione per questa impegnativa sintesi, che, come ha sottolineato la senatrice Pignedoli nel suo intervento, si sostanzia in una serie di opportune precisazioni e interpretazioni della norma, nel campo delle semplificazioni nel settore agricolo.

Ritiro dunque gli emendamenti 1.0.452 e 1.0.200, su cui la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario. Gli emendamenti 1.0.450 e 1.0.451 sono improponibili.

Sull'emendamento 1.0.10, del senatore Coronella, invito al ritiro: il parere è comunque contrario, poiché lo è anche quello della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sul subemendamento 1.0.11 (testo 2)/200, a prima firma Vallardi, il parere è contrario, perché la trasformazione di «denuncia di inizio attività» in «permesso di costruire» complicherebbe molto la prassi burocratica, quindi l'inizio e l'attivazione di una serie di interventi.

Naturalmente è favorevole il parere sull'emendamento 1.0.11 (testo 2), della Commissione, che – come ho più volte sottolineato nel corso di questa discussione – introduce il principio del compostaggio di prossimità.

Sull'emendamento 1.0.453, a prima firma Di Nardo, il parere è contrario, per il semplice motivo che il comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è già stato aggiornato dopo l'approvazione della direttiva 2008/98/CE e gli ulteriori inserimenti sarebbero ultronei, appesantendo comunque il testo.

Sull'emendamento 1.0.4, a prima firma Della Seta, vi è un invito al ritiro, ma comunque il parere è contrario: ciò è accaduto già in Commissione, quindi lo dico solo per ricordare ai colleghi ciò che, a mio giudizio, può essere confermato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.454, a prima firma Di Nardo, valgono gli stessi argomenti di cui al suo precedente emendamento, quindi il parere è contrario.

Sull'emendamento 1.0.7, a prima firma Della Seta, invito al ritiro, in quanto lo ritengo assorbito dal contenuto della proposta emendativa 1.0.1500 (testo 2) della Commissione. Lo stesso vale per le proposte emendative 1.0.5 e 1.0.6, a prima firma Ferrante.

Sull'emendamento 1.0.8, dei senatori Ferrante, Della Seta ed altri, invito al ritiro, poiché il comma è inserito in un altro emendamento approvato dalla Commissione, che sarà sottoposto favorevolmente anche al parere dell'Aula, ossia il 3.0.27.

Sulla proposta emendativa 1.0.9, a prima firma Della Seta, l'invito al ritiro è motivato dal fatto che il suo contenuto corrisponde all'articolo 25 del decreto sulle liberalizzazioni. Essendo quindi contenuto in un decreto, è già disposizione di legge.

Sull'emendamento 1.0.455, a prima firma Di Nardo, il parere è contrario poiché l'aggiunta nel testo del decreto legislativo n. 152 del 2006, il

cosiddetto codice dell'ambiente, di queste precisazioni sui contenuti di quelle che dovrebbero essere le attività da indicare in un'eventuale gara rischia di irrigidire non solo la procedura di gara, ma anche la flessibilità dell'autonomia dei Comuni nell'eventuale spaccettamento delle varie competenze da poter aggiudicare con gare diverse.

Sull'emendamento 1.0.456 il parere è contrario, in quanto il suo contenuto è già presente nel decreto legislativo di recepimento della direttiva europea.

L'emendamento 1.0.457 è improponibile, mentre sull'1.0.13 – al quale vorrei assimilare anche gli emendamenti 1.0.14 e 1.0.15 – devo precisare che in Commissione è stato approvato con il parere contrario del relatore e del Governo. La Commissione, quindi, come previsto, li presenta all'attenzione dell'Aula, ma chiedo comunque al rappresentante del Governo di motivare eventualmente la propria posizione.

Sull'emendamento 1.0.12, dei senatori Ferrante e Della Seta, c'è un invito al ritiro, poiché è già ricompreso nel 3.755 che, essendo stato approvato in Commissione, si ritiene debba essere approvato anche dall'Aula.

Sull'emendamento 1.0.100, della Commissione, il parere naturalmente è favorevole, come pure sul subemendamento 1.0.100/300, del senatore Viespoli, contenuto nell'Annesso n. 2, poiché si tratta di una correzione di quella che forse è stata anche una dimenticanza commessa nel milleproroghe, per la cessione del termovalorizzatore di Acerra, che era previsto dovesse accadere entro il 31 dicembre 2011, mentre è opportuno posticiparla al 30 giugno 2012, visto che mi pare in questo senso stiano già operando sia la Presidenza del Consiglio sia la Presidenza della Regione Campania.

L'emendamento 1.0.18 è ricompreso nell'emendamento 1.0.1500 (testo 2) della Commissione e pertanto lo riterrei addirittura precluso nel caso in cui venisse approvato quell'emendamento.

Esprimo, inoltre, parere contrario sull'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/300.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti citati.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15, leggo la seguente dichiarazione del Governo: «Con riferimento alle funzioni in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania, ed in particolare ai profili tariffari ad esso connessi, il Governo prende atto delle necessità di coordinamento delle funzioni tra i diversi enti territoriali coinvolti, anche in ragione delle disposizioni normative speciali per la Campania che nel tempo si sono succedute, e pertanto si impegna ad individuare una soluzione entro la fine dell'anno che razionalizzi secondo criteri di uniformità con le normative ordinarie una volta per tutte l'assetto delle competenze in materia di rifiuti anche per la Regione Campania».

A seguito di tale dichiarazione, chiedo la trasformazione di questi tre emendamenti in ordini del giorno.

DE LUCA Vincenzo (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore De Luca?

DE LUCA Vincenzo (*PD*). Signor Presidente, sulle dichiarazioni del Governo in merito alla trasformazione dei tre emendamenti in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà di parlare.

DE LUCA Vincenzo (*PD*). Signor Presidente, anche cogliendo lo spirito del Governo desidero illustrare il senso di questi emendamenti, in particolare modo rispetto ad un'incongruenza. Mi dispiace dirlo al Sottosegretario in qualità di rappresentante del Governo presente in Aula. Questi emendamenti sono, in pratica, il frutto di una votazione che alla Camera è già avvenuta con l'assenso del Governo; ma sono ancor di più. Un solo comma del decreto salva Italia che fa riferimento in modo testuale alla legge di conversione del 22 dicembre 2011: si prevede che dal 1° gennaio 2013 i Comuni della Campania sono compresi nello stesso riordino normativo del resto del Paese.

Accetto pertanto la proposta e l'impegno del Governo a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, ma confesso che non ho compreso, anche perché la Commissione ha votato e quindi in quest'Aula ci sarebbe la maggioranza.

Cogliendo la valutazione fatta prima dal Ministro, secondo cui al più presto la Campania deve arrivare alla gestione ordinaria, anche al fine di evitare le polemiche legittimamente sollevate nei suoi confronti, credo si nasconda in esse un qualcosa che – a dir la verità – nulla ha a che fare con il ritorno dell'ordinarietà né con questo testo. Confesso al relatore e al Governo che si tratta di un qualcosa che non ho ben compreso. Mi sembra, infatti, del tutto evidente che il decreto salva Italia fa riferimento ad una norma secondo cui dal 1° gennaio 2013 – non potrebbe essere diversamente – i Comuni della Campania sono come tutti i Comuni del resto del nostro Paese. In caso contrario, l'ordinario diventa una chimera. Lo denunciavamo solo, ma difficilmente diamo una risposta positiva rispetto a questo problema.

DI NARDO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, senatore Di Nardo, devo precisare che il presidente D'Alì ha spiegato bene di che cosa si tratta. Siamo in presenza non di un emendamento che un senatore ha presentato e può ritirare quando vuole, bensì di emendamenti approvati dalla Com-

missione, per cui la titolarità è diversa. Faccio questa precisazione perché ho sentito fare commenti strani.

Senatore Di Nardo, ha facoltà di parlare.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in Aula ci dobbiamo capire.

Quando si tratta di trovare una soluzione e dire che i campani devono essere trattati allo stesso modo di tutti gli altri cittadini italiani, per quanto riguarda il condono diciamo che non è giusto. Per quanto riguarda la TAR SU, al contrario diciamo che va bene così e che i napoletani, i campani devono essere trattati in modo diverso rispetto agli altri.

Allora dobbiamo capirci quando i campani possono essere trattati in un modo e quando gli stessi devono essere trattati in un altro.

Voglio sapere dal Governo quando intende applicare la sentenza della Corte costituzionale, ossia quando si vuole dare seguito a detta sentenza, come hanno anche detto prima altri colleghi senatori. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'ALÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *relatore*. Presidente, avendo ascoltato l'opinione espressa dal primo firmatario dell'emendamento a suo tempo presentato in Commissione – credo quindi in rappresentanza anche degli altri firmatari dello stesso emendamento – ritengo di poter aderire alla richiesta del Governo di ritirare gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15 e trasformarli in ordini del giorno, il cui testo sarà nostra premura rimettere alla Presidenza al più presto.

PRESIDENTE. Senatore Di Nardo, le chiedo se è d'accordo a tale riguardo.

DI NARDO (*IdV*). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/300.

MASCITELLI (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/300, presentato dal senatore Di Nardo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/200.

VALLARDI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/200, sul quale il senatore D'Alì ha espresso parere contrario. Mi dispiace in un certo senso, perché alla fine lo ritengo completamente assorbito nell'1.0.1500 (testo 2), per cui non vorrei che si trattasse solo di una mera preclusione politica.

Al di là di questo, però, mi ritengo pienamente soddisfatto in quanto all'emendamento 1.0.1500 è stato dato parere favorevole. L'importante è la finalità di questi emendamenti di dare una mano a sburocrazizzare gli agricoltori, soprattutto quelli piccoli, che fino ad oggi hanno vissuto nel terrore di dover adempiere agli adempimenti del SISTRI che, nella sua forma originaria, andava a colpire pesantemente tutti gli agricoltori in genere, ma in particolare modo quelli piccoli. Questi ultimi chiaramente non hanno neanche la capacità, dal punto di vista giuridico-amministrativo, di adempiere a quei compiti.

Molte volte ci siamo espressi in questo senso anche con ordini del giorno, addirittura con un disegno di legge, che voleva in un certo qual modo riformare, anzi abolire inizialmente il SISTRI. Sappiamo benissimo qual è stata la genesi e la storia di questo provvedimento che, nella sua forma originaria, ha anche una valenza notevole, avendo come ispirazione combattere il traffico illecito di rifiuti. Tuttavia, messo in atto, opera sicuramente in maniera disastrosa.

L'importante è che vengano approvati gli emendamenti a favore degli agricoltori; perché – mi permetta, signor Presidente – rappresentano una nota positiva per i tanti piccoli imprenditori agricoli del nostro territorio che stanno soffrendo particolarmente questa difficile congiuntura economica.

Riallacciandomi all'ordine del giorno del collega di Nardo in cui si parla di biodiversità, ecologia, agricoltura biologica, ricordo a proposito dei provvedimenti adottati fino ad oggi in questa Aula, a volte con sofferenza, che quello sulle etichettature approvato circa un anno e mezzo fa non può ancora dispiegare completamente i suoi effetti poiché mancano ancora i decreti attuativi che permettono di mettere in atto una forma semplice di riconoscimento delle identità dei prodotti agricoli italiani che tanto valore hanno in tutto il nostro Paese, ma anche nel mondo.

Come certamente tutti sanno, nel nostro Paese l'agricoltura rappresenta un fiore all'occhiello: la dieta mediterranea è una cultura identitaria ed ecologica del nostro territorio riconosciuta, a livello mondiale, come patrimonio immateriale dell'umanità. Addirittura, Tony Blair circa dieci anni fa l'adottò come alimentazione base dei propri ragazzi. Per questi motivi, credo dobbiamo puntualizzare sulla validità dei provvedimenti a favore dei nostri agricoltori. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1500 (testo 2)/200, presentato dai senatori Vallardi e Monti Cesarino. Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1500 (testo 2).

D'ALÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo la cortesia di apportare una piccolissima modifica. Al comma 4, dove si tratta delle biomasse vegetali di origine marina, propongo di inserire le parole «e lacustre», poiché questo fenomeno è tipico anche di molti laghi del nostro territorio e si verifica spesso in quelle zone.

Se possibile, quindi, vorrei aggiungere le parole «e lacustre» dopo la parola «marina».

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunciarsi sulla proposta di modifica avanzata dal relatore.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1500 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 1.0.452, 1.0.200 e 1.0.10 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 1.0.450 e 1.0.451 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.11 (testo 2)/200.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.11 (testo 2)/200, presentato dai senatori Vallardi e Monti Cesarino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.11 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.453.

DI NARDO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Di Nardo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.453, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.0.4 c'è un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

DELLA SETA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.454.

MASCITELLI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.454, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Senatore Della Seta, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.0.7?

DELLA SETA (*PD*). Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.8?

FERRANTE (*PD*). Li ritiro.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.0.9 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Della Seta?

DELLA SETA (*PD*). Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.455.

MASCITELLI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.455, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.456.

MASCITELLI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.456, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.457 è improponibile.
Passiamo all'emendamento 1.0.13.

D'ALÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, confermo il ritiro degli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15 e la loro trasformazione in altrettanti ordini del giorno. Anche con la collaborazione dei colleghi, faremo pervenire al più presto i relativi testi alla Presidenza.

PRESIDENTE. Quindi, verranno presentati tre ordini del giorno, i cui testi saranno distribuiti ai colleghi e al Governo che li potrà valutare.

Senatore Ferrante, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.0.12?

FERRANTE (*PD*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.100/300, presentato dal senatore Viespoli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Sull'emendamento 1.0.18 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Ferrante?

FERRANTE (*PD*). Sì, signor Presidente.

VALLARDI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma e di fare mio l'emendamento 1.0.18. Essendo un provvedimento a favore degli agricoltori, mi sembra assurdo non metterlo in votazione.

D'ALÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, volevo tranquillizzare il senatore Vallardi. Il motivo per cui ho chiesto il ritiro di questo emendamento è perché esso è ricompreso nell'emendamento 1.0.1500, approvato anche con il suo voto.

Il motivo dell'invito al ritiro non era insomma la non condivisione del contenuto dell'emendamento, ma perché lo abbiamo già approvato nell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE LILLO (*PdL*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.450 propongo una riformulazione dell'articolo 2.

In pratica, esso introduce una possibilità di commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci, esclusivamente per quelli conformi a una norma molto particolare, che non rappresenta in realtà uno standard unico per l'Italia e non è presente in nessuna parte d'Europa.

Questa formulazione impone quindi la compostabilità per tutti i sacchetti da asporto e non presenta alcuna motivazione di tipo ambientale, tecnologico ed economico. In tal modo, viene completamente eliminata

la possibilità di commercializzazione di sacchi di plastica biodegradabile e riciclabile al 100 per cento, e quindi pienamente compatibile con l'ambiente, tranne per una limitatissima tipologia che in Italia viene prodotta da un numero estremamente limitato di aziende.

Nel settore si ritiene che con ciò si andrebbe a penalizzare fortemente la produzione con un rischio occupazionale pari a diverse migliaia di unità, con una ricaduta in termini economici di diverse centinaia di milioni. Tutto ciò senza vantaggi ambientali e andando a favorire un numero estremamente limitato di aziende. Forse le parole «estremamente limitato» sono anche eccessive.

La mia formulazione va a rendere più graduale l'attuazione, soprattutto tramite un tavolo che andrebbe a studiare in maniera più modulata e più cogente una norma che riguarderebbe solo l'Italia e non gli altri Paesi europei e che andrebbe così a limitare fortemente il mercato in questo settore. (*Applausi del senatore Castro*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, io proporrei, per il prosieguo dei nostri lavori, di esprimere il parere e di votare gli emendamenti all'articolo 2 e di passare poi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 (testo 3)/200, così come sul 2.1 (testo 3)/201, in quanto privo di qualsivoglia contenuto normativo. Il parere è altresì contrario sul 2.1 (testo 3)/202, mentre è favorevole al 2.1 (testo 3).

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, formulo un invito al ritiro, anche perché sarebbero tutti preclusi dall'approvazione dell'emendamento della Commissione.

Ritiro l'emendamento 2.100.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1 (testo 3)/200.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1 (testo 3)/200, presentato dal senatore Vallardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1 (testo 3)/201.

MASCITELLI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1 (testo 3)/201, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1 (testo 3)/202.

MASCITELLI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1 (testo 3)/202, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ad eccezione dell'emendamento 2.100 che è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti 3.1, 3.800 (testo 3)/200 e 3.800 (testo 3)/201 e favorevole sull'emendamento 3.800 (testo 3). Invito a ritirare l'emendamento 3.2, in quanto la sostanza è ricompresa nel testo della Commissione rielaborato sull'intero articolo. Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 3.450 e 3.451 e ritiro l'emendamento 3.100. Invito a ritirare l'emendamento 3.3, in quanto ricompreso nel testo della Commissione; lo stesso dicasi per l'emendamento 3.4. Il parere è contrario sull'emendamento 3.452 e favorevole sugli emendamenti 3.750, 3.751 e 3.752. Invito a ritirare, come già accaduto in Commissione, l'emendamento 3.6.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.753, e non so se il rappresentante del Governo intenda intervenire, visto che c'è il parere contrario semplice della Commissione bilancio. Il parere è contrario sull'emendamento 3.754/200 e favorevole sugli emendamenti 3.754, 3.755, 3.756, 3.757 e 3.758.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G3.1.

Gli emendamenti 3.0.450, 3.0.2, 3.0.3 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 e 3.0.200 sono improponibili. Il parere è contrario sull'emendamento 3.0.10 (testo 2)/200 e favorevole sull'emendamento 3.0.10 (testo 2). Invito a ritirare, come già accaduto in Commissione, l'emendamento 3.0.13, altrimenti il parere sarà contrario. L'emendamento 3.0.14 è improponibile. Il parere è contrario sull'emendamento 3.0.17. L'emendamento 3.0.18 è improponibile. Invito a ritirare l'emendamento 3.0.19, altrimenti il parere sarà contrario. Invito altresì a ritirare l'emendamento 3.0.20, in quanto il suo contenuto è ricompreso nell'emendamento 1.0.1500, già approvato (esso, quindi, dovrebbe essere precluso).

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 3.0.21. Invito a ritirare l'emendamento 3.0.24 (testo 2), dal momento che una parte è ricompresa nell'emendamento 1.0.1500, già approvato dall'Aula, e un'altra parte nell'emendamento 3.757, approvato in Commissione; lo stesso dicasi per l'emendamento 3.0.25. L'emendamento 3.0.26 è improponibile, in quanto il suo contenuto è ricompreso nel cosiddetto decreto semplificazioni e quindi ci sarebbe una duplicazione di intervento normativo nella stessa materia. Il parere è favorevole sull'emendamento 3.0.27, che comprende anche l'emendamento 3.0.28, sul quale quindi esprimo un invito al ritiro. Il parere è favorevole sull'emendamento 3.0.29, identico all'emendamento 3.0.30. Quanto agli emendamenti 3.0.31, nonché il 3.0.32 e 3.0.33 (che hanno lo stesso contenuto) e 3.0.34, esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario. Invito a ritirare l'emendamento 3.0.451, dal momento che le parti accoglibili sono contenute nell'emendamento 3.0.35 della Commissione; lo stesso dicasi per gli emendamenti 3.0.36 e 3.0.37, in quanto ricompresi nell'emendamento 3.758 della Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.38. Gli emendamenti 3.0.39 (testo 2)/300, 3.0.39 (testo 2)/200 e 3.0.39 (testo 2)/301 dovrebbero decadere, essendo improponibile l'emendamento 3.0.39 (testo 2).

Sono altresì improponibili gli emendamenti 3.0.470, 3.0.42 (testo 2) e 3.0.40.

Gli emendamenti 3.0.41 (testo 3)/200, 3.0.41 (testo 3)/201, 3.0.41 (testo 3)/202, 3.0.41 (testo 3)/203, 3.0.41 (testo 3)/204, 3.0.41 (testo 3)/205, 3.0.41 (testo 3)/206 e 3.0.41 (testo 3)/207 credo siano da considerarsi decaduti, essendo stato dichiarato improponibile l'emendamento 3.0.41 (testo 3), a cui fanno riferimento.

Gli emendamenti 3.0.101, 3.0.300 (testo 2) e 3.0.700 sono improponibili.

Infine, ho ritirato l'emendamento 3.0.600 e ho presentato al suo posto l'ordine del giorno G3.0.600, il cui testo ho già fatto pervenire alla Presidenza.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, con un'eccezione. All'emendamento 3.0.27 della Commissione, chiedo di aggiungere, al comma 3, dopo le parole: «con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

DI NARDO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 3, non siamo totalmente convinti di ciò che si sta facendo. Siamo disposti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.800 (testo 3)/200 e 3.800 (testo 3)/201, se il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno con il quale si impegna: ad informare il Parlamento in merito agli effetti della disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, per verificare che la sua applicazione avvenga effettivamente al fine di favorire l'infrastrutturazione del Paese, nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute pubblica nonché della normativa comunitaria in materia; ad informare altresì il Parlamento, in merito all'attuazione della disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati in riferimento all'applicazione del medesimo articolo 3.

Se il Governo è d'accordo, ritiriamo i suddetti emendamenti. (*Applausi della senatrice Incostante*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta del senatore Di Nardo.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno; d'altronde, è conforme ed interpreta perfettamente lo spirito della norma.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto in votazione. Gli emendamenti 3.1, 3.800 (testo 3)/200 e 3.800 (testo 3)/201 sono pertanto ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800 (testo 3).

MAZZUCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (*PD*). Signor Presidente, dal momento che nel corso del dibattito sull'articolo 3 è emerso, anche per ammissione del Governo in una successiva verifica, che devono essere trovate specifiche modalità di caratterizzazione del materiale di riporto, avevo dichiarato la disponibilità a ritirare l'emendamento 3.2 e a non insistere sul tema della caratte-

rizzazione, che però è fondamentale anche per la salute pubblica, a fronte di un impegno pubblico del Governo a provvedere in materia e a dare una normativa più precisa, cosa che il Governo si è dichiarato disponibile a fare. Se questa dichiarazione fosse resa in Aula, avremmo molte più sicurezze sull'articolo 3, anche in ordine a ciò che ha dichiarato poc'anzi il senatore Di Nardo.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, posso certamente assicurare l'impegno del Governo a regolamentare con un decreto le norme tecniche per i residui delle lavorazioni industriali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.800 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi fino all'emendamento 3.452, ad eccezione degli emendamenti 3.2 e 3.100 che sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.750, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.751, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.752, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull'emendamento 3.6 c'è un invito al ritiro. Senatore Ferrante, ritira l'emendamento?

FERRANTE (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.753, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.754/200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI (*LNP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.754/200, presentato dai senatori Vallardi e Monti Cesarino.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.754, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.755, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.756, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.757, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.758, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 3.0.450, 3.0.2, 3.0.3 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 e 3.0.200 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3.0.10 (testo 2)/200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI (*LNP*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.10 (testo 2)/200, presentato dai senatori Vallardi e Monti Cesarino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3111

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.10 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 3.0.13 è stato ritirato, mentre l'emendamento 3.0.14 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.17.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Signor Presidente, colgo l'occasione per ringraziare per l'eccellente lavoro svolto dal relatore, nonché presidente della Commissione ambiente del Senato, il senatore D'Alì, in riferimento – lo dico anche a nome di altri colleghi della Commissione agricoltura – alle importanti innovazioni raccolte nel testo, attraverso un emendamento approvato all'articolo 1, in materia agroambientale.

In riferimento all'emendamento in esame, non ho alcuna difficoltà a ritirarlo – e pertanto lo ritiro – anche se invece di un «no» secco, senatore D'Alì, un invito al ritiro sarebbe stato più gradito. Sono un uomo all'antica comunque, prendo atto del diniego netto del collega D'Alì e – ripeto – ritiro l'emendamento 3.0.17. (*Applausi del senatore Castro*).

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.18 è improponibile.

Senatore Fluttero, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.19?

FLUTTERO (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Scarpa Bonazza Buora, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.20?

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.21, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Poiché i presentatori non accolgono l'invito al ritiro, passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.24 (testo 2).

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, non possiamo accettare l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.24 (testo 2), perché è pur vero che la prima parte è stata inglobata nell'emendamento 1.0.1500 (testo 2), e pertanto è superflua, però l'ultimo comma resta in piedi. Chiedo dunque l'attenzione ai colleghi, benché si tenti di concludere velocemente la discussione. (*Commenti dei senatori Della Seta e Mazzuconi*).

Siamo già tornati sulla questione più volte: le associazioni di volontariato per lo più si mantengono con la raccolta di indumenti, di carta, eccetera, che servono per la vita delle associazioni o per scopi benefici. Non possiamo considerare come depositi di rifiuti il fatto che le associazioni raccolgono e provvisoriamente depositano degli indumenti raccolti o della carta, che poi finirà in mano a chi è autorizzato a gestire, trattare e riconvertire tali materiali. Vorremmo dunque che, una volta tanto, ci si esprimesse a favore delle associazioni di volontariato. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'ALÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solamente per far osservare al senatore Divina, con lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto tutti i lavori su questo provvedimento, sia in Commissione che in Assemblea, che la sua richiesta è già accolta in seno all'emendamento 3.757. Una parte dell'emendamento è infatti accolta nell'emendamento 1.0.1500, ma il comma 2-*quater* dell'emendamento 3.757 riporta esattamente il testo della parte restante della sua proposta. Se l'emendamento

non viene ritirato, credo che la Presidenza potrebbe dichiararlo assorbito dall'approvazione di quella proposta emendativa. (*Cenni di assenso del senatore Divina*).

PRESIDENTE. Effettivamente è assorbito e ho notato che il senatore Divina ha fatto un cenno di assenso. L'emendamento 3.0.24 (testo 2) si intende pertanto ritirato.

Senatore Della Seta, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.25?

DELLA SETA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.26 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.27 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 3.0.28 risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.29, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 3.0.30 è stato ritirato.

Senatore Scarpa Bonazza Buora, accetta l'invito al ritiro degli emendamenti 3.0.31 e 3.0.32?

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Lo accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.0.33 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Ferrante?

FERRANTE (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Scarpa Bonazza Buora, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.0.34?

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.451 è stato ritirato.

Gli emendamenti 3.0.36 e 3.0.37 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.758.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.38, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Essendo stati dichiarati improponibili gli emendamenti 3.0.39 (testo 2) e 3.0.41 (testo 3), sono decaduti gli emendamenti 3.0.39 (testo 2)/300, 3.0.39 (testo 2)/200, 3.0.39 (testo 2)/301, 3.0.41 (testo 3)/200,

3.0.41 (testo 3)/201, 3.0.41 (testo 3)/202, 3.0.41 (testo 3)/203, 3.0.41 (testo 3)/204, 3.0.41 (testo 3)/205, 3.0.41 (testo 3)/206 e 3.0.41 (testo 3)/207.

Sono altresì improponibili gli emendamenti 3.0.470, 3.0.42 (testo 2), 3.0.40, 3.0.101, 3.0.300 (testo 2) e 3.0.700.

L'emendamento 3.0.600 – come ha detto prima il presidente D'Alì – è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.0.600, sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.600 non verrà posto ai voti.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*). Signor Presidente, ringrazio ancora una volta il relatore D'Alì per la sensibilità dimostrata in questo caso nei confronti non solo della biodiversità marina, ma anche delle questioni che riguardano la nostra pesca mediterranea, che – com'è noto – è competenza della Commissione agricoltura e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Mi fa anche piacere che il Sottosegretario all'ambiente esprima parere favorevole, ma non è sua competenza, perché lo è semmai del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Assicuro peraltro l'amico D'Alì che sarà nostra cura in Commissione agricoltura approfondire quanto prima, con la dovuta attenzione, le suggestioni sicuramente presenti nel suo ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

PRESIDENTE. Prima di concludere i lavori di questa sera, rinviando a domani mattina le dichiarazioni di voto e il voto finale, sono da esaminare gli ordini del giorno nei quali sono stati trasformati i tre emendamenti presentati dalla Commissione, e cioè l'1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15.

Leggo il testo del primo ordine del giorno, il G1.0.13: «Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111, impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative affinché a decorrere dal 2013 si applichi nei Comuni del territorio della Regione Campania il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei termini specificati nell'emendamento 1.0.13».

Veniamo al testo del secondo ordine del giorno, il G1.0.14: «Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111, impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative affinché quali soggetti attuatori del

»Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania« di cui all'accordo di programma del 18 luglio 2008 siano individuati i Comuni interessati nelle modalità specificate dall'emendamento 1.0.14».

Infine, do lettura dell'ordine del giorno G1.0.15: «Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111, impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative affinché in attuazione del principio di sussidiarietà i Comuni della Regione Campania esercitino le funzioni inerenti la gestione dei rifiuti nei rispettivi territori, nelle modalità specificate nell'emendamento 1.0.15, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero mediante conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo li accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.0.13, G1.0.14 e G1.0.15 non verranno posti in votazione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sul voto espresso dalla senatrice Armato in sede di votazione finale del disegno di legge n. 3128

ARMATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (*PD*). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che, per mero errore, oggi nella votazione finale del decreto-legge recante proroga delle missioni internazionali ho votato contro, mentre il voto voleva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 23 febbraio 2012**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (3111) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,13*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (3111)

ORDINI DEL GIORNO

G200

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 3111,

premessi che:

oramai è improcrastinabile, nel nostro Paese, una sempre più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

a tal proposito si evidenzia che la regione Campania è sempre più centro dei traffici malavitosi delle ecomafie. Questo drammatico quadro emerge dalla lettura del rapporto di Legambiente «Ecomafia 2011». Secondo il rapporto, la Campania detiene il triste primato di Regione con il più alto numero di reati ambientali: solo nel 2010, 3849 infrazioni accertate (il 12,5 per cento del totale nazionale), 4113 persone denunciate o arrestate (12 al giorno), 1216 sequestri. Un giro d'affari che arriva a 4 miliardi di euro, gestito da 80 clan (dei 290 totali). Clan che sempre più spesso si avvalgono della «collaborazione» dei colletti bianchi. Imprenditori e politici sono coinvolti in quella commistione «lecito illecito» di cui parla il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, nell'introduzione al suddetto Rapporto: «è evidente che anche le attività illecite svolte nella materia indicata sono di norma effettuate mediante società lecitamente – e, talvolta, appositamente – costituite, che contemporaneamente operano sia nel rispetto sia in violazione della legge». Sono ben 139 le aziende nel settore dei rifiuti interessate da indagini di otto procure a livello regionale e 37 le aziende vincitrici di appalti o affidamenti diretti colpite da interdittiva antimafia;

nel ciclo dei rifiuti, la Campania ha il 13 per cento dei reati accertati (786), 919 tra arresti e denunce, 348 sequestri;

è importante ricordare che nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania, la camorra «ha ostacolato la raccolta e, contemporaneamente, si è insinuata con le proprie proiezioni imprenditoriali nei meccanismi preposti alla soluzione del problema». Questo è quanto evidenziato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nella relazione relativa al primo semestre del 2011. In particolare, «lo smaltimento dei rifiuti tossici si realizza grazie alla collusione esistente tra camorra, settori deviati della politica locale e mala imprenditoria»; l'elemento di rischio più evidente «è rappresentato dalla trasversalità delle organizzazioni, in generale dotate di strutture operative flessibili». L'organizzazione, scrive ancora la DIA, «continua a evidenziare un profilo complessivo estremamente fluido, caratterizzato dalla rapida ascesa di sodalizi criminali apparentemente consistenti, che subiscono, però, altrettanto veloci disgregazioni in ragione dell'azione di contrasto, della scarsa tenuta delle alleanze stabilite e dell'emersione di sempre nuove, aggressive, realtà»;

la DIA lancia infine un allarme relativamente al fatto che le «tensioni violente dell'universo camorristico costituiscono una fisiopatologia cronica di quel sistema criminale, che non accenna a sopirsi»;

considerato che:

la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto è suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

ritenuto che:

in aggiunta alle discariche individuate, per dare una risposta concreta allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani e in modo da approntare, al contempo, una soluzione definitiva e duratura, si devono utilizzare, in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, le cave abbandonate e dismesse, con priorità per quelle acquisite dallo Stato, presenti nella regione Campania, così come individuate dal Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicata sul BURC n. 27 del 19 giugno 2006, nonché dal Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta, articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modificazioni;

oltre alle misure emergenziali, anche l'inserimento dei delitti ambientali nel codice penale è una esigenza inderogabile per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il Paese, al fine di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad intensificare, in attesa dell'approvazione della legge quadro sul ciclo integrato dei rifiuti, anche attraverso l'eventuale stanziamento di fondi adeguati, la lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela legale dell'ambiente, per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il Paese».

(*) Accolto dal Governo..

G100

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premessi che:

secondo il recente rapporto bonifiche 2011 di Greenpeace, i 57 Siti d'interesse nazionale (Sin), ovvero quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee richiede interventi di bonifica, coprono quasi il 3 per cento del territorio nazionale: 1.800 chilometri quadrati di aree marine, lagunari e lacustri e 5.500 chilometri quadrati di aree terrestri. I comuni inclusi nei Sin risulterebbero essere oltre 300, e comprendono circa 9 milioni di abitanti. A livello regionale il primato delle aree da bonificare spetta alla regione Lombardia, con 7 Sin, seguita dalla Campania con 6, da Piemonte e Toscana con 5, da Puglia e Sicilia con 4. La Campania e la Sardegna sono le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale 445.000 ettari in Sardegna e 345.000 ettari in Campania);

oltre ai siti nazionali ci sono quelli di interesse regionale, molto più numerosi. Dal citato rapporto emerge che, nonostante i siti siano stati individuati e classificati sin dal 1998, le operazioni di bonifica procedono a rilento. Oltre al contenzioso, vi sono problemi di fondi e, come per il settore dei rifiuti, prevale il modello della gestione emergenziale. I Sin comprendono 46 aree produttive significative, aree costiere o lagunari, aree portuali, aree ad elevato pregio naturalistico ed 6 aree di preminente interesse archeologico;

la legislazione in materia di bonifica di siti contaminati si rinviene nelle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, le cui criticità si riflettono nel mancato completamento delle operazioni di bonifica programmate, cui si somma la progressiva diradazione

delle risorse disponibili. Significativa, in quanto complementare ad analogia alla situazione nel settore dei rifiuti, è la prevalenza del modello emergenziale, che non garantisce quasi mai la risoluzione dei problemi per i quali viene dichiarato.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle aree dei Sin ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili, intervenendo altresì, ove opportuno, sulle disposizioni che limitano il coinvolgimento nel processo di comitati dei cittadini, enti locali, sindacati ed associazioni, così da trasformare le bonifiche da problema in opportunità ed in occasione di partecipazione;

a valutare le opportune forme di coordinamento con le autonomie territoriali, volte a pervenire ad un cronoprogramma stringente per l'avanzamento e l'ultimazione delle bonifiche, informando regolarmente il Parlamento dell'impiego delle risorse all'uopo stanziato e dei risultati conseguiti;

a valutare gli interventi necessari al progressivo superamento del prevalente modello della gestione commissariale ed emergenziale, in direzione di una più ampia programmazione nazionale che possa contare su investimenti certi ed elevati standard di efficienza e sostenibilità ambientale per il riutilizzo delle aree;

a potenziare i sistemi di informazione, monitoraggio e controllo della qualità ambientale dei siti e della salute dei cittadini che vivono e lavorano in prossimità dei siti da bonificare.

G100 (testo 2)

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premesso che:

secondo il recente rapporto bonifiche 2011 di Greenpeace, i 57 Siti d'interesse nazionale (Sin), ovvero quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee richiede interventi di bonifica, coprono quasi il 3 per cento del territorio nazionale: 1.800 chilometri quadrati di aree marine, lagunari e lacustri e 5.500 chilometri quadrati di aree terrestri. I comuni inclusi nei Sin risulterebbero essere oltre 300, e comprendono circa 9 milioni di abitanti. A livello regionale il primato

delle aree da bonificare spetta alla regione Lombardia, con 7 Sin, seguita dalla Campania con 6, da Piemonte e Toscana con 5, da Puglia e Sicilia con 4. La Campania e la Sardegna sono le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale 445.000 ettari in Sardegna e 345.000 ettari in Campania);

oltre ai siti nazionali ci sono quelli di interesse regionale, molto più numerosi. Dal citato rapporto emerge che, nonostante i siti siano stati individuati e classificati sin dal 1998, le operazioni di bonifica procedono a rilento. Oltre al contenzioso, vi sono problemi di fondi e, come per il settore dei rifiuti, prevale il modello della gestione emergenziale. I Sin comprendono 46 aree produttive significative, aree costiere o lagunari, aree portuali, aree ad elevato pregio naturalistico ed 6 aree di preminente interesse archeologico;

la legislazione in materia di bonifica di siti contaminati si rinviene nelle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, le cui criticità si riflettono nel mancato completamento delle operazioni di bonifica programmate, cui si somma la progressiva diradazione delle risorse disponibili. Significativa, in quanto complementare ad analogia alla situazione nel settore dei rifiuti, è la prevalenza del modello emergenziale, che non garantisce quasi mai la risoluzione dei problemi per i quali viene dichiarato.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare ulteriori opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle aree dei Sin ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili, intervenendo altresì, ove opportuno, sulle disposizioni che limitano il coinvolgimento nel processo di comitati dei cittadini, enti locali, sindacati ed associazioni, così da trasformare le bonifiche da problema in opportunità ed in occasione di partecipazione;

a valutare le opportune forme di coordinamento con le autonomie territoriali, volte a pervenire ad un cronoprogramma stringente per l'avanzamento e l'ultimazione delle bonifiche, informando regolarmente il Parlamento dell'impiego delle risorse all'uopo stanziato e dei risultati conseguiti;

a valutare gli interventi necessari al progressivo superamento del prevalente modello della gestione commissariale ed emergenziale, in direzione di una più ampia programmazione nazionale che possa contare su investimenti certi ed elevati standard di efficienza e sostenibilità ambientale per il riutilizzo delle aree;

a valutare il potenziamento dei sistemi di informazione, monitoraggio e controllo della qualità ambientale dei siti e della salute dei cittadini che vivono e lavorano in prossimità dei siti da bonificare.

(*) Accolto dal Governo.

G101

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premessi che:

l'ultima indagine «Ecosistema Rischio 2011», realizzata nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile dedicata alla prevenzione e all'informazione sul rischio idrogeologico indica, che i comuni a rischio per il dissesto idrogeologico sarebbero 6.633 in Italia e che le regioni che superano il 90% di pericolosità del proprio territorio sono 13. La superficie delle aree ad alta criticità idrogeologica si estende per 29.517 Km², il 9,8% dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 km² (4,1% del territorio) a rischio alluvioni e 15.738 Km² (5,2% del territorio) a rischio frana. Stando alle rilevazioni contenute nel rapporto 2011, in media, l'82% del territorio nazionale è esposto al rischio di frane e alluvioni. In particolare il rischio interessa in Calabria 409 comuni (100% del territorio); provincia autonoma Trento 222 (100%); Molise 136 (100%); Basilicata 131 (100%); Umbria 92 (100%); Valle d'Aosta 74 (100%); Marche 239 (99%); Liguria 232 (99%); Lazio 372 (98%); Toscana 280 (98%); Abruzzo 294 (96%); Emilia Romagna 313 (95%); Campania 504 (92%); Friuli Venezia Giulia 201 (92%); Piemonte 1.049 (87%); Sardegna 306 (81%); Puglia 200 (78%); Sicilia 277 (71%); Lombardia 929 (60%); provincia autonoma di Bolzano 46 (59%); Veneto 327 (56%);

appare necessario uno stretto coordinamento tra le attività poste in essere dalle amministrazioni competenti per contrastare il rischio idrogeologico, nelle attività ordinarie legate alla gestione del territorio, quali la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di abitazioni e di altri fabbricati dalle aree a rischio, l'adeguamento alle norme di salvaguardia dettate dalla pianificazione di bacino e la corretta manutenzione del territorio, nonché nella redazione dei piani di emergenza che devono essere aggiornati e conosciuti dalla popolazione, perché sappia esattamente cosa fare e dove andare in caso di emergenza – ed infine nell'organizzazione locale di protezione civile, al fine di garantire soccorsi tempestivi ed efficaci in caso di alluvione o frana;

gli eventi calamitosi che hanno colpito di recente vaste aree del nostro paese testimoniano quanto il nostro Paese sia sempre più fragile e come sia indifferibile ed urgente avviare una forte politica di prevenzione del rischio che sappia tutelare il territorio e i corsi d'acqua, incluso il reticolo idrografico minore, i piccoli torrenti e le fiumare. Nonostante l'urbanizzazione delle aree esposte a rischio nel territorio sia molto pesante non si nota ancora alcuna seria inversione di tendenza nella gestione

del territorio, nè sono stati fatti passi avanti di rilievo sul fronte dell'informazione e del coinvolgimento dei cittadini, cosa assai grave visto che i piani d'emergenza, per essere realmente efficaci, devono essere conosciuti dalla popolazione ed è essenziale che i residenti nelle aree sensibili sappiano evitare comportamenti che possano esporli ad ulteriori pericoli;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative da assumere in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico – aree di intervento che dovrebbero costituire l'infrastruttura prioritaria sulla quale investire, considerato che il costo dei danni post emergenziali sostenuto negli anni supera di gran lunga il fabbisogno a lungo termine per la prevenzione – sia rispetto ad una revisione più funzionale delle competenze sia con riferimento alla revisione di norme che contribuiscono a determinare un sempre maggiore consumo di suolo e un conseguente aumento del rischio idrogeologico.

G101 (testo 2)

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premessi che:

l'ultima indagine «Ecosistema Rischio 2011», realizzata nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile dedicata alla prevenzione e all'informazione sul rischio idrogeologico indica, che i comuni a rischio per il dissesto idrogeologico sarebbero 6.633 in Italia e che le regioni che superano il 90% di pericolosità del proprio territorio sono 13. La superficie delle aree ad alta criticità idrogeologica si estende per 29.517 Km², il 9,8% dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 km² (4,1% del territorio) a rischio alluvioni e 15.738 Km² (5,2% del territorio) a rischio frana. Stando alle rilevazioni contenute nel rapporto 2011, in media, l'82% del territorio nazionale è esposto al rischio di frane e alluvioni. In particolare il rischio interessa in Calabria 409 comuni (100% del territorio); provincia autonoma Trento 222 (100%); Molise 136 (100%); Basilicata 131 (100%); Umbria 92 (100%); Valle d'Aosta 74 (100%); Marche 239 (99%); Liguria 232 (99%); Lazio 372 (98%); Toscana 280 (98%); Abruzzo 294 (96%); Emilia Romagna 313 (95%); Campania 504 (92%); Friuli Venezia Giulia 201 (92%); Piemonte 1.049 (87%); Sardegna 306 (81%); Puglia 200 (78%); Sicilia 277 (71%); Lombardia 929 (60%); provincia autonoma di Bolzano 46 (59%); Veneto 327 (56%);

appare necessario uno stretto coordinamento tra le attività poste in essere dalle amministrazioni competenti per contrastare il rischio idrogeologico, nelle attività ordinarie legate alla gestione del territorio, quali la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di abitazioni e di altri fabbricati dalle aree a rischio, l'adeguamento alle norme di salvaguardia dettate dalla pianificazione di bacino e la corretta manutenzione del territorio, nonché nella redazione dei piani di emergenza che devono essere aggiornati e conosciuti dalla popolazione, perché sappia esattamente cosa fare e dove andare in caso di emergenza – ed infine nell'organizzazione locale di protezione civile, al fine di garantire soccorsi tempestivi ed efficaci in caso di alluvione o frana;

gli eventi calamitosi che hanno colpito di recente vaste aree del nostro paese testimoniano quanto il nostro Paese sia sempre più fragile e come sia indifferibile ed urgente avviare una forte politica di prevenzione del rischio che sappia tutelare il territorio e i corsi d'acqua, incluso il reticolo idrografico minore, i piccoli torrenti e le fiumare. Nonostante l'urbanizzazione delle aree esposte a rischio nel territorio sia molto pesante non si nota ancora alcuna seria inversione di tendenza nella gestione del territorio, nè sono stati fatti passi avanti di rilievo sul fronte dell'informazione e del coinvolgimento dei cittadini, cosa assai grave visto che i piani d'emergenza, per essere realmente efficaci, devono essere conosciuti dalla popolazione ed è essenziale che i residenti nelle aree sensibili sappiano evitare comportamenti che possano esporli ad ulteriori pericoli;

impegna il Governo

a valutare ulteriori opportune iniziative da assumere in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico – aree di intervento che dovrebbero costituire l'infrastruttura prioritaria sulla quale investire, considerato che il costo dei danni post emergenziali sostenuto negli anni supera di gran lunga il fabbisogno a lungo termine per la prevenzione – sia rispetto ad una revisione più funzionale delle competenze sia con riferimento alla revisione di norme che contribuiscono a determinare un sempre maggiore consumo di suolo e un conseguente aumento del rischio idrogeologico.

(*) Accolto dal Governo.

G102

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premessi che:

il quadro normativo concernente le attività di cava, intese quali opere di scavo praticato nella roccia o nella terra al fine di estrarne materiale utilizzabile nell'edilizia o in altri settori produttivi, ha conosciuto negli anni passati una complessa evoluzione, che ha investito tanto il riparto di competenze quanto la disciplina applicabile a livello nazionale, regionale e comunitario. Una consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale riconosce che le attività estrattive connesse alle cave fanno emergere una compresenza di interessi pubblici, accanto a quelli legati al bene fondiario propriamente inteso. I beni in questione sono, infatti, soggetti ad una disciplina pubblicistica che ne condiziona la destinazione e l'esercizio;

l'unitarietà e trasversalità della tutela ambientale e l'interesse pubblico della materia indurrebbero quindi a ritenere opportuna una attenta riconsiderazione dello stato di attuazione della normativa vigente; per quanto concerne i profili più strettamente ambientali, l'attività di cava è rilevante sia per gli aspetti geologici ed idrogeologici rilevabili nelle zone di escavazione, sia per il suo impatto su fattori quali atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, paesaggio ed ecosistemi. Le cave, inoltre, hanno potenziali conseguenze in termini di incidenza sul bilancio idrico nonché sulla qualità delle acque sotterranee, vulnerabili a fenomeni di inquinamento causati da interventi antropici. Vi è poi da considerare l'aspetto non marginale della tutela dei lavoratori del settore rispetto alle patologie che tali lavorazioni possono comportare;

a fronte della delicatezza delle problematiche connesse alle attività di cava, risulta invece palese, sul territorio nazionale, una preoccupante situazione di non omogenea applicazione di regole e programmi efficaci, come rilevato dal recente «Rapporto Cave 2011» di Legambiente, in relazione alla mancata riconversione delle cave dismesse, talvolta utilizzate impropriamente se non illegalmente – come discarica, alla rete di monitoraggio, alla assenza di leggi che escludono dall'attività estrattiva aree di rilevante interesse ambientale ed alla inadeguatezza degli introiti derivanti agli enti dalle concessioni;

l'importanza della gestione sostenibile delle risorse inerti è riconosciuta anche dal progetto europeo «Sarma» (*Sustainable Aggregates Resource Management*) cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti per il South East Europe (SEE) di cui fanno parte anche alcune regioni italiane;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative volte ad affrontare e risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento al riassetto

del riparto di competenze, alla pianificazione locale e ad una maggiore omogeneizzazione degli oneri di concessione.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

G103

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premesso che:

lo stato di pericolosa incuria in cui versa parte non irrilevante del territorio nazionale, con particolare riferimento anche ad alcune grandi aree urbane, emerge, nella sua drammaticità, in occasione di calamità naturali che arrecano periodicamente gravi danni economici alle attività produttive e talvolta causano vittime tra le popolazioni delle zone colpite. La tendenza all'aumento progressivo dei fenomeni consiglia di porre l'attenzione anche sul fattore relativo alla eccessiva antropizzazione dei territori e al consumo di suolo, oltre che alle variazioni dell'andamento naturale delle precipitazioni, con le conseguenze di una intensa impermeabilizzazione del territorio. Alla preoccupante perdita della capacità di ritenzione di vaste aree ha contribuito anche la costruzione di infrastrutture viarie a fondovalle e la mancanza di operazioni di pulizia degli alvei fluviali e torrentizi;

la complessiva carenza di piani di emergenza per le zone più esposte, non tollerabile in un paese in cui quasi l'82 per cento dei Comuni è considerato a rischio idrogeologico, impone altresì di valutare una revisione del quadro normativo ed amministrativo generale, al fine di assicurare una maggior efficacia delle azioni programmate e dei finanziamenti già erogati, nonché il superamento della sovrapposizione e frammentazione di competenze, centri di spesa e organismi deputati ai controlli. In particolare, occorre consentire agli enti locali, mediante idonea dotazione di risorse tecniche e finanziarie, di svolgere appieno un ruolo di primaria importanza, tenuto conto delle competenze ad essi attribuiti sulla pianificazione urbanistica ed in materia di protezione civile. Altrettanto carenti, in molte situazioni, si sono rivelati i sistemi di monitoraggio, allerta ed informazione dei cittadini;

impegna il Governo:

a procedere ad una ricognizione e rivalutazione della vulnerabilità del territorio e dell'assetto idrogeologico, studiando, in coordinamento con

le autonomie locali, la predisposizione di linee guida recanti criteri di omogenea valutazione della sostenibilità territoriale dei sistemi insediativi e delle tecniche costruttive, con particolare riferimento all'eventuale obbligo, in nuove urbanizzazioni, di adozione del criterio dell'invarianza idraulica e all'adozione di tecniche di tutela specifica per le città costiere e per la linea di costa in generale rispetto alle tendenze di innalzamento del livello marino, erosione e maggior esposizione agli eventi meteorologici.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

G104

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premesso che:

con riferimento alle ricadute ambientali dei cambiamenti climatici, l'Italia è chiamata ad un compito particolarmente impegnativo nell'ambito dell'attività negoziale in corso e in quella prevista nei prossimi anni. È stato recentemente attivato, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo finalizzato all'attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di circa 600 milioni di euro, finalizzati al finanziamento della realizzazione di interventi di riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, con un tasso agevolato,

impegna il Governo:

a valorizzare, compatibilmente con la legislazione comunitaria e con il quadro economico-finanziario, le eccellenze dell'industria e della ricerca italiana nell'innovazione ambientale, valutando altresì la possibilità di definire più avanzate forme di sostegno agli investimenti nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie pulite, compresa la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, e delle migliori tecniche disponibili, con particolare riferimento al settore edilizio e dei trasporti, al risparmio energetico e all'efficienza energetica delle reti;

ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione degli impegni assunti nel corso delle più recenti Conferenze delle parti, in coerenza con quanto deciso in sede di Unione europea;

a promuovere le opportune iniziative per l'implementazione e il miglioramento degli accordi internazionali in materia, con particolare rife-

rimento alle lacune evidenziate nei meccanismi negoziali ancora da compiere per la definizione di ulteriori obiettivi;

ad informare il Parlamento in merito alle iniziative di coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle politiche di ricerca e sviluppo e nel contrasto alle ricadute ambientali dei cambiamenti climatici in atto.

(*) Accolto dal Governo.

G105

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

premesso che:

il sistema delle aree protette costituisce, sia a livello nazionale che regionale, un unicum ambientale e paesaggistico non replicabile, oltre che una risorsa inestimabile dal punto di vista delle possibilità di sviluppo socio-economico. Tale valore aggiunto, ulteriore rispetto al prioritario obiettivo di conservazione naturale, rischia tuttavia di essere apprezzato soprattutto quando è sul punto di venire meno;

per quanto riguarda l'Italia, ventiquattro parchi nazionali, trenta aree marine protette, centoquarantasei riserve statali, centoquarantaquattro parchi regionali, trecentosettantanove riserve regionali, insieme alle oltre cinquecento tra zone umide, oasi ed altre aree protette, costituiscono un enorme patrimonio che non ha riscontro in Europa e che si caratterizza anche in grandi sistemi (Alpi, Appennini, fiumi e laghi, coste e isole, zone urbane, Dolomiti e Bacino del Po). Purtroppo, si deve constatare come le risorse destinate al funzionamento di questo complesso di aree di pregio, che garantiscono una ampia rete di servizi, siano in costante diminuzione, al punto che, dopo aver quasi compromesso le capacità di investimento degli enti gestori, i tagli stanno arrivando ad incidere sulle stesse possibilità di ordinario funzionamento;

impegna il Governo:

a portare avanti tutte le iniziative finalizzate all'attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di biodiversità, valutando in particolare le modalità più idonee ad assicurare stabilmente al sistema delle aree protette le necessarie risorse in termini finanziari, strumentali e di personale, procedendo, ove necessario, ad adeguare a tale scopo la normativa vigente;

a superare la prassi dei commissariamenti, rafforzando gli strumenti gestionali degli enti in modo che essi possano più efficacemente conseguire i propri scopi istituzionali di conservazione della natura, arresto di perdita della biodiversità e di incremento dei valori naturali presenti;

a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di promozione ambientale e la trasparenza della gestione, nonché il turismo sostenibile, in modo da coniugare qualitativamente la salvaguardia degli equilibri ambientali con lo sviluppo delle comunità locali.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;

2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;

3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti.»;

4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;

d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

DE LUCA VINCENZO, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, CASSON

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, alla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede in via di somma urgenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti le Province e gli enti locali interessati, ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. A tali fini, nel rispetto delle vigenti norme ambientali, è valutata la utilizzabilità delle aree di cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Presidente della regione procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, il Presidente della regione Campania esercita le funzioni già attribuite al sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini dei procedimenti relativi al rilascio

delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui alle presenti disposizioni sono ridotti alla metà".

2. Il comma *2-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:

"*2-bis.* Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti il Presidente della regione Campania provvede, in via di somma urgenza, d'intesa con i Comuni ove ricadono gli impianti, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. La procedure di attuazione degli interventi sono regolate mediante accordi di scopo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990, fra la regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti".

3. Gli atti posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le finalità di cui al comma *2-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010 conservano efficacia ove confermati dal Presidente della Regione e dagli accordi di scopo fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti".

4. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

5. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.».

1.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, MONACO, DI GIOVAN PAOLO, DE LUCA
VINCENZO

Ritirato

Al comma 1, al capoverso 1-bis ivi richiamato, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta urbana) sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e la rimozione e lo smaltimento degli stessi vengono effettuati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti urbani. Eventuali trattamenti non modificano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l'origine urbana del medesimo.»

1.3

VALLARDI, MONTI CESARINO

Respinto

Dopo la lettera d) del comma 2, aggiungere la seguente:

«d-bis) Al comma 7, sostituire le parole: "Il Governo promuove nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni." con le seguenti: "lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti può avvenire, esclusivamente, previa intesa con la singola Regione interessata."».

1.4/200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Respinto

All'emendamento 1.4, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. Al fine di garantire il rispetto delle competenze regionali in materia di smaltimento dei rifiuti urbani, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, al comma 7, le parole: "il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni". Sono sostituite con le seguenti: lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti può avvenire, esclusivamente, previa intesa con la singola Regione interessata.».

1.4/201

DI NARDO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.4/201

All'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*quater*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione e gli enti locali interessati, predispone e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre 2012, una relazione recante l'indicazione dei dati e dell'impatto delle misure recate dal presente articolo, con particolare riferimento alla certificazione della qualità del digestato secondo gli standard previsti, alla tracciabilità del trasferimento e al suo effettivo impiego in compost certificato».

G1.4/201 (già em. 1.4/201)

DI NARDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per affrontare le problematiche di cui all'emendamento 1.4/201

(*) Accolto dal Governo.

1.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «adotta entro il 12 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro il 31 dicembre 2012,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre, di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti».

3-*ter*. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazio-

nale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.».

1.2000

LA COMMISSIONE

Approvato

Sopprimere il comma 4.

1.300

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania si provvede, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, oltre che con eventuali crediti a riconoscersi alla regione Campania in dipendenza del trasferimento. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione».

G1.100

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, INCOSTANTE, RUSSO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, stabilisce che «per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle atee di pertinenza dei predetti impianti,

ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1»;

tra queste aree ricadrebbe la cava dismessa in località «Castagnaro Ovest» nel comune di Pozzuoli, come sito per il conferimento del rifiuto CER 19.05.03, ovvero *compost* «fuori specifica». L'area del Castagnaro è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.), secondo il vigente piano territoriale paesistico. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli volti alla conservazione e al miglioramento del verde nel rispetto dei processi dinamico evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona e interventi di risanamento e restauro ambientale con l'eliminazione finanche di cartelloni pubblicitari. È in ogni caso vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata l'utilizzazione delle cave esistenti nella zona;

in base al Piano Regolatore Generale (art. 37 – Zone agricole speciali – Zona Et – Agricola a tutela) inoltre, sono ammessi esclusivamente interventi per favorire l'agriturismo in Campania, opere di miglioramento fondiario e opere agrarie per lo sviluppo delle produzioni in funzione delle caratteristiche vocazionali dei terreni. Il PRG pone un vincolo idrogeologico su tutta l'area della ex cava;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale, inoltre, classifica a Rischio Frana R4 e Pericolosità P3 la parte alta dell'area della ex cava e a Rischio Frana R2 e Pericolosità P1 la parte mediana; individua incisioni di possibili crisi per la strada che la serve trattandosi di un ex alveo. L'area insiste sul tracciato del tunnel stradale realizzato per il Piano Internodale di evacuazione di emergenza per il rischio vulcanico e bradisismico dei Campi Flegrei. Inoltre a valle dell'ex cava, a 200 mt, passa la condotta idrica che alimenta l'acquedotto della zona fino all'isola d'Ischia;

la realizzazione di una discarica a ridosso di quest'area appare dunque in aperto contrasto con i vincoli previsti dalla legge; essa inoltre detenninerebbe concreti rischi, oltre che per le maestranze impiegate, per l'incolumità dei cittadini che ivi risiedono, nonché per tutto il comprensorio abitativo circostante;

la scelta della specifica cava dismessa in località «Castagnaro Ovest» è stata effettuata sulla base dell'elenco delle cave individuate come chiuse o abbandonate ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) pubblicato su B.U.R.C. n. 27 del 19 giugno 2006; da tale elenco si evince che quella del Castagnaro identificata con codice 63060-12 ricade sia in Area di Crisi (A.C.n.4) che in Area di Particolare Attenzione ambientale (APA n.1) per le quali lo stesso PRAE prescrive interventi di Ricomposizione Ambientale, Riqualficazione ambientate e Riqualficazione Territoriale incompatibili con la realizzazione di una discarica fosse anche per solo rifiuto CER 19.05.03;

considerato che:

il mancato coinvolgimento delle comunità locali nella determinazione della scelta ha già provocato un clima di forte preoccupazione e allarme sociale, con la costituzione di comitati di protesta e conseguenti manifestazioni. Inoltre i rappresentanti del comitato per la loro azione di protesta sono stati oggetto di minacce e danni da parte di soggetti non individuati e che su questi eventi stanno indagando gli organi inquirenti;

da ricostruzioni giornalistiche e denunce di autorevoli esponenti delle istituzioni locali (ad esempio del Presidente della Commissione Ecomafie della Regione Campania), si evincono fondati allarmi sul possibile coinvolgimento della criminalità organizzata nella realizzazione di questa discarica e soprattutto delle opere accessorie necessarie;

impegna il Governo:

a prendere ogni iniziativa di competenza, nel rispetto delle competenze previste dalla legge per il Commissario Straordinario per l'individuazione dei siti e la costruzione di impianti di discarica nella provincia di Napoli, affinché – nell'individuazione dei siti per la costruzione di impianti di discarica nella provincia di Napoli – venga stralciata dal Piano redatto la possibilità di realizzare una discarica all'interno della cava dismessa in località «Castagnaro Ovest», nel comune di Pozzuoli.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G1.101

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

considerato che l'articolo 1 del provvedimento reca misure in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

invita il Governo:

a valutare opportune forme di sostegno, nel rispetto della compatibilità finanziaria e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, alla progettazione ecologica di beni e prodotti, con particolare riferimento all'impiego di tecnologie incentrate su prodotti sostenibili e riutilizzabili, in modo da estendere effettivamente il principio comunitario di sostituzione ai prodotti non recuperabili;

a promuovere, per quanto di propria competenza, la collaborazione tra Stato, enti pubblici, sistema delle imprese ed università per l'analisi del

ciclo di vita dei prodotti e dei beni offerti dal mercato, nonché per lo studio delle migliori tecniche volte ad escludere progressivamente dal ciclo produttivo, ove possibile, l'impiego di materiali non riciclabili e non riutilizzabili, in modo da modificare virtuosamente gli stessi processi di consumo delle risorse al fine di ridurne i costi e l'impatto;

a sostenere e coordinare sul territorio nazionale, nell'ambito della gerarchia di azioni da intraprendere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, la diffusione delle migliori pratiche di distribuzione di prodotti sfusi, di piccolo compostaggio anche domestico, nonché delle esperienze innovative, già esistenti in ambito locale, di conferimento e commercializzazione dei materiali suscettibili di successivo riutilizzo e riciclo, in modo da riorganizzare opportunamente in tal senso, ove necessario, anche la rete delle isole ecologiche e favorire la diffusione di centri di riciclo dei prodotti a fine vita;

a promuovere tutte le opportune iniziative volte all'ulteriore riduzione, con l'obiettivo della definitiva eliminazione, della produzione e dell'impiego degli imballaggi non indispensabili.

(*) Accolto dal Governo.

G1.102

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

considerato che l'articolo 1 del provvedimento reca misure in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

premesso che:

a dieci anni dalla prima ordinanza di custodia cautelare emessa per traffico illegale di rifiuti nel nostro Paese, il Dossier «Rifiuti Spa 2012» ha ricordato come in un solo anno, il 2010, sono state sequestrate oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi gestiti illegalmente, che vanno a sommarsi ai circa undici milioni di tonnellate sequestrate nel decennio precedente, con un giro di affari stimato, per il periodo considerato, in circa 43 miliardi di euro;

in attesa che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti «Sistri» entri a pieno regime, continua ad essere molto diffusa la falsificazione dei codici Cer di rifiuti movimentati su strada o via mare, con particolare riferimento alla esibizione di falsi codici attestanti materie prime seconde o imballaggi;

dal 2010, con le modifiche di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente, la competenza ad indagare è passata dalle procure ordinarie alle Direzioni distrettuali antimafia ed è notevolmente aumentato anche il numero delle inchieste transnazionali, arrivate a coinvolgere ben 22 Paesi esteri, principalmente quelli dove è alta la richiesta di materie prime ed esistono radicati sistemi di corruzione e criminalità organizzata;

impegna il Governo:

a valutare e sostenere, per quanto di propria competenza, tutte le opportune iniziative finalizzate a rafforzare il quadro sanzionatorio in materia di tutela penale dell'ambiente secondo dando piena attuazione a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2008/99/CE, valutando altresì l'utilizzo di più penetranti sistemi di indagine;

a potenziare, in tale quadro, le procedure di controllo, finalizzate al sequestro di materiali eventualmente illecitamente trattati, presso le aree portuali e aeroportuali;

a rafforzare la collaborazione tra gli organismi investigativi e di controllo a livello internazionale.

G1.102 (testo 2)

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

considerato che l'articolo 1 del provvedimento reca misure in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

premesso che:

a dieci anni dalla prima ordinanza di custodia cautelare emessa per traffico illegale di rifiuti nel nostro Paese, il Dossier «Rifiuti Spa 2012» ha ricordato come in un solo anno, il 2010, sono state sequestrate oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi gestiti illegalmente, che vanno a sommarsi ai circa undici milioni di tonnellate sequestrate nel decennio precedente, con un giro di affari stimato, per il periodo considerato, in circa 43 miliardi di euro;

in attesa che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti «Sistri» entri a pieno regime, continua ad essere molto diffusa la falsificazione dei codici Cer di rifiuti movimentati su strada o via mare, con particolare riferimento alla esibizione di falsi codici attestanti materie prime seconde o imballaggi;

dal 2010, con le modifiche di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente, la competenza ad indagare è passata dalle procure ordinarie

alle Direzioni distrettuali antimafia ed è notevolmente aumentato anche il numero delle inchieste transnazionali, arrivate a coinvolgere ben 22 Paesi esteri, principalmente quelli dove è alta la richiesta di materie prime ed esistono radicati sistemi di corruzione e criminalità organizzata;

impegna il Governo:

a potenziare, in tale quadro, le procedure di controllo, finalizzate al sequestro di materiali eventualmente illecitamente trattati, presso le aree portuali e aeroportuali;

a rafforzare la collaborazione tra gli organismi investigativi e di controllo a livello internazionale.

(*) Accolto dal Governo.

G1.103

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente,

considerato che l'articolo 1 del provvedimento reca misure in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

premesso che:

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti, che andrebbero più correttamente definiti «materiali» *post*-consumo, è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, anche di carattere emergenziale, concentrati prevalentemente sulla fase terminale del ciclo medesimo, vale a dire sulle problematiche connesse all'impiantistica (discarica, incenerimento, termodistruzione, termovalorizzazione o altre forme di combustione). Minor attenzione e, soprattutto, minori agevolazioni ed incentivi sia sul piano amministrativo che economico, sono stati in passato dedicati alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e, di conseguenza, all'effettivo conseguimento degli obiettivi di differenziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta «porta a porta» e di riuso dei rifiuti medesimi;

nell'ambito di più ampie politiche volte alla tutela dell'ambiente appare utile assumere anzitutto la finalità di riduzione della produzione di rifiuti, attraverso l'adozione coordinata e l'attuazione di un programma nazionale «rifiuti zero», con precisi obiettivi e scadenze, che, assumendo le migliori pratiche nazionali ed internazionali, coinvolga tutte le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, il sistema produttivo e della distribuzione commerciale nonché la cittadinanza nel suo complesso;

considerato che:

l'Italia presenta una «impronta ecologica» – intesa quale area necessaria per rigenerare le risorse utilizzate e assorbire i cosiddetti rifiuti – di 4,15 ettari globali *pro capite*, a fronte di una disponibilità di biocapacità di un ettaro *pro capite*, da cui deriva quindi un *deficit* ecologico di circa 3,2 ettari *pro capite*. In tale contesto i sistemi di smaltimento sinora valorizzati non sono esenti, come noto, da rilasci nocivi nell'ambiente, interferendo negativamente sulle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo) essenziali alla sopravvivenza degli ecosistemi. A tal fine, le direttive comunitarie considerano essenziale anche una progettazione ecologica dei prodotti che riduca drasticamente la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive negli stessi, favorendo invece tecnologie incentrate su prodotti eco-sostenibili, riutilizzabili e riciclabili, in modo da capovolgere, quindi, il tradizionale approccio incentrato sulla gestione del rifiuto in direzione di un più decisivo intervento a monte, nella fase di produzione dei beni e servizi che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tale azione, che a livello nazionale va concertata con il sistema delle autonomie territoriali e con le parti sociali, comporta l'attuazione dei principi di integrazione tra le politiche economiche, industriali e di tutela dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche di riduzione della produzione di rifiuti e di diffusione su tutto il territorio nazionale dei sistemi di raccolta differenziata domiciliare a più frazioni, rendendola progressivamente obbligatoria e valutando a tal fine l'applicazione di forme di etichettatura più trasparenti e di tariffe puntuali e agevolate per imprese e famiglie, tali da limitare il pagamento alla sola parte non riciclabile dei rifiuti;

a valutare le forme più opportune di incentivazione della domanda di beni di consumo più rispettosi dell'ambiente e delle politiche di massimizzazione del riuso dei materiali, in modo da favorire altresì le ricadute occupazionali nel settore del riciclo, trasformazione e riutilizzazione dei rifiuti;

a favorire, con riferimento alla gestione dei beni e servizi una volta prodotti, lo studio e la sperimentazione delle diverse possibilità di recupero del materiale non riciclabile, e la valorizzazione delle migliori esperienze internazionali e di quelle già realizzate dalle comunità locali, promuovendo a tale proposito la collaborazione tra Stato, Regioni, Province e Comuni nonché lo scambio continuo di informazioni sui risultati conseguiti e sulle procedure adottate.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1500 testo 2/300

DI NARDO

Respinto

All'emendamento 1.0.1500 (testo 2), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché il litorale non sia interessato dalla presenza di *habitat* di dune sabbiose e di siti Natura 2000 e ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto di specifiche linee guida adottate dalle Regioni inerenti le modalità e le localizzazioni sostenibili delle attività di pulizia delle spiagge e di gestione del materiale organico spiaggiato, delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

1.0.1500 testo 2/200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Respinto

All'emendamento 1.0.1500 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "la conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52".».

1.0.1500 (testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

"*ff-bis*) 'digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *b*), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1";

c) all'articolo 185, comma 2, lettera *c*), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato";

d) all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), le parole da: "o per la" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera *a*), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera *b*), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

4. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

1.0.1500 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

"ff-bis) 'digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che

sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f)* del comma 1";

c) all'articolo 185, comma 2, lettera *c)*, le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato;"

d) all'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, le parole da: "o per la" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera *a)*, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera *b)*, le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produ-

zione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

1.0.452

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni riguardanti la continuità in materia di valutazione ambientale)

1. Gli organi che operano presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, diversi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, continuano ad operare per un periodo non inferiore a tre anni, decorrente dalla scadenza del rispettivo biennio previsto a legislazione vigente, salvo che sia valutata l'insussistenza della loro perdurante utilità, ai sensi e nei modi di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

1.0.200 [già 1.200 (testo 2)]

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in tema di perdurante utilità di organi che operano presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Ai fini della indifferibile esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, la perdurante utilità, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi, diversi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPCC, previsti per legge che operano presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 è riconosciuta per un periodo di tre anni dalla rispettiva scadenza del biennio previsto a legislazione vigente».

1.0.450

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme sui reati connessi alla gestione dei rifiuti e altri delitti ambientali)

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis**DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE**

Art. 452-bis. – *(Inquinamento ambientale)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contri-

buendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-ter. – (*Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva una compromissione rilevante ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-quater. – (*Disastro ambientale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni.

La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità, ovvero se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

Art. 452-quinquies. – (*Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica*). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

- 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 452-*sexies*. – (*Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-*septies*. – (*Traffico di rifiuti*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-*octies*. – (*Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la

multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-novies. – (*Delitti ambientali in forma organizzata*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà. Si applica quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-decies. – (*Frode in materia ambientale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 75.000.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 75.000.

Art. 452-undecies. – (*Impedimento al controllo*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni

o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

Art. 452-*duodecies*. – (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quinqüies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-*terdecies*. – (*Pene accessorie. Confisca*). – La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna nonché:

- 1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione perpetua dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*septies* consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*octies* consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-*quaterdecies*. – (*Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni*). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-*quinquiesdecies*. – (*Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione*). – In relazione ai reati previsti dal presente titolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, è equiparata alla mancanza di autorizzazione».

2. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:

«Art. 498-*bis*. – (*Danneggiamento delle risorse economiche ambientali*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».

1.0.451

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di danno ambientale e responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 316-*bis*. – (*Richiesta di sequestro conservativo per il risarcimento del danno ambientale*) – 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui al titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

2. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 321-*bis*. – (*Obbligatorietà del sequestro preventivo in caso di reati ambientali*) – 1. In caso di flagranza dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interes-

sata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".

3. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della predisposizione dello schema di contratto da concordare con le imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede d'intesa con le regioni, acquisendo altresì il parere degli enti locali interessati dal suddetto danno ambientale";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "delle quali si deve tenere conto ai fini degli esiti della conferenza, sia nella fase di quantificazione, sia nella fase di transazione";

c) al comma 3, dopo le parole: "Avvocatura generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e della Corte dei conti";

d) al comma 5, le parole: "nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione" sono sostituite dalle seguenti: "per i fatti oggetto della transazione come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione";

e) al comma 6, le parole: "può dichiarare" sono sostituite con le seguenti: "dichiara" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non si verificano le preclusioni di cui al comma 5";

f) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con finalizzazione prioritaria per la bonifica e il ripristino dei siti di cui al comma 1 e d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti".

4. L'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Art. 25-*undecies* - (*Reati ambientali*). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote. Per i delitti colposi le sanzioni pecuniarie sono diminuite di un terzo. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione di reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto"».

1.0.10

CORONELLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Ai fini dell'organizzazione territoriale e dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si applicano le norme di settore di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, al comma 34, alla fine del secondo periodo è aggiunta la seguente frase: "e l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152".

3. L'articolo 202 del decreto legislativo 8 aprile, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 202. – (*Affidamento del servizio*). – 1. I Comuni dell'ambito o del bacino in forma associata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiudicano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi e disposizioni comunitarie, ai sensi del comma 2, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia".

2. Il conferimento della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani avviene:

a) in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione dal servizio e che

al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento di capitale;

c) in favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 2.000.000,00 euro annui.

3. I soggetti partecipanti alla gara di cui al comma 2 lettere a) e b), devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti, anche in virtù delle possibili entrate derivanti dalla valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuto. Per i soggetti di cui al comma 2 lettera c), tale adempimento deve essere svolto prima della stipula dello specifico contratto di servizio, quale parte integrante dello stesso.

4. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

5. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

6. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

7. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

8. Nelle more della definizione degli Ambiti, di cui agli articoli 200 e 201 del presente decreto, o dei bacini di gara e comunque fino alla piena operatività degli stessi organismi, i Comuni affidano il servizio rifiuti in

forma singola o associata in regime di privativa ai sensi del comma 2 lettere a), b) e c) del presente articolo.

9. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori sia pubblici che privati assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, in particolare garantendo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e le condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore sia in caso di affidamento comunale che per ambito. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

1.0.11 testo 2/200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Respinto

All'emendamento 1.0.11, al comma 2, sostituire le parole: «denuncia di inizio attività (DIA)» con le seguenti: «permesso di costruire».

1.0.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di

associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.0.453

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di smaltimento dei rifiuti)

1. Il comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"1 La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo la produzione di rifiuti, riducendo la quantità di rifiuti prodotti, abbattendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti

complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, favorendo il riciclaggio, recupero e riuso dei materiali"».

1.0.4

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "deposito" è inserita la seguente: "temporaneo"».

1.0.454

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti)

1. All'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma, 1, lettera d), la parola: "complessivi" è soppressa».

1.0.7

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI,
MONACO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), e vegetali provenienti da paglia, sfalci e potature, comprese quelle da manutenzione del verde pubblico e privato, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura";

2. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli utilizzati per le finalità di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;"».

1.0.5

FERRANTE, DELLA SETA, PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel quale caso rientrano. tra i materiali di cui alla lettera *t*) del comma 1"».

1.0.6

FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaudiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato"».

1.0.8

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *s*) è inserita la seguente:

«*s-bis*) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di aggreganti ottenuti dal riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione aventi marcatura CE ai sensi del Regolamento CE 305/2011.

2. Le direttive di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *s-bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

1.0.9

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI,
MONACO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 201, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione degli impianti, laddove questi ultimi siano di titolarità degli enti locali di riferimento";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero completo, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera *a)*, smaltimento, di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui gli impianti di smaltimento o recupero finale siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve essere garantito l'accesso per il conferimento agli impianti che si obbligano a mettere a disposizione in via prioritaria, a tariffe regolate e predeterminate, la potenzialità e capacità necessaria a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito"».

1.0.455

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti)

1 All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: *a)* separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; *b)* diffu-

sione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili».

1.0.456

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti)

1 All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti».

1.0.457

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 308 è inserito il seguente:

"Art. 308-bis. – *(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)* - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, pos-

sono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile";

b) all'articolo 318, comma 2, la lettera a) è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. In caso di inerzia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

1.0.13

LA COMMISSIONE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è così sostituito:

"5-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nei comuni del territorio della regione Campania il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"».

G1.0.13 (già em. 1.0.13)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111,

impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative affinché a decorrere dal 2013 si applichi nei Comuni del territorio della Regione Campania il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei termini specificati nell'emendamento 1.0.13

(*) Accolto dal Governo.

1.0.12

FERRANTE, DELLA SETA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: "servizio pubblico" inserire le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in grado di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso"».

1.0.14

LA COMMISSIONE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campa-

nia", di cui all'accordo di programma del 18 luglio 2008, ed in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni interessati sono individuati quali soggetti direttamente responsabili dell'attuazione degli interventi (soggetti attuatori). Agli stessi vanno trasferite le risorse finanziarie già stanziare dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come ripartite in virtù degli accordi operativi già sottoscritti e successivamente rimodulati. I soggetti attuatori provvedono a realizzare gli interventi di compensazione programmati nel rispetto del decreto legislativo n. 163 del 2006 e salvo l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui compete un potere sostitutivo in caso di mancato avvio degli interventi stessi entro un anno dal trasferimento delle risorse"».

G1.0.14 (già em. 1.0.14)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111,

impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative affinché quali soggetti attuatori del "Programma strategico per le compensazioni ambientali della Regione Campania" di cui all'accordo di programma del 18 luglio 2008 siano individuati i Comuni interessati, nelle modalità specificate dall'emendamento 1.0.14

(*) Accolto dal Governo.

1.0.15

LA COMMISSIONE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla legge regionale n. 4 del 2007, come modificata dall'articolo 1, comma 68, della legge regionale n. 2 del 2010, i Comuni della regione Campania esercitano le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresa la riscossione delle relative tariffe. È in facoltà dei Comuni esercitare le rispettive funzioni in

forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero di promuovere la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli enti istituzionali sovraordinati, per l'esercizio di funzioni d'interesse sovracomunale».

G1.0.15 (già em. 1.0.15)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 3111,

impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative affinché in attuazione del principio di sussidiarietà e i Comuni della Regione Campania esercitino le funzioni inerenti la gestione dei rifiuti nei rispettivi territori, nelle modalità specificate nell'emendamento 1.0.15, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero mediante conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

(*) Accolto dal Governo.

1.0.100/300

VIESPOLI

Approvato

All'emendamento 1.0.100, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"».

1.0.100

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:

"3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno".

3. All'articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: "Santa Maria La Fossa (CE)" sono sostituite dalle seguenti: "per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8".

4. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale"».

1.0.18

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, MOLINARI (*)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012".

2. All'articolo 39, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite con le seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".

3. All'articolo 39, comma 9, lettera *b*), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite con le seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 39, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 è inserito il seguente:

"9-bis. Non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i relativi esercenti non necessitano di iscrizione da parte di chi li effettua all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nei limiti e verso i centri di cui al comma 9".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 2.**

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del de-

creto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

EMENDAMENTI

2.1 testo 3/200

VALLARDI, MONTI CESARINO, BOLDI

Respinto

All'emendamento 2.1, comma 1, sostituire le parole da: «di quelli riutilizzabili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e di quelli riutiliz-

zabili e riciclabili realizzati con altri polimeri, di spessore superiore a 40 micron, destinati all'uso alimentare e agli altri usi».

2.1 testo 3/201

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Respinto

All'emendamento 2.1 , comma 2, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.1 testo 3/202

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Respinto

All'emendamento 2.1 , comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure» con le seguenti: «è reiterata oppure riguarda».

2.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano

maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.2

FLUTTERO, NESSA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente). – 1. Il termine previsto

dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al periodo successivo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi e di quelli impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.

2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, con decreto di natura non regolamentare adottato di concetto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adattarsi entro il 31 luglio 2012, e nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 4 della Direttiva CE 17/6/2008 recepito dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono confermate le tipologie di sacchi esentate dal divieto così come definite al primo comma ed individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

3. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.3

CARDIELLO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai "requisiti essenziali" della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (versione pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti – quali le norme ISO 17088 o 14855 – per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. Restano fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In conformità al principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità a quanto sopra previsto al primo periodo. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni

sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accettata la violazione».

2.450

DE LILLO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alle norme UNI EN 13432:02, o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.

2. Al fine di verificare la compatibilità ambientale dell'utilizzo di additivi finalizzati a conferire biodegradabilità ai polimeri non biodegradabili per la realizzazione di sacchi per asporto merci, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), istituiscono entro 30 giorni una apposita commissione tecnica, che si esprime in merito entro il 31 dicembre 2012.

3. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione Europea, da adottarsi entro il 30 giugno 2013, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

4. A decorrere dal 30 giugno 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi al comma 1 ed al Decreto di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.451

FASANO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alle norme UNI EN 13432:02, o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.

2. Al fine di verificare la compatibilità ambientale dell'utilizzo di additivi finalizzati a conferire biodegradabilità ai polimeri non biodegradabili per la realizzazione di sacchi per asporto merci, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), istituiscono entro 30 giorni una apposita commissione tecnica, che si esprime in merito entro il 31 dicembre 2012.

3. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione Europea, da adottarsi entro il 30 giugno 2013, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

4. A decorrere dal 30 giugno 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi al comma 1 ed al decreto di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.452

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.453

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di promozione della concorrenza nella produzione di sacchi da asporto conformi».

2.100

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee» con le seguenti: «dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.454

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può essere consentita» inserire le seguenti: «per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi».

2.455

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «Consiglio dei ministri» con le seguenti: «con il medesimo decreto di cui al periodo precedente».

2.456

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «, entro il 30 giugno 2012,».

2.457

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e notificato secondo il diritto dell'Unione europea».

2.458

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure» con le seguenti: «è reiterata oppure riguarda».

2.5

VALLARDI, MONTI CESARINO, BOLDI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi», con le seguenti: «a 40 micron per i sacchi per l'asporto, di qualunque materiale purché riutilizzabili e riciclabili, destinati all'uso alimentare e agli altri usi».

2.6

FLUTTERO, NESSA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di verificare la compatibilità ambientale dell'utilizzo di additivi finalizzati a conferire biodegradabilità ai polimeri non biodegradabili per la realizzazione di sacchi per asporto merci, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico dell'ISPRA, entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, istituiscono una apposita commissione tecnica, che entro i successivi 90 giorni si esprime in merito».

2.7

FLUTTERO, NESSA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e destinati all'uso alimentare, devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Corepla e le associazioni dei produttori».

2.8

FLUTTERO, NESSA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 21-*novies* della legge 3 agosto 2009 n. 102 è fissato al 31 luglio 2012 per consentire la vendita delle giacenze di sacchetti non conformi ai criteri di cui al precedente comma1».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Materiali di riporto)

1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

DI NARDO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.800 testo 3/200 e 3.800 testo 3/201 nell'odg G3.100*Sopprimere l'articolo.***3.800 testo 3/200**

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.1 e 3.800 testo 3/201 nell'odg G3.100*All'emendamento 3.800, comma 1, sostituire le parole: «lettere b) e c)» con le seguenti: «lettera c)».***3.800 testo 3/201**

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.1 e 3.800 testo 3/200 nell'odg G3.100*All'emendamento 3.800, sopprimere il comma 3.***G3.100 (già emm 3.1, 3.200 testo 3/200 e 3.800 testo 3/201)**

DI NARDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale,

considerato che:

l'articolo 3 del provvedimento, considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo;

la Commissione ambiente, in sede referente, ha modificato tale articolo al fine di stabilire che, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b*) e *c*), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. Nella nuova formulazione dell'articolo 3, il secondo comma afferma che per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempiimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi;

la genericità di tale passaggio della disposizione in oggetto richiede una particolare attenzione alla fase applicativa ed alle sue ricadute ambientali, con particolare riferimento alla possibilità che essa riguardi anche casi di contaminazione e alla conseguente necessità di bonifica;

impegna il Governo:

ad informare il Parlamento, entro il 31 dicembre 2012, in merito agli effetti della disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, per verificare che la sua applicazione avvenga effettivamente, al fine di favorire la infrastrutturazione del Paese, nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, nonché della normativa comunitaria in materia;

ad informare altresì il Parlamento, in merito alla attuazione della disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati in riferimento alla applicazione del medesimo articolo 3.

(*) Accolto dal Governo.

3.800 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e disposizioni in materia di matrici materiali di riporto)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b*) e *c*), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e strati grafiche al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.

3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto"».

3.2

MAZZUCONI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b*) e *c*), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche ai materiali di riporto.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati storicamente per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in posto, all'interno dei quali eventuali materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e rifiuti in generale, non sono più distinguibili dalla matrice prevalente, né recuperabili in alcun modo, anche con il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le aree nelle quali siano state accertate dall'autorità giudiziaria attività di illecito smaltimento di rifiuti anche attraverso la miscelazione degli stessi con terre e rocce da scavo.

4. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di ri-

porto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti"».

3.450

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.800 (testo 3)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Considerata» fino a: «del Paese».

3.451

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.800 (testo 3)

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere b) e c)» con le seguenti: «lettera c)».

3.100

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «si intendono» con le seguenti: «si interpretano».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010).

3.3

FLUTTERO, NESSA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.800 (testo 3)

Al comma 1, dopo le parole: «si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo», aggiungere le seguenti: «come definiti, a titolo esemplificativo, nell'Allegato 2 al decreto ministeriale n. 471 del 1999».

Conseguentemente in fine nell'articolo aggiungere il seguente comma: «2-bis. All'articolo 240, comma 1) lettera a), del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «suolo», sono aggiunte le parole: «, materiali di riporto».

3.4

FERRANTE, DELLA SETA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.800 (testo 3)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «come definiti, a titolo esemplificativo, nell'Allegato 2 al decreto ministeriale n. 471 del 1999».

3.452

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.800 (testo 3)

Al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto» inserire le seguenti: «, notificato secondo il diritto dell'Unione europea.».

3.750 (già 1.0.1)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il comma:

«2-bis. All'articolo 182-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,"».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché misure in tema di rifiuti.».

3.751 (già 1.0.2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "in modo differenziato" sono inserite le

seguenti: ", nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002."».

3.752 (già 1.0.3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "domestiche" sono inserite le seguenti parole: "e non domestiche"».

3.6

FERRANTE, DELLA SETA

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo", sono aggiunte le seguenti: "materiali di riporto,"».

3.753 (già 1.0.16)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento"».

3.754/200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Respinto

All'emendamento 3.754, aggiungere, in fine, le parole: «ed è aggiunto in fine il periodo: "Eventuali incrementi dell'imposta non possono essere traslati sulla tariffa o tassa rifiuti a carico dell'utente finale"».

3.754 (già 1.0.17)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole "e non superiore ad euro 0,01" e le parole "e non superiore ad euro 0,02582"».

3.755 [già 3.0.11 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari";

b) all'Allegato I, parte B, punto 1, le parole: "articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12".

2-ter. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "servizio pubblico" sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di corretti vi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

2-quater. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

3.756 [già 3.0.12 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Tale quantitativo è elevato a 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2010, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2010, le parole da: "effettuato" a «6000 kg» sono soppresse;

2-quater. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99

e successive modifiche ed integrazioni ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2-quinquies. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2010».

3.757 [già 3.0.23 (testo 4)]

LA COMMISSIONE

Approvato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

2-ter. Il All'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a) b) e c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

2-quater. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.* Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".

3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo

di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro».

3.758 (già 3.0.35)

LA COMMISSIONE

Approvato

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

"a) Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni".

2-ter. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

G3.1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 3111, preso atto che le vigenti disposizioni finalizzate al rispetto del patto di stabilità interno pongono limiti stringenti alle amministrazioni degli enti territoriali per le modalità di calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista;

considerata la necessità di consentire alle predette amministrazioni di porre in essere gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree considerate a rischio naturale, allo scopo di prevenire costi ben più onerosi in termini di opere da realizzare e, soprattutto, più gravi in termini di vite umane;

valutata l'esigenza di indirizzare la spesa degli enti territoriali interessati dal fenomeno del dissesto idrogeologico ai lavori di messa in sicurezza delle aree considerate a rischio naturale, piuttosto che alla realizzazione di altri interventi, allo scopo di assicurare la tutela della pubblica incolumità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non siano considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, operando l'esclusione di tali spese anche se esse siano effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse;

a valutare l'opportunità che qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possano irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. In tali casi, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non dovrebbe trovare applicazione. La sentenza di condanna passata in giudicato dovrebbe essere trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove

risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificati si, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;

a valutare l'opportunità della sostituzione del comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con una disposizione che preveda che il programma triennale elenchi un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi».

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.450

SARRO, CORONELLA, PALMA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici", sono soppresse;

b) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

"27-bis. Previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quanto prescritto dal presente articolo si applica anche ai manufatti realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina del citato codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego sulle domande precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle predette istanze";

c) al comma 32, le parole: «il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012».

2. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli immobili acquisiti ai sensi dei precedenti commi possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico sanitaria degli uffici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-ter. La procedura di cui al comma 5-bis è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale".

3. Il regolamento di cui al comma 5-bis dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge.

4. Al comma 9 dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la parola: "eseguita" aggiungere: "e se l'immobile non è stato ancora acquisito al patrimonio pubblico ai sensi dei precedenti commi 3 e 6"».

3.0.2

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sovracanone idroelettrico ripermetroazione)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanon idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

3.0.3 (testo 2)

ZANETTA, GALLONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le seguenti parole: "per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico"».

3.0.4

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione di lavorazione di marmi e di lapidei sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto-legge n. 152 del

2006, e possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero ambientale anche di siti estrattivi, per la preparazione di aggregati per l'edilizia e per le costruzioni in genere e in impianti industriali nei quali le originarie caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di manufatti merceologicamente diversi, quali la produzione del cemento e della calce e la cottura di laterizi.

2. Le caratteristiche dei residui devono essere adeguate alle norme tecniche UNI EN richieste per gli specifici utilizzi, richiamati al precedente comma, ai quali sono di volta in volta destinati.

3. Sono sottoprodotti anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché le loro caratteristiche rispettino quanto previsto al comma 2 e a seguito di analisi, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad auto certificare che i suddetti provengono da siti autorizzati per l'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e di lapidei e comunque da siti non contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.».

3.0.5

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole "nonché le strutture del compatto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente: "5-bis. L'esclusione del personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n.

112 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche".

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.6

FERRANTE, DELLA SETA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Per gli agenti di pubblica sicurezza di cui al comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la parificazione al Corpo Forestale dello Stato di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è estesa alle normative in materia di esclusione da rideterminazioni e limitazioni assunzionali dei contingenti di personale. Al relativo onere, valutato in 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*.

(Misure in tema di pianta organica degli Enti parco nazionali)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la pianta organica di ogni Ente parco nazionale viene determinata sulla base di dati statistici omogenei studiati in modo da consentire lo svolgimento di tali funzioni fondamentali. La predisposi-

zione di questi elementi da parte di una Commissione mista formata da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante per ogni parco nazionale deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla loro approvazione con provvedimento di natura non regolamentare. Decorso inutilmente tale termine, le amministrazioni degli Enti parco nazionali possono provvedere autonomamente a definire i dati statistici. Sulla base dei dati statistici, comunque definiti, gli Enti parco nazionali, entro i sei mesi successivi, provvedono alla determinazione delle piante organiche, soggette a controllo ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge ed all'invio al Ministero vigilante».

3.0.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».

3.0.9

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito *internet* della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

3. Il comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere co-

munque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi".».

3.0.200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Improponibile

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza, di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è can-

didabile, per Un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

3. Il comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi"».

3.0.10 testo 2/200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Respinto

All'emendamento 3.0.10 (testo 2) capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.0.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.0.13

CORONELLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile ed accumulatori industriali e per veicoli)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono infine inserite le seguenti parole: ", riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono infine inserite le seguenti parole ", riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati, oltre ad una percentuale minima del 20 per cento che comprende una percentuale non inferiore al venti cinque per cento della quotazione ufficiale del piombo"».

3.0.14

MAZZUCONI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consorzi laghi prealpini)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Con-

sorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costituzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

3.0.17

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCHETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tracciabilità dei rifiuti)

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "la conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 de-

vono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52».

3.0.18

FLUTTERO, NESSA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. La situazione che si determina non comporta oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.19

FLUTTERO, NESSA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Classificazione dei rifiuti)

1. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le parole "e dei rifiuti del loro trattamento".

2. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente lettera: "g-bis) rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"».

3.0.20

SCARPA, BONAZZA, BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCIETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Digestato non proveniente da rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera *ff*), inserire la seguente:

"*ff-bis*) digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia».

3.0.21

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost)

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente".

2. All'articolo 195, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera *c*), le Regioni e le Province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti

delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e le Province autonome"».

3.0.24 (testo 2)

VALLARDI, MONTI CESARINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "per la produzione" sino a: "biomassa" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

3. Articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187 comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a) b) e c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

d-bis). Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali che non sono rifiuti, nonché indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione, a titolo non oneroso, con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad

operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.».

3.0.25

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

3. Articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a) b) e c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di

trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

3.0.26

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCIETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Movimentazione aziendale dei rifiuti)

1. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi ricadenti nella disponibilità della medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla società cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

3.0.27

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero)

1. All'articolo 206, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse.

2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

"*i*-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;"

3. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera *s*), è inserita la seguente:

"*s*-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-*ter* e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;"».

3.0.27 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero)

1. All'articolo 206, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse.

2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

"*i-bis*) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;"

3. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera *s*), è inserita la seguente:

"*s-bis*) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da co-

struzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;"».

3.0.28

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Assorbite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), sono soppresse le seguenti parole: "dei rifiuti urbani";

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b); che risultino conformi agli *standard* ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o di recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, dal medesimo articolo 181, comma 1, lettera b), dal citato decreto legislativo n. 151 del 2005 e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;"».

3.0.29

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 208 e 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di garanzie finanziarie)

1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.0.30

SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo:

"L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000;".

2. Le riduzioni di cui alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.0.31

SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. All'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6.1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, come modificato, dopo il codice [150102] è aggiunto il seguente: [150106]».

3.0.32

SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione". Al comma 2 del medesimo articolo, il periodo "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio" è soppresso.».

3.0.33

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MONACO

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi)*

1. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione";

b) al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio"».

3.0.34

SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni)*

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere

conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, detenuti sui mezzi della stessa azienda, ai fini della formazione di carichi utili nei limiti e condizioni definiti dal deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tal caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f*), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 Giugno 1974 n. 298"».

3.0.451

LATRONICO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tipologie di rifiuti e gestione reti fognarie industriali)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i criteri di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 oppure ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;"

2. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5). Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione

una o più delle proprietà di cui all'allegato L Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.

Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico".

3. All'articolo 230, comma 5, primo capoverso, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva" *sono inserite le seguenti*: "oppure dal soggetto che gestisce la rete fognaria qualora la stessa sia asservita ad attività industriali."».

3.0.36

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.758

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)

1. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al p.to 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può – indi-

viduare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1 lettera e) del DLgs 205/2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

3.0.37

FLUTTERO, NESSA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.758

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)*

All'Allegato D, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato L Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione di una specifica Decisione comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

3.0.38

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a Fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

3.0.39 testo 2/300

GALPERTI

Decaduto

All'emendamento 3.0.39 (testo 2), al capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "e di svolgere", inserire le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile,";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "condomino", con la seguente: "comproprietario";

c) al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'assemblea condominiale approva il progetto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile"».

3.0.39 testo 2/200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Decaduto

All'emendamento 3.0.39 (testo 2) al comma 3, dopo le parole: «per gli interventi di ristrutturazione edilizia» inserire le seguenti: «, che siano dotati di aree di parcheggio di proprietà comune».

3.0.39 testo 2/301

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI ALBERTO, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Decaduto

All'emendamento 3.0.39 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».

3.0.39 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)

1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.

2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere debitamente motivate.

3. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. Entro il 1° gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».

3.0.470

BETTAMIO

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)

1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di ivi installare infrastrutture di ri-

carica dei veicoli elettrici e di svolgere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile, tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condòmini.

2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condòmini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Entro il 1° gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».

3.0.42 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, in quanto condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.

2. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui ai commi 1 e 2 per

garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele gestito.

4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.

6. In attuazione dei piani di cui al comma 5 le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

3.0.40

ORSI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure riguardanti gestione di Enti vigilati dal Ministero dell'ambiente)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.

2. Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, nella parte in cui stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato devono provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti, si interpreta nel senso che essa si applica ai soli enti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'adeguamento dello statuto deve garantire un sistema di rotazione adeguato fra i soggetti diversi dallo Stato, appartenenti alla medesima tipologia, che, prima dell'entrata in vigore del citato articolo 6, comma 5, avevano titolo a designare i componenti degli organi anzidetti».

3.0.41 testo 3/200

VALLARDI, MONTI CESARINO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41 (testo 3) sopprimere la lettera a).

3.0.41 testo 3/201

VALLARDI, MONTI CESARINO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41 (testo 3) sopprimere il capoverso 5-bis.

3.0.41 testo 3/202

DI NARDO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41, lettera a) sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali, i parchi regionali, le riserve naturali dello stato e regionali, terrestri, sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali dello stato e regionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare, parchi regionali con estensione a mare, riserve naturali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare, nei parchi regionali con estensione a mare e nelle riserve naturali con esten-

sione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine».

3.0.41 testo 3/203

DI NARDO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41 , lettera a) sostituire il comma 5-ter, con il seguente:

«5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Le Regioni, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali con estensione a mare».

3.0.41 testo 3/204

VALLARDI, MONTI CESARINO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41 (testo 3) sopprimere la lettera b)

3.0.41 testo 3/205

DI NARDO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41, lettera b) sostituire il comma 9-ter con il seguente:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco nazionale e di un nuovo parco interregionale assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco».

3.0.41 testo 3/206

DI NARDO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41, comma 3, premettere le seguenti parole: «Ai fini di tutela ambientale».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla normativa vigente».

3.0.41 testo 3/207

VALLARDI, MONTI CESARINO

Decaduto

All'emendamento 3.0.41 (testo 3) dopo le parole: «da parte dei soggetti fruitori» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei residenti.».

3.0.41 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di gestione di parchi e riserve marine)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare;»

b) dopo il comma 9-*bis*, è aggiunto il seguente: «9-*ter*. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco».

2. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «aree protette marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

3. Gli enti gestori di riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare possono prevedere la corresponsione di un contributo ambientale da parte dei soggetti fruitori con riferimento a determinate aree e a determinate tipologie di attività consentite».

3.0.101

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di traffico acqueo-lagunare)

1. Al traffico acqueo-lagunare si applica la disciplina relativa alla regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3.0.300 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti

organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto esistenti, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale».

3.0.700

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela ambientale delle isole minori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

3.0.600

IL RELATORE

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.600

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in tema di salvaguardia della biodiversità marina)

1. A salvaguardia dell'ambiente marino e della biodiversità mediterranea, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione della fauna ittica e della specie pregiata del tonno rosso, al fine di ripristinare un equilibrato rapporto di prelievo nel Mar Mediterraneo è assicurata alla pesca tradizionale del tonno rosso mediante sistema del palancaro e mediante tonnare fisse, in quanto pienamente compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, una quota di riserva complessiva pari ad almeno il 25 per cento sull'assegnazione annuale, a partire dall'anno corrente, attribuita all'Italia in sede ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Per le medesime finalità, è attribuita una quota di riserva pari al massimo al 3 per cento, sulla dotazione annuale a partire dall'anno corrente, alla pesca sportiva.

2. Le quote risevate di cui al comma 1 non possono formare oggetto neppure in parte di cessioni ad altri comparti e possono essere incrementate mediante cessioni da altri comparti».

G3.0.600 (già em. 3.0.600)

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 3111,

considerato che:

al fine di salvaguardare l'ambiente marino e la biodiversità mediterranea, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione della fauna ittica e della specie pregiata del tonno rosso, occorre ripristinare un equilibrato rapporto di prelievo nel Mediterraneo;

impegna il Governo:

a valutare che venga assicurata alla pesca tradizionale del tonno rosso mediante i sistemi del palangaro e della tonnara fissa, in quanto pienamente compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, una quota di riserva complessiva pari al 25 per cento dell'assegnazione annuale, a partire dall'anno corrente, attribuita all'Italia in sede ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) ed una quota di riserva, pari al massimo al 3 per cento, sulla dotazione annuale a partire dall'anno corrente, alla pesca sportiva;

a valutare, altresì, l'opportunità che le assegnazioni di cui sopra avvengano per quote individuali e che non possano formare oggetto di cessione, neanche parziale, verso altri comparti e possano invece essere incrementate mediante cessioni dal comparto della circuizione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 3111. Em. 1.3, Vallardi e Monti Cesarino	252	250	000	026	224	126	RESP.
002	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.4/200, Vallardi e Monti Cesarino	253	252	000	025	227	127	RESP.
003	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.0.1500 (testo 2)/300, Di Nardo	240	238	000	018	220	120	RESP.
004	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.0.1500 (testo 2)/200, Vallardi e Monti Cesarino	248	246	001	032	213	124	RESP.
005	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.0.11 (testo 2)/200, Vallardi e Monti Cesarino	256	255	000	033	222	128	RESP.
006	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.0.453, Di Nardo e altri	254	253	001	009	243	127	RESP.
007	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.0.454, Di Nardo e altri	250	248	001	006	241	125	RESP.
008	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.0.455, Di Nardo e altri	255	254	001	032	221	128	RESP.
009	Nom.	DDL n. 3111. Em. 1.0.456, Di Nardo e altri	247	243	001	030	212	122	RESP.
010	Nom.	DDL n. 3111. Em. 2.1 (testo 3)/200, Vallardi e altri	249	248	000	024	224	125	RESP.
011	Nom.	DDL n. 3111. Em. 2.1 (testo 3)/201, Di Nardo e altri	251	249	001	008	240	125	RESP.
012	Nom.	DDL n. 3111. Em. 2.1 (testo 3)/202, Di Nardo e altri	250	248	001	030	217	125	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0678

del 22/02/2012 15.38.42

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 3111. Em. 3.754/200, Vallardi e Monti Cesarino	242	241	008	029	204	121	RESP.
014	Nom.	DDL n. 3111. Em. 3.0.10 (testo 2)/200, Vallardi e Monti Cesarino	238	237	003	024	210	119	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0678 del 22/02/2012 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRICOLO FEDERICO	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BUBBICO FILIPPO													C	C
BUGNANO PATRIZIA	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CAFORIO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAGNIN LUCIANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO												C		
CARDIELLO FRANCO	C									C	C	C	F	C
CARLINO GIULIANA	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
CAROFILIO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN														
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO													F	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	C	C		C	C			C	C	C	C		C	
CHIAROMONTE FRANCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE														
CICOLANI ANGELO MARIA							C	C	C	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTI RICCARDO														
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C			C	F		F		C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C

Seduta N. 0678 del 22/02/2012 Pagina 7

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
RUSSO GIACINTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUTELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
SANNA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	F	C
SBARBATI LUCIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCANU GIAN PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C												
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO														
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI GIANCARLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F		F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F
STRADIOTTO MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRANO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TANCREDI PAOLO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
TORRI GIOVANNI		F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	A	F	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VACCARI GIANVITTORE	F	F		F	F	C	C	F	F	F	C	F		
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE														
VALLARDI GIANPAOLO	F	F		F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F
VALLI ARMANDO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amoruso, Barelli, Chiti, Ciampi, Colli, Colombo, Dell'Utri, Fantetti, Firrarello, Longo, Malan, Molinari, Musi, Orsi, Pera, Rizzotti e Saltamartini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Allegrini, Battaglia, Caforio, Compagna, Del Vecchio e Randazzo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Vannino Chiti;

12^a Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Vannino Chiti.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Nerozzi Paolo

Modifiche dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (3164)
(presentato in data 22/2/2012);

senatori Caselli Esteban Juan, Giordano Basilio
Istituzione della Giornata nazionale del nascituro (3165)
(presentato in data 21/2/2012);

senatore Caselli Esteban Juan
Alienazioni dei beni degli Enti locali (3166)
(presentato in data 21/2/2012);

senatore Caselli Esteban Juan
Riduzione del contenzioso tributario (3167)
(presentato in data 21/2/2012);

senatore Peterlini Oskar

Modifica al Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, concernente le sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale e delle Corti d'Appello (3168)

(presentato in data 21/2/2012);

senatore Palma Nitto Francesco

Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio (3169)

(presentato in data 21/2/2012);

senatori Castro Maurizio, Ghigo Enzo Giorgio, Di Stefano Fabrizio, De Eccher Cristano, Bevilacqua Francesco,

Rizzotti Maria, Bianchi Dorina

Disposizioni in materia di efficienza e ottimizzazione del lavoro pubblico (3170)

(presentato in data 22/2/2012);

senatore Caselli Esteban Juan

Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (3171)

(presentato in data 21/2/2012);

senatore Caselli Esteban Juan

Abrogazione di alcune esenzioni previste dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia

di riordino della finanza degli enti locali (3172)

(presentato in data 21/2/2012).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 13 febbraio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38, la relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della suddetta legge, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente (*Doc.* CCXXXVIII, n. 2).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 16 febbraio 2012, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 22 del 13 febbraio 2012, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 151*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mariapia Garavaglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02281 dei senatori Stradiotto e Della Seta.

I senatori Fioroni, Pignedoli e Sangalli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02669 della senatrice Granaiola ed altri.

Mozioni

TOMASSINI, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BIONDELLI, BOSSONE, CASTIGLIONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, GUSTAVINO, RIZZI, RIZZOTTI, DE LILLO, MARINO Ignazio. – Il Senato, premesso che:

secondo i dati riportati nell'annuario ISTAT del 2010, in Italia è diabetico il 4,9 per cento della popolazione (5,2 per cento delle donne e 4,5 per cento degli uomini), pari a circa 2.900.000 persone; sempre gli stessi dati mostrano che la prevalenza standardizzata, per età e sesso, è aumentata in Italia dal 3,9 per cento nel 2001 al 4,5 per cento nel 2010;

il diabete mellito di tipo 2 è la forma più comunemente diffusa, anche a causa della diffusione dell'obesità e dell'invecchiamento della popolazione e rappresenta circa il 90 per cento dei casi di questa malattia;

la prevalenza del diabete di tipo 2 a livello mondiale è destinata a salire e nel 2030 si stimano circa 370 milioni di persone affette da tale patologia;

studi accreditati stimano che entro il 2030, nei Paesi industrializzati, il diabete di tipo 2 possa diventare la quarta causa di morte: tra le

persone affette da diabete, infatti, le patologie cardiovascolari sono da due a quattro volte più frequenti rispetto ai soggetti non diabetici di pari sesso ed età;

alla base del diabete di tipo 2 vi sono, principalmente, una ridotta ed alterata produzione di insulina e la resistenza agli effetti biologici della stessa: è stato dimostrato che un controllo glicemico ottimale riduce le complicanze croniche di tale patologia ed i costi ad esse associati;

fino a poco tempo fa, la terapia farmacologica del diabete tipo 2, prima di passare alla terapia insulinica, era basata in via quasi esclusiva sulla metformina, sui secretagoghi (sulfoniluree e glinidi) e sui glitazoni (oggi solo pioglitazone). Tuttavia l'utilizzo di tali terapie ipoglicemizzanti può essere limitato dalla comparsa di eventi avversi, quali ipoglicemia, aumento di peso e scompenso cardiaco;

di recente, si è diffusa una nuova classe di farmaci, le cosiddette incretine, che comprendono gli agonisti del recettore del Gastrointestinal Like Peptide (GLP-1) (ARGLP-1, exenatide e liraglutide) e le gliptine (inibitori della dipeptil-peptidasi 4 -DPP4);

come sostenuto dalla comunità scientifica, queste molecole esercitano un effetto favorevole sul peso corporeo (riduzione con gli ARGLP-1; effetto neutro con le gliptine), un rischio praticamente assente di ipoglicemia, un effetto positivo sul profilo di rischio cardiovascolare (per gli ARGLP-1) ed una incidenza di effetti collaterali decisamente poco frequente (per le gliptine) o a temporanei disturbi gastrointestinali (per i soli ARGLP-1);

le favorevoli ripercussioni sulla qualità della vita del paziente, sul compenso metabolico e sulla sua progressione nel tempo, hanno indotto le società scientifiche endocrino-diabetologiche internazionali ad inserire tali farmaci negli algoritmi terapeutici;

la maggior parte delle raccomandazioni e delle linee guida diffuse a livello internazionale introducono questi farmaci come terapia di seconda o di terza linea alla metformina e/o alle sulfoniluree, mentre l'Associazione americana degli endocrinologi clinici raccomanda il loro uso in monoterapia ed in prima linea in pazienti selezionati in cui sia importante limitare l'aumento del peso e il rischio di ipoglicemie;

questi farmaci sono stati autorizzati all'immissione in commercio in Italia e nel contempo ad essi è stato riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) lo *status* di farmaci innovativi potenziali; conseguentemente tali farmaci innovativi, per i primi due anni, sono stati sottoposti ad uno stretto monitoraggio da parte dell'Agenzia regolatoria, potendo essere prescritti e dispensati solo attraverso strutture specialistiche indicate nel registro AIFA, previa compilazione di apposite schede di monitoraggio;

l'importanza terapeutica di tali farmaci e l'innovazione introdotta dal loro impiego nel trattamento di avanguardia della patologia diabetica è tale che la stessa Agenzia, in una comunicazione del 27 dicembre 2011, continua ad indicare questi prodotti come innovativi potenziali; tuttavia ad essi, dopo ben 2 anni di positivo monitoraggio, non è stato rico-

nosciuto alcun trattamento di miglior favore rispetto alla categoria generale dei farmaci antidiabetici;

prova ne sia che, nonostante le comprovate e consolidate evidenze scientifiche, il Comitato prezzi e rimborsi dell'AIFA, con una comunicazione del 10 ottobre 2011 inviata alle aziende farmaceutiche, ha reso noto, la spesa per i farmaci incretinici, prospettando un unico tetto di spesa per i DDP-4 e i GPLI-1 pari a 57 milioni di euro, a fronte dei 75,8 milioni di euro di consumo registrati negli ultimi dodici mesi (dato IMS a dicembre 2011);

alla luce di tale misura, l'Associazione dei medici diabetologi (AMD) e la Società italiana di diabetologia (SID), con nota del 12 dicembre 2011, hanno inviato al direttore generale dell'AIFA un *position statement* sulla terapia incretinica, evidenziando i benefici connessi a tale approccio terapeutico e manifestando altresì la disponibilità a collaborare per l'elaborazione di linee guida condivise sull'uso di questi farmaci, nonché per costituire un osservatorio sull'appropriatezza prescrittiva;

considerato che:

le società scientifiche di diabetologia nel documento sopra indicato, peraltro, hanno dimostrato che l'utilizzo dei farmaci incretinici può dar luogo, nel tempo, a significativi risparmi di spesa per il Servizio sanitario nazionale (SSN);

al riguardo, è stato evidenziato che il 50 per cento dei costi connessi al diabete è legato alla gestione delle complicanze (solo il 10 per cento è legato alla spesa farmaceutica): gli agonisti del recettore GLP-1 e le gliptine possono ridurre in maniera decisiva i costi associati alle ipoglicemie da sulfaniluree o da insulina, che rappresentano una frequente causa di ricovero per effetti collaterali da farmaci nelle persone con età superiore a 65 anni;

i farmaci incretinici, contrariamente a quanto accade nel resto dell'Unione europea, sono inseriti nel prontuario farmaceutico con esclusiva prescrizione a carico dello specialista, previa compilazione di un piano terapeutico a garanzia dell'appropriatezza prescrittiva: nei due anni di monitoraggio appena trascorsi, la comunità scientifica ha dimostrato piena fiducia nella innovatività e validità terapeutica degli stessi;

in conclusione, l'imposizione del predetto tetto di spesa rischia di non garantire ai pazienti che già ne traggono beneficio il mantenimento della terapia, e di ostacolarne o negarne l'utilizzo per altri potenziali pazienti che a giudizio del diabetologo dovrebbero farne uso e avrebbe quale ulteriore conseguenza negativa il rallentamento delle attività di ricerca e sviluppo di farmaci innovativi e potenzialmente una lesione al diritto fondamentale alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al fine di garantire ai pazienti diabetici di tipo 2, che ne abbiano bisogno per una corretta gestione della terapia, la piena disponibilità dei farmaci innovativi incretinici, anche alla luce della nota dell'AMD e della SID trasmessa all'AIFA in data 12 di-

cembre 2011, nonché delle raccomandazioni e delle linee guida diffuse a livello internazionale;

a tutelare, attraverso l'utilizzo di terapie innovative, la qualità di vita delle persone con diabete;

ad aprire con urgenza un confronto con le società scientifiche, AIFA e aziende produttrici volto ad una rapida soluzione della problematica emersa;

a riconsiderare il tetto di spesa per questa tipologia di farmaci adeguandolo a quanto previsto in altri Paesi europei.

(1-00571)

Interrogazioni

AMATI, MAGISTRELLI. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 4-06896)

(3-02675)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE ECCHER. – *Ai Ministri della salute e della giustizia.* – Premesso che:

nel 2004 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia indiceva un concorso a 90 posti nell'area B, posizione economica B2, profilo professionale di tecnico infermiere professionale, la cui graduatoria è stata approvata e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero;

il Ministero, dopo aver proclamato i vincitori, rappresentava l'impossibilità di procedere ai reclutamenti a causa del blocco delle assunzioni e della mancanza di fondi, impegnandosi ad adempiere a decorrere dal 1° gennaio 2008, una volta cessato il blocco;

successivamente, rifiutava l'adempimento adducendo un programmato trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, già previsto dal decreto legislativo n. 230 del 1999 e poi attuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è attuativo delle modalità e dei criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

all'articolo 3, comma 10, recita: «Le Aziende sanitarie locali previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per

il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale»;

tale disposizione, quindi, non obbliga le Aziende sanitarie locali ad avvalersi delle graduatorie ma concede loro la sola facoltà di reclutare detto personale;

premesso, inoltre, che:

i vincitori di un concorso pubblico dovrebbero avere diritto all'assunzione;

l'utilizzo delle graduatorie di vincitori di concorsi già espletati varia da regione a regione;

numerose Aziende sanitarie locali continuano infatti a bandire nuovi concorsi per reclutare personale,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra riportato e se e in quali modi intendano intervenire al fine facilitare, con il concerto dell'amministrazione penitenziaria e delle Aziende sanitarie locali, l'assorbimento dei vincitori di concorsi già conclusi, con particolare riferimento alla graduatoria richiamata in premessa fino al suo esaurimento.

(4-06916)

FASANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nel territorio della provincia di Salerno, in particolare in costiera amalfitana, si registrano numerose emergenze idrogeologiche che puntualmente si acuiscono in condizioni di maltempo;

il 21 febbraio 2012, intorno alle ore 10, a Vietri sul mare, una frana di grossa entità si è staccata dal costone roccioso sovrastante la via che collega il centro storico con la marina della cittadina della costiera amalfitana. Roccia e vegetazione si sono staccate dalla parete sottostante all'hotel Vietri e sono finite sulla sede stradale, evitando un'automobile appena transitata;

considerato che:

solo pochi giorni fa, lo scorso 4 febbraio, alle porte di Positano, si è staccato un masso di notevoli dimensioni che ha centrato in pieno la sede stradale, si è frantumato e poi è rimbalzato contro l'inferriata che delimita la carreggiata lato mare della strada statale 163, danneggiandola. L'Anas ha dovuto chiudere la strada per ben quattro giorni, con notevoli disagi per i cittadini;

la costiera è soggetta a un dissesto idrogeologico che, generando sempre più frequentemente frane e smottamenti, alluvioni ed esondazioni, ha provocato, negli anni, danni ingenti non solo da un punto di vista ambientale ed economico, ma anche in termini di vite umane. Solo negli ultimi 10 anni sono morti Carmine Abate, lo *chef* del ristorante Zaccaria ad Atrani, e Francesca Mansi, travolta dal fango sempre ad Atrani;

tenuto conto che l'intensificarsi dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico del territorio non solo mette costantemente in pericolo l'in-

columità dei cittadini, ma sta portando a una progressiva erosione di molti dei luoghi più suggestivi della costiera amalfitana,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza, ciascuno per quanto di competenza, di quali siano le zone del territorio della costiera amalfitana che presentano una vulnerabilità accentuata e sono soggette a fenomeni di dissesto ed erosione o comunque allo smottamento di materiali;

se, più in particolare, siano a conoscenza dei fatti sopra riportati e, in caso affermativo, se e quali azioni urgenti intendano promuovere affinché tali episodi siano per il futuro adeguatamente prevenuti.

(4-06917)

ARMATO. – Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e della salute. – Premesso che:

l'Azienda sanitaria Napoli 1 centro conserva nell'ambito del patrimonio storico-artistico, trasferito dalla Regione Campania all'atto della costituzione della stessa azienda sanitaria, anche una chiesa di notevole importanza storico-artistica denominata Chiesa della Sacra famiglia dei cinesi, denominazione legata alla presenza della prima comunità cattolica cinese in Europa;

la chiesa è chiusa alla fruizione pubblica da oltre un ventennio, per inagibilità causata da incuria e mancata manutenzione, che ha provocato anche la perdita di opere d'arte di notevole importanza;

a seguito dell'accordo di programma quadro «Infrastrutture per i Sistemi Urbani. VIII Protocollo Aggiuntivo» sottoscritto il 22 febbraio 2010 tra la Regione Campania, i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali e con deliberazione della Giunta regionale n. 1665 del 6 novembre 2009 pubblicata sul BURC il 23 gennaio 2009, n. 70, è stato concesso il finanziamento di 1.285.915,60 euro con risorse FAS, per il restauro e valorizzazione della chiesa;

a seguito di espletamento di gara di appalto è stato stipulato formale contratto di appalto dei lavori di restauro e valorizzazione della chiesa, con le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza di Napoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e, quindi, nel mese di dicembre 2010 sono iniziati i lavori, autorizzati dalla Regione Campania con nota del 25 febbraio 2010 protocollo 2010.0172128;

i lavori, oltre a salvare l'importante monumento dall'incuria in cui versa, rappresenta un'opportunità di lavoro in un territorio sofferente e afflitto dalla disoccupazione giovanile e non;

senza alcuna motivata giustificazione l'attuale dirigenza dell'Asl NA1 (l'azienda sanitaria è diretta da un commissario nominato dalla Regione Campania) con deliberazione n. 1343 del 10 ottobre 2011 ha disposto la sospensione dei lavori, in avanzata fase di esecuzione, con la moti-

vazione dello stato di difficoltà economico-finanziaria in cui versa l'azienda;

la motivazione non trova riscontro nei fatti, in quanto l'intervento è finanziato con fondi comunitari di cui alla delibera della Giunta n. 1665 del 2009;

considerato che ai sensi dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la sospensione è illegittima, per mancanza di motivazioni, e pertanto tale illegittima sospensione produrrà, oltre al licenziamento delle maestranze impegnate nell'intervento di restauro, notevoli danni all'azienda sanitaria che sarà costretta, a causa del definanziamento dell'intervento, a far fronte con proprie risorse finanziarie al pagamento dei lavori fin qui eseguiti (circa il 70 per cento) e a tutti i danni che l'impresa si vedrà riconosciuti per legge, nonché al mancato recupero della chiesa, più volte sollecitato dall'organo di tutela,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

se ritenga di appurare la legittimità della sospensione dei lavori di restauro e valorizzazione della chiesa della Sacra famiglia dei cinesi, disposta con la citata deliberazione n. 1343 del 10 ottobre 2011 dall'attuale dirigenza della Asl NA1, valutando, altresì, la sua conformità alla disposizione di cui all'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire la ripresa dei lavori di restauro e valorizzazione della chiesa, già in avanzata fase di esecuzione, anche al fine di tutelare le maestranze impegnate che a causa della sospensione dei lavori rischiano il licenziamento, nonché per evitare gravi ripercussioni finanziarie all'azienda sanitaria che sarà costretta, a causa del definanziamento dell'intervento, a far fronte con proprie risorse al pagamento dei lavori fin qui eseguiti.

(4-06918)

ARMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo notizie riportate in recenti articoli di stampa quotidiana, ci sarebbe il serio pericolo di un forte legame tra il *clan* dei Casalesi e la rete islamica di Al Qaeda per mettere in atto attentati contro il *pool* dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Napoli;

a rivelare la gravissima notizia, secondo quanto riportato dai giornali, sarebbe stato il pentito Roberto Vargas, ex braccio destro di Nicola Schiavone, che, nel corso di un interrogatorio e sulla base di quanto da lui appreso direttamente dal suo capo, avrebbe raccontato agli inquirenti gli inquietanti retroscena delle stragi mancate;

in particolare, Nicola Schiavone, primo figlio del *boss* Francesco Schiavone, detto Sandokan, avrebbe confidato al pentito Vargas di aver preso contatti con dei terroristi di Al Qaeda per colpire il giudice Cafiero De Raho, per via di tutti gli ergastoli comminati a seguito del processo

«Spartacus I», nonché tutti i magistrati del *pool* antimafia che si occupavano della camorra casalese;

sempre secondo le rivelazioni del pentito Vargas, l'allenza tra i Casalesi e Al Qaeda sarebbe molto forte: i terroristi avrebbero dovuto compiere diversi attentati nei confronti dei magistrati e in cambio avrebbero avuto un appoggio logistico nel territorio aversano;

il piano criminale di sterminare il *pool* dei magistrati della Dda di Napoli, sempre secondo le dichiarazioni di Roberto Vargas riportate dalla stampa quotidiana, sarebbe rimasto inattuato a seguito dell'arresto, avvenuto nel 2010, del *boss* Nicola Schiavone, da allora sostituito dal fratello minore Carmine Schiavone, quale nuovo capo *clan* dei Casalesi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti citati in premessa;

quali urgenti iniziative intenda assumere per appurare se e in quale misura sia esistito ed esista tuttora un legame tra la camorra casalese e cellule terroristiche islamiche;

quali misure intenda adottare nel caso in cui risultasse fondato il rischio di detto legame;

se non ritenga indispensabile garantire maggiori risorse e strumenti adeguati per tutelare la magistratura e le Forze dell'ordine dalla criminalità organizzata, anche in considerazione delle dimensioni internazionali che oggi potrebbe aver assunto.

(4-06919)

D'ALIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 16 luglio 2010 è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno in data 14 luglio 2010 con il n. 7458;

l'art. 97 della Costituzione prevede che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

pertanto, per quanto sopra riportato e come dichiarato dallo stesso Ministro dell'Interno, tale graduatoria rappresenta, ad oggi, l'unico «serbatoio» utile cui attingere per l'assunzione di vigili del fuoco nei prossimi anni;

dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso sono stati già avviati due corsi di formazione professionale, il 70° ed il 71° Corso per Allievi Vigili del fuoco, che hanno complessivamente coinvolto, all'incirca, 1.600 individui;

infatti, fino alla data del 7 febbraio 2011, sono stati chiamati a visita circa 2.900 soggetti, di cui 2.700 circa sono risultati idonei;

rimangono in attesa di chiamata quindi circa 1.100 soggetti risultati idonei;

è ormai trascorso più di un anno dalla visita medica di idoneità;

permane una forte carenza di organico per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

si chiede di sapere se, alla luce della manifesta carenza di organico in cui versa il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministro in indirizzo non intenda avviare, quanto prima, un ulteriore corso di formazione professionale attingendo a tutti coloro che sono rimasti tra gli idonei al 7 febbraio 2011 onde evitare che decorra ulteriore tempo dalla verifica di idoneità e ottimizzando così le risorse già impiegate per l'espletamento del concorso e delle stesse visite di idoneità.

(4-06920)

MARCUCCI, GRANAIOLA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge n. 183 del 2011, apportando modifiche all'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dispone che a partire dall'anno scolastico 2012/2013 non potranno essere assegnati dirigenti scolastici alle scuole con numero di alunni inferiore a 600, che scendono a 400 per gli istituti nelle piccole isole e nei Comuni montani;

in base a tale legge è quindi ipotizzabile che permangano incarichi di reggenza nelle scuole che non raggiungono i requisiti prima citati;

l'istituto della reggenza non garantisce un adeguato svolgimento dei propri compiti da parte del dirigente scolastico che pertanto, inevitabilmente, dovrà individuare un docente al quale attribuire l'incarico di sostituirlo, per assenze o per impedimenti di breve durata;

in base alle norme contrattuali il docente che assume l'incarico di sostituire il dirigente reggente ha diritto all'indennità di reggenza;

in base alle norme contrattuali il docente che sostituisce il dirigente scolastico per assenze o impedimenti superiori a 15 giorni continuativi ha diritto all'indennità di funzioni superiori;

gli oneri relativi all'indennità di reggenza e all'indennità di funzioni superiori non sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) in vigore, come disposto dall'art. 146 del CCNL. L'imputazione della relativa spesa non può gravare quindi sul bilancio della scuola, ma va retribuita con risorse specifiche come previsto dall'art. 69 del CCNL del 4 agosto 1995 richiamato dall'art. 146 del CCNL;

per l'anno 2012 non risultano assegnate alle scuole risorse specifiche destinate al pagamento di tali indennità; e a seguito di ciò i docenti interessati stanno avviando contenziosi che vedono l'amministrazione soccombente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e come intenda reperire le risorse per il pagamento dell'in-

dennità di funzioni superiori e l'indennità di reggenza, anche per scongiurare le possibili ed onerose azioni di rivalsa dei docenti interessati.

(4-06921)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la crisi economica e le difficoltà ad essa legate rendono sempre più problematica l'erogazione da parte delle banche del credito alle famiglie, alle imprese e alle categorie che non rispondono a requisiti standardizzati;

l'Associazione contribuenti italiani ha denunciato nel mese di dicembre 2011 un aumento dell'indebitamento delle famiglie del 217,2 per cento e dell'usura del 148,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

dati allarmanti provenienti anche dalla Confesercenti confermano un forte aumento del numero degli usurai e la chiusura, in un breve arco temporale, per debiti o usura di 190.000 imprese;

rilevato che accanto alle figura dell'usuraio di quartiere agiscono società di servizi e di mediazione finanziaria, reti strutturate e professionalizzate nonché soggetti legati ad organizzazioni criminali,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, a fronte di tale situazione, non intenda assumere idonee iniziative di competenza affinché le banche e le società finanziarie possano elargire crediti ai piccoli imprenditori, alle famiglie, alle imprese, e alle categorie non *standard* (giovani, atipici, immigrati, donne, *single*) con condizioni accettabili e sostenibili al fine di evitare il ricorso all'usura nelle molte forme con cui viene esercitata.

(4-06922)

BAIO, MILANA, ARMATO, FILIPPI Alberto, MANTICA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 3 marzo 2011 la Provincia di Milano, nell'ambito di una conferenza stampa, presentava la realizzazione della variante alla strada provinciale 121 «Pobbiano-Cavenago», quale importante opera connessa al progetto del collegamento autostradale Brescia- Bergamo-Milano (Bre-BeMi);

tale variante consiste nello spostamento verso est dell'attuale strada provinciale ed è funzionale al collegamento con la nuova strada provinciale 103, che è stata potenziata ed allargata proprio nell'ambito del progetto BreBeMi;

il progetto di variante è stato dichiarato dalla stessa Provincia di Milano come opera «indispensabile, pena il riversamento di oltre 25.000 veicoli sulla mobilità comunale di Pioltello, a mantenere una diretta connessione tra la strada provinciale 121 e la Cassanese (sp 103) anche a seguito dei lavori di riqualifica del progetto Bre.be.mi»;

tale progetto, presentato nel corso del 2005, ha subito un arresto nel giugno 2008 stante l'incapacità dello stesso di integrarsi con il progetto BreBeMi;

l'amministrazione provinciale, con delibera del 3 novembre 2009, ha poi reinserito l'opera nel bilancio triennale delle opere pubbliche della Provincia di Milano;

la copertura finanziaria è connessa all'aggiudicazione di un bando regionale (Piano operativo regionale-Fondi europei di sviluppo regionale-FESR) che ha riconosciuto un finanziamento di 1.900.000 euro, e al reperimento delle restanti somme a carico del bilancio provinciale;

la Provincia di Milano ha indicato la data di inizio dei lavori nel giugno 2012 e, nel rispetto dei vincoli posti dal bando regionale, ha previsto il collaudo e la relativa apertura al pubblico entro il 2014;

considerato che:

la variante alla strada provinciale 121, già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia di Milano 2011-2013, non risulta inserita nel successivo programma triennale 2012-2014, stante la mancata alienazione di taluni beni patrimoniali che avrebbe dovuto fornire la copertura finanziaria per la realizzazione della variante medesima;

la variante alla strada provinciale 121 «Pobbiano – Cavenago», consentendo la realizzazione di un tratto che collegherebbe la rivoltana (strada provinciale 14) e la cassanese (strada provinciale 103), le due arterie che attraversano la periferia est di Milano, rappresenta un'opera prioritaria per tutto il territorio dell'est milanese;

ove la suddetta variante non fosse realizzata, al momento dell'ultimazione dell'interramento della strada provinciale cassanese, previsto per il 2013 nell'ambito del progetto BreBeMi mancherebbe un collegamento tra quest'ultima e la strada provinciale rivoltana e i veicoli dovrebbero utilizzare la viabilità interna del centro abitato di Pioltello, arrecando gravi disagi alla circolazione locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati in premessa;

quali urgenti misure intenda adottare al fine di garantire, nel più breve tempo possibile, l'inizio dei lavori di realizzazione della variante alla strada provinciale 121 Pobbiano-Cavenago, alla luce della intrinseca funzionalità di tale opera con il progetto di collegamento autostradale BreBeMi.

(4-06923)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-02521)

(4-06924)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-02281, dei senatori Stradiotto ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-02675, delle senatrici Amati e Magistrelli, sullo spostamento delle funzioni del Dipartimento militare marittimo di Ancona a La Spezia.

